

Assemblea Regionale Siciliana

Ufficio della I Commissione Legislativa “Affari istituzionali”

Servizio delle Commissioni



LEGGE REGIONALE 20 marzo 1951, n. 29

Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana

(testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 22/2007 e annotato al 24/10/2005)

Scheda di sintesi e note di commento

(FEBBRAIO 2008)

INDICE

	<u>Pag.</u>
Introduzione	3
Scheda di sintesi	4
Testo L.r.29/1951	6

Note di commento

	<u>Pag.</u>
Art.1 Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale.....	57
Art. 1 bis. – Sistema elettorale	59
Art. 1 ter. – Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali	65
Art. 1 quater. – Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione.....	67
Art. 2. – Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione	70
Art. 2 bis. – Elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale	72
Art. 2 ter. – Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale – (Premio di maggioranza)	75
Art. 3. – Modalità di esercizio del diritto di voto	80
Art. 3 bis. – Caratteristiche della scheda di votazione	82
Art. 3 ter. – Composizione delle liste provinciali e regionali	85
Art.10 bis. – Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura	87
Art.12 (Presentazioni liste provinciali - Deposito contrassegni)	89
Art.13 Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali	91
Art. 13 bis. – Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali	93
Art. 14. – Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature	94
Art. 14 bis. – Presentazione delle liste regionali	97
Art. 15 Presentazione delle liste nei collegi provinciali.	102
Art. 16 bis. – Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali	105
Art. 17 Ufficio centrale regionale	110
Art. 17 bis. –Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati	112
Art. 17 ter. – Esame ed ammissione delle liste regionali	113
Art. 18 – Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali	116
Art. 58 (verbalizzazione)	119
Art. 59 bis. – Casi di elezioni plurime degli stessi candidati	120
Art. 60. – Surrogazioni di deputati	121

INTRODUZIONE

Il presente fascicolo contiene il testo, aggiornato al 2007, della legge regionale 29/1951, che disciplina il sistema elettorale del presidente della Regione siciliana e dell'Assemblea regionale siciliana, nonché i casi di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di deputato regionale.

A seguire sono riportate note di commento a quegli articoli della suddetta legge che sono stati modificati dalla l.r.7/2005, che ha disciplinato l'elezione diretta del Presidente della regione e ha modificato il sistema elettorale dell'Assemblea regionale siciliana. Si precisa che tali note sono tratte dal volume n. 5 dei Quaderni del Servizio studi e legislativi dell'Ars, nuova serie, edito nel 2005, a cura del dottore Gherzi e del dottore Scimé. Si precisa altresì che a tali note è stata apportata qualche modifica per tenere conto della nuova disciplina sulle ineleggibilità e sulle incompatibilità introdotta con la l.r.22/2007, nonché per un opportuno aggiornamento.

SCHEDA DI SINTESI L. ELETTORALE REGIONALE
(L.r.29/1951 e s.m.i.)

- elezione contestuale presidente regione/ars (art.9 Statuto; art.1 l.r 29), una delle espressioni del "simul...simul";
- obbligo di collegamento tra lista regionale, il cui capolista è il candidato Presidente della Regione, e almeno un gruppo di liste provinciali, indispensabile per consentire la formazione di una maggioranza nell'Assemblea regionale (art.1 ter);
- scheda unica per elezione Presidente della Regione e ARS (art.1, c.2), la scelta della scheda è funzionale all'obiettivo di far sì che il Presidente della Regione eletto abbia una maggioranza parlamentare in Aula e inoltre è quella che meglio consente di rendere, anche visivamente, il collegamento tra liste regionali e provinciali;
- due voti (art.3), uno per la lista regionale il cui capolista è il candidato Presidente, e uno per la lista provinciale, con possibilità di indicare una preferenza (art.3, c.3); è possibile il voto disgiunto (al candidato Presidente della Regione e a candidato di lista provinciale non collegata; art.3, c.5). In mancanza di voto disgiunto, il voto dato soltanto alla lista provinciale si estende alla lista regionale collegata (art.1 ter, c.3).

ATTRIBUZIONE DEI 90 SEGGI DELL'ARS

- Sistema proporzionale con soglia di sbarramento, corretto con premio di maggioranza a favore della coalizione collegata al presidente della regione eletto. Opera sulla base di liste provinciali concorrenti che devono collegarsi ad una lista regionale ("listino"), costituita di 9 componenti compreso il capolista che è il candidato Presidente della Regione. Ciascun componente di tale "listino", tranne il capolista, ha l'obbligo di candidarsi in una lista provinciale, deve indicare a quale gruppo di liste provinciali collegato aderisce e qual è il proprio collegio provinciale di riferimento. Se un candidato è eletto sia nella lista regionale, che in una lista provinciale, prevale sempre l'elezione nella lista regionale, con conseguente subentro, nella lista provinciale, del primo dei non eletti (artt.59 bis e 60).
- 1 seggio al candidato Presidente della Regione eletto, capolista della lista regionale più votata, il cosiddetto "listino" composto di 9 componenti, compreso il candidato Presidente della regione che ne è il capolista;
- 1 seggio al candidato Presidente della Regione capolista della lista regionale giunta seconda;
- 80 seggi distribuiti nei collegi provinciali (corrispondenti alle 9 province), in rapporto alla popolazione legale residente, e assegnati con sistema proporzionale puro e più alti resti, con recupero dei resti in sede provinciale; è prevista una soglia di sbarramento del 5% a livello regionale; i voti espressi per liste che non superino lo sbarramento non sono computati ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale, ma sono computati come voti dati alla lista regionale collegata (art.1 ter, c.3 e art.2 bis, c.1, lett a)), anche ai fini della determinazione della lista regionale più votata nel caso di parità di voti (art.2 ter, c.1);
- 8 seggi assegnati al "listino", cioè alla lista regionale il cui capolista è il Presidente della Regione eletto, che di diritto è già deputato: costituiscono il premio di maggioranza", che scatta in misura tale da far raggiungere massimo 54 seggi, più il presidente della regione eletto, alla coalizione collegata al Presidente della Regione eletto. I seggi a tal fine non

utilizzati vengono distribuiti, con criterio proporzionale, alle liste di minoranza che abbiano superato lo sbarramento. Tali seggi sono assegnati alle liste che ne hanno diritto nei collegi in cui hanno riportato il miglior successo elettorale, sulla base di una graduatoria regionale che viene fatta per ogni gruppo di liste.

- Cessazione anticipata legislatura: art.10 bis tutte le cause di ineleggibilità devono cessare entro 10 giorni dalla pubblicazione nella Gurs del decreto di indizione dei comizi. Poiché la legislatura è cessata 120 giorni prima della scadenza naturale si dimezzano le firme necessarie per la presentazione delle liste, provinciali e regionali (artt.13, c.02, e 14 bis, c.5).
- Numero minimo di firme per la presentazione di liste, provinciali e regionali (artt. 13 e 14 bis): deroga a tale obbligo è prevista per le liste provinciali presentate da partiti che abbiano un gruppo parlamentare costituito nell'Assemblea regionale siciliana, o che comunque nelle precedenti elezioni regionali abbiano ottenuto almeno un seggio (art.13, penultimo comma). Analoga deroga non è prevista per la presentazione di una lista regionale.
- COALIZIONE - Ai fini della legge, per “coalizione” deve intendersi il collegamento formalmente dichiarato fra più gruppi di liste che si presentano separatamente nei collegi provinciali (ciascuno con un proprio contrassegno), ed un'unica lista regionale, il cui capolista è il candidato alla carica di Presidente della Regione che tutti i predetti gruppi di liste riconoscono come proprio.
- GRUPPI DI LISTE - liste presenti con identico contrassegno in almeno 2 collegi provinciali; non sono ammesse liste meramente provinciali

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1951, n. 29

G.U.R.S. 22 marzo 1951, n. 12

Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 22/2007 e annotato al 24/10/2005)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 7/2005)

1. Il Presidente della Regione Siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

2. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda.

3. Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

4. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale.

Art. 1 bis Sistema elettorale

(introdotto dall'art. 2 della L.R. 7/2005)

1. L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente.

3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.

4. Ottanta seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.

5. *Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.*
6. *Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale.*
7. *Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista.*
8. *Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne.*
9. *I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.*
10. *Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.*
11. *Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.*
12. *Sono proclamati eletti deputati tanti candidati della lista regionale risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero di seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di cinquantaquattro, oltre al Presidente della Regione eletto. I seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti, ammessi all'assegnazione di seggi ai sensi del comma 5 ed attribuiti nei collegi elettorali provinciali, secondo le modalità stabilite all'articolo 2 ter.*

Art. 1 ter Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali

(introdotto dall'art. 3 della L.R. 7/2005)

1. *La presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali.*
2. *Più gruppi di liste concorrenti nei collegi provinciali possono coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un candidato comune alla carica di Presidente della Regione, che è il capolista di una comune lista regionale. Il legame che intercorre tra i diversi gruppi di liste provinciali e la comune lista regionale è esplicitato attraverso reciproche dichiarazioni di collegamento, che sono valide soltanto se concordanti.*
3. *Quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata.*

Art. 1 quater Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione

(introdotto dall'art. 4 della L.R. 7/2005)

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente della Regione gli elettori che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di deputato regionale. L'atto di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione (1)

(sostituito dall'art. 5 della L.R. 7/2005)

1. Il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio elettorale provinciale viene calcolato dividendo per ottanta la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

2. Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai collegi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai collegi relativi alle province con maggiore cifra di popolazione legale residente.

Note:

(1) Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 7/2005, in sede di prima applicazione del presente articolo, tenuto conto dei dati del censimento del 21 ottobre 2001, la ripartizione dei seggi fra i collegi elettorali provinciali è quella risultante dalla Tabella allegata alla stessa L.R. n. 7/2005.

Art. 2 bis Elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale

(introdotto dall'art. 6 della L.R. 7/2005)

1. Definiti gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 54, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, un estratto di verbale attestante:

a) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista regionale nell'ambito del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima nelle singole sezioni del collegio. In attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1 ter, si includono nel computo i voti validamente espressi per liste provinciali collegate a quella lista regionale in tutti i casi in cui le schede di votazione non rechino espressa indicazione di voto per alcuna lista regionale;

b) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista provinciale concorrente nel collegio;

c) il totale dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali concorrenti nel collegio.

2. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra regionale dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali e, quindi, la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste. Effettuate le predette operazioni, verifica se vi siano gruppi di liste da escludere dal riparto dei seggi ai sensi

del comma 5 dell'articolo 1 bis. Comunica, quindi, agli uffici centrali circoscrizionali le liste provinciali non ammesse al riparto.

3. Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio medesimo ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista.

5. Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio. A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste con la maggiore cifra elettorale. Qualora anche le cifre elettorali siano identiche, il seggio viene attribuito per sorteggio.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all'assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

7. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati.

8. Un estratto del verbale attestante tutte le operazioni effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale viene trasmesso a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale. Seguono quindi gli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 57 e 58.

Art. 2 ter Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale

(introdotto dall'art. 7 della L.R. 7/2005)

1. L'Ufficio centrale regionale, definiti gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 2 bis, determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. In caso di parità di cifre elettorali, prevale la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi.

2. Proclama, quindi, eletti:

a) alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della predetta lista regionale risultata più votata;

b) alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

3. L'Ufficio centrale regionale, una volta ricevuti gli estratti dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali trasmessi ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 bis, verifica quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata, sommando i seggi ottenuti dai predetti gruppi nei collegi elettorali provinciali. Procede poi nel modo seguente:

a) se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a cinquantaquattro, proclama eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere cinquantaquattro seggi. Gli eventuali seggi che residuano sono attribuiti con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo;

b) se il numero complessivo dei predetti seggi è già pari o superiore a cinquantaquattro, attribuisce tutti i seggi che residuano con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo.

4. I seggi che non vengono attribuiti a candidati dalla lista regionale più votata sono ripartiti fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali.

5. A tal fine l'Ufficio centrale regionale procede alla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale risultata più votata, con esclusione dei gruppi non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. Per cifra elettorale regionale di un gruppo si intende la somma regionale dei voti validi ottenuti dalle liste di quel gruppo, presenti con identico contrassegno nei singoli collegi provinciali. Divide poi il totale per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce ad ogni gruppo di liste partecipante al riparto tanti seggi quante volte il predetto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale del gruppo medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi con la maggiore cifra elettorale regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si procede a sorteggio.

6. Nel limite di seggi cui ciascun gruppo di liste ha diritto ai sensi delle disposizioni del comma 5, l'Ufficio centrale regionale individua in quali collegi elettorali provinciali i seggi vanno assegnati. A tal fine si determina preliminarmente la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste ammesso al riparto. Tale graduatoria si basa sui voti residuati. Per voti residuati si intendono:

a) i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente nei collegi elettorali provinciali in cui concorrevano;

b) i voti che rimangono ad una lista, detratti quelli necessari per integrare uno o più quozienti nel collegio elettorale provinciale in cui concorreva.

7. La predetta graduatoria regionale si ottiene, per ciascun collegio elettorale provinciale, moltiplicando per cento la cifra dei voti residuati ottenuti dalla lista del gruppo in quel collegio e dividendo il prodotto per il relativo quoziente elettorale circoscrizionale. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola. I seggi sono attribuiti seguendo tale graduatoria, in ordine decrescente.

8. Qualora vengano in considerazione liste provinciali che non hanno voti residuati, perché sono serviti ad ottenere un seggio con i maggiori resti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 bis, tali liste sono poste alla fine della graduatoria regionale del gruppo di appartenenza. Per determinare

l'ordine di collocazione di queste liste provinciali nella graduatoria, si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista provinciale considerata e si divide il prodotto per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste concorrenti nel collegio provinciale di riferimento, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria regionale del gruppo di appartenenza in ordine decrescente, tenendo conto anche dei primi due numeri risultati dopo la virgola.

9. Ogniqualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio, la graduatoria regionale del gruppo scorre e si passa al collegio che nell'ordine della graduatoria segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

10. L'Ufficio centrale regionale procede poi all'assegnazione dei seggi nel modo seguente:

a) si considera la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste cui spettano seggi, determinata ai sensi delle disposizioni dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo;

b) si attribuiscono i seggi ad un gruppo per volta, a partire da quello che ha la maggiore cifra elettorale regionale e si prosegue in ordine decrescente di cifra elettorale. A parità di cifre elettorali regionali, l'ordine di precedenza è determinato per sorteggio;

c) entro il limite di seggi che devono essere assegnati a ciascun gruppo, si individua un numero corrispondente di liste provinciali appartenenti al gruppo medesimo, secondo l'ordine risultante dalla rispettiva graduatoria regionale;

d) ad ogni lista provinciale così individuata si assegna un seggio;

e) qualora in un collegio in cui dovrebbe essere assegnato un seggio, la lista del gruppo considerato abbia esaurito i candidati disponibili, il seggio viene attribuito ad altra lista provinciale nel collegio che, secondo la graduatoria regionale del gruppo, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio con le modalità di cui al presente comma.

11. Esaurite le operazioni di cui al comma 10, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto un candidato per ciascuna lista provinciale cui sono stati assegnati seggi. I candidati di cui viene proclamata l'elezione sono individuati secondo la graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 2 bis, si deve redigere il processo verbale in duplice esemplare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 58. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 57, relativamente alla comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati.

Art. 3 Modalità di esercizio del diritto di voto

(sostituito dall'art. 8 della L.R. 7/2005)

1. L'esercizio del voto è un dovere civico.

2. L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale.

3. *Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, a questo scopo riportata nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima.*

4. *Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Qualora l'elettore segni sia il cognome e nome del capolista, sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si intende validamente espresso.*

5. *L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. In questo caso entrambi i voti si intendono validamente espressi.*

6. *Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore.*

7. *Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.*

Art. 3 bis Caratteristiche della scheda di votazione (2)

(introdotto dall'art. 9 della L.R. 7/2005)

1. *La scheda di votazione è suddivisa in quattro parti:*

a) *la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato;*

b) *la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale. Quando la lista regionale è espressione di una coalizione fra più gruppi di liste provinciali il contrassegno può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta. Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il predetto gruppo di liste provinciali;*

c) *la terza e la quarta parte della scheda elettorale hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda.*

2. *In caso di necessità, la scheda elettorale può essere ampliata, introducendo le parti quinta e sesta, ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.*

3. *Quando più gruppi di liste provinciali risultino collegati con una stessa lista regionale, tutti i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali coalizzate sono riportati nella prima, ovvero nella terza parte della scheda, verticalmente uno di seguito all'altro, mentre nella seconda ovvero nella quarta parte della scheda, sono affiancati da un unico più ampio rettangolo in cui sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista*

regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale.

4. La collocazione progressiva nella scheda di votazione dei più ampi rettangoli riferiti ai capolista delle liste regionali con i relativi contrassegni, viene definita dall'Ufficio centrale regionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste. Parimenti, la successione in cui nelle corrispondenti prima, ovvero terza parte della scheda elettorale sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i contrassegni delle liste provinciali collegate alle predette liste regionali, viene definita, per ciascun collegio, dal competente Ufficio centrale circoscrizionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste.

Note:

(2) Il nuovo modello di scheda elettorale è stato approvato con Decr. Pres. 24 ottobre 2005.

Art. 3 ter Composizione delle liste provinciali e regionali

(introdotto dall'art. 10, comma 2, della L.R. 7/2005)

1. Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Tutti i candidati della lista regionale, ad esclusione del capolista, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale.

Titolo II

ELETTORATO

Capo I

Dell'elettorato attivo

Art. 4 (3)

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 87/75)

Sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo seguente.

Note:

(3) La normativa di riferimento è ora il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 5 (4)

Non sono elettori:

- 1) gli interdetti e gli inabilitati;
- 2) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;
- 3) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'articolo 215 del Codice penale, finchè durano gli effetti del provvedimento;
- 4) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- 5) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata; coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- 6) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia, o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli previsti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale, per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello previsto dall'art. 553 per il delitto d'incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'art. 626, primo comma, del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento od appropriazione indebita nei casi pei quali si procede di ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per giuochi d'azzardo, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;
- 7) i condannati per i delitti previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonchè i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista;
- 8) i tenutari dei locali di meretricio;
- 9) i concessionari di case di giuoco.

Le disposizioni dei numeri 4, 5, 6 e 7 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale o se il reato è estinto per effetto di amnistia o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente Autorità giudiziaria.

Note:

(4) La normativa di riferimento è ora il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 6 (5)

Per quanto riguarda l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, nonché la compilazione, tenuta, revisione delle liste medesime, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la compilazione delle liste di sezione, nonché i ricorsi giudiziari e le disposizioni varie e penali, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 3 in poi della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Note:

(5) La normativa di riferimento è ora il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Capo II

Eleggibilità

Art. 7

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 87/75)

Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno dell'elezione.

Art. 8

(modificato dall'art. 1 della L.R. 6/58, dall'art. 3 della L.R. 87/75, dall'art. 19, comma 1, della L.R. 20/86 e sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 22/2007)

1. Non sono eleggibili a deputato regionale:

a) i presidenti e gli assessori delle province regionali;

b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione;

c) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana;

d) il segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell'Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali;

e) i capi di gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione nonché i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

f) i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione;

g) i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza;

h) il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;

j) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia;

k) i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale;

l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende. Anche nel caso di cui ai commi 2 e 3, i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti, non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. I direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti che sono stati candidati e che non sono stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale in cui gli stessi erano candidati.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Sono ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei tribunali amministrativi regionali, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Sono altresì ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso le sezioni della Corte dei conti nella Regione Siciliana, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

Art. 9

(sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 22/2007)

1. I diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'regionale Siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Art. 10

(modificato dall'art. 2 della L.R. 6/58, dall'art. 1 della L.R. 33/72, dall'art. 5 della L.R. 87/75, dall'art. 33 della L.R. 6/81, modificato dall'art. 12, comma 2, della L.R. 7/2005 e sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 22/2007)

1. Non sono eleggibili inoltre:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione;

c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;

d) i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;

e) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza;

g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.

Art. 10 bis Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura

(introdotto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 7/2005)

1. In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Capo III

Delle incompatibilità

(introdotto dall'art. 1, comma 4, della L.R. 22/2007)

Art. 10 ter

(introdotto dall'art. 1, comma 4, della L.R. 22/2007)

1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costituzione e nello Statuto speciale della Regione Siciliana, l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con l'ufficio di ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, componente di organismi internazionali o sopranazionali.

2. I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, per nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell'Amministrazione regionale.

3. Sono escluse dal divieto di cui al comma 2 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ferme restando le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44.

4. Sono parimenti escluse dal divieto di cui al comma 2 le nomine compiute dal Governo regionale, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Art. 10 quater

(introdotto dall'art. 1, comma 4, della L.R. 22/2007)

1. Fuori dei casi previsti nell'articolo 10 ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo:

a) in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente;

b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione;

c) in istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione.

2. Si applicano alle incompatibilità previste al comma 1, lettere a) e b), le esclusioni indicate nell'articolo 10 ter, comma 3.

Art. 10 quinquies

(introdotto dall'art. 1, comma 4, della L.R. 22/2007)

1. I deputati regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione.

2. Non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10.

Art. 10 sexies

(introdotto dall'art. 1, comma 4, della L.R. 22/2007)

1. I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato.

2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

3. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.

4. I deputati regionali che, durante l'esercizio del mandato, siano chiamati, in quanto soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, a svolgere la propria attività in base a contratti di natura privatistica, nei casi di cui all'articolo 8, lettere d), e) e f), non possono esercitare le funzioni relative a detti incarichi per tutta la durata del mandato.

Titolo III

Del procedimento elettorale preparatorio

Art. 11

(sostituito dall'art. 6 della L.R. 87/75)

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di cui all'art. 8, quarto comma, dello Statuto, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Lo stesso decreto, che fissa il giorno di votazione, stabilisce anche il giorno della prima riunione dell'Assemblea che dovrà avere luogo entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

I sindaci di tutti i comuni della Regione, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia agli elettori con manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima della data della votazione.

Art. 12

(modificato dall'art. 4, comma 1 e 2, della L.R. 9/59, dall'art. 7 della L.R. 87/75 e dall'art. 13 della L.R. 7/2005)

1. A partire dalle ore 09,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, i partiti o formazioni politiche variamente denominati che intendano presentare proprie liste nelle elezioni della Assemblea regionale siciliana devono depositare presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il contrassegno con cui dichiarano di voler distinguere le proprie liste nei collegi provinciali. All'atto del deposito deve essere indicata la denominazione del gruppo di liste identificato dal contrassegno.

2. Il deposito del contrassegno deve essere fatto da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre la carica di presidente o segretario o coordinatore in ambito regionale del partito, ovvero della formazione politica. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata.

I contrassegni di cui al primo comma devono essere presentati in tanti esemplari quanti sono i collegi elettorali, oltre a due esemplari per l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (6) ed uno per l'ufficio elettorale centrale regionale costituito presso la Sezione regionale civile della Corte di cassazione (7) ai sensi dell'art. 17 e sottoscritti dai rappresentanti del partito o gruppo, mediante firma autenticata. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

I contrassegni nei due giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al primo comma del presente articolo, sono ostensibili, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (8), a tutti i rappresentanti di partiti e gruppi politici, i quali possono entro il termine medesimo, segnalare all'Assessorato predetto eventuali identità o confondibilità dei contrassegni medesimi.

L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (9), entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente, invita i depositanti dei

contrassegni, che risultino identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici o già legittimamente depositati, a sostituirli entro quarantotto ore.

Decorso tale termine l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (10) provvede nel giorno successivo a rendere pubblici i contrassegni definitivamente ammessi, mediante affissione degli stessi in apposito quadro in un locale dell'Assessorato stesso, all'uopo destinato.

Entro ventiquattro ore da tale affissione i rappresentanti di partiti o gruppi politici interessati possono proporre reclamo avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione dei contrassegni mediante ricorso depositato alla Segreteria dell'ufficio elettorale centrale regionale, il quale pronunzia su tali reclami in via definitiva e con unica decisione entro un giorno, dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (11).

L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (12), entro il trentaduesimo giorno precedente l'inizio della votazione, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con l'attestazione della definitiva ammissione, trasmette gli esemplari dei contrassegni a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'ufficio centrale regionale e provvede alla immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Note:

(6) *L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha sostituito in virtù della L.R. 6/2003 l'Assessorato regionale degli enti locali, per cui la redazione ha ritenuto opportuno modificare la denominazione dell'Assessorato nel testo dell'articolo.*

(7) *La sezione regionale della Corte di Cassazione, mai istituita, deve intendersi Corte d'Appello di Palermo per effetto dell'art. 69 della presente legge.*

(8) *L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha sostituito in virtù della L.R. 6/2003 l'Assessorato regionale degli enti locali, per cui la redazione ha ritenuto opportuno modificare la denominazione dell'Assessorato nel testo dell'articolo.*

(9) *L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha sostituito in virtù della L.R. 6/2003 l'Assessorato regionale degli enti locali, per cui la redazione ha ritenuto opportuno modificare la denominazione dell'Assessorato nel testo dell'articolo.*

(10) *L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha sostituito in virtù della L.R. 6/2003 l'Assessorato regionale degli enti locali, per cui la redazione ha ritenuto opportuno modificare la denominazione dell'Assessorato nel testo dell'articolo.*

(11) *L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha sostituito in virtù della L.R. 6/2003 l'Assessorato regionale degli enti locali, per cui la redazione ha ritenuto opportuno modificare la denominazione dell'Assessorato nel testo dell'articolo.*

(12) *L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha sostituito in virtù della L.R. 6/2003 l'Assessorato regionale degli enti locali, per cui la redazione ha ritenuto opportuno modificare la denominazione dell'Assessorato nel testo dell'articolo.*

Art. 13 Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali

(integrato dall'art. 1 della L.R. 44/76 e modificato e integrato dall'art. 10, comma 2, e dall'art. 14 della L.R. 7/2005)

01. Le liste di candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte, pena la loro invalidità:

a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 500.000 abitanti e fino 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 600 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 1.000.000 di abitanti.

02. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1 è ridotto alla metà.

03. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

04. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

a) il contrassegno della lista;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

05. Nei moduli di cui al comma 4 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto.

06. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni.

07. I moduli attestanti le sottoscrizioni della lista devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli.

In tali casi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate. La firma del delegante dovrà essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

----- (comma abrogato) (13)

----- (comma abrogato) (14)

----- (comma abrogato) (15)

Note:

(13) *Comma abrogato dall'art. 14, comma 4, della L.R. 7/2005.*

(14) *Comma abrogato dall'art. 14, comma 4, della L.R. 7/2005.*

(15) *Comma abrogato dall'art. 10, comma 2, della L.R. 7/2005.*

Art. 13 bis Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali

(introdotto dall'art. 15 della L.R. 7/2005)

1. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste provinciali e regionali, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di ottenere la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali e di sottoscrivere celermente le liste provinciali e regionali, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

Art. 14 Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature

(modificato dall'art. 1 della L.R. 9/59 e sostituito dall'art. 16 della L.R. 7/2005)

1. Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni:

a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne;

b) una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

2. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. Nessun candidato di una lista regionale può essere incluso in liste provinciali non collegate con la predetta lista regionale, pena la nullità dell'elezione.

5. Nessun candidato di una lista provinciale può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione.

6. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali.

Art. 14 bis Presentazione delle liste regionali

(introdotto dall'art. 17 della L.R. 7/2005)

1. Le liste regionali devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Palermo, presso cui ha sede l'Ufficio centrale regionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La presentazione della lista regionale ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la predetta lista regionale, in collegamento con un gruppo di liste espressione del medesimo partito o formazione politica, presentate in almeno cinque collegi provinciali. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata.

3. Nel caso in cui la lista regionale sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione della lista medesima ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da un rappresentante, munito di mandato conferito secondo le modalità di cui al comma 2, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la predetta lista regionale.

4. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità di cui ai commi 2 o 3, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

5. La presentazione di una lista regionale deve essere corredata, pena la sua invalidità, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione Siciliana. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

6. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista regionale.

7. Sono valide le sottoscrizioni di elettori che hanno sottoscritto anche la presentazione di una lista di candidati in un collegio provinciale, a condizione che la predetta lista faccia parte di un gruppo di liste collegato con la lista regionale.

8. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del capolista della lista regionale, con la specificazione che è candidato alla carica di Presidente della Regione;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista regionale; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

9. Nei moduli di cui al comma 8 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.

10. I moduli attestanti le sottoscrizioni delle candidature devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.

11. Quando più gruppi di liste provinciali presentano una lista regionale comune, il cui capolista è il comune candidato alla carica di Presidente della Regione, per ogni gruppo di liste collegato deve risultare la dichiarazione di collegamento con la predetta lista regionale, resa in forma scritta da persona che ha titolo per rappresentare il gruppo, con la sottoscrizione debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9. Ciascuna dichiarazione deve fare espresso riferimento a tutti gli altri gruppi di liste provinciali che si collegano con quella stessa lista regionale. Le dichiarazioni si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro. I rappresentanti di diversi gruppi di liste provinciali possono produrre un unico atto da cui risultino le reciproche dichiarazioni di collegamento; in tal caso l'atto va firmato per accettazione da tanti rappresentanti quanti sono i gruppi di liste che dichiarano di collegarsi e le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati al comma 9.

12. Quando la lista regionale è presentata da un solo gruppo di liste, va comunque prodotta la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, nella quale deve essere specificato in quali collegi provinciali il gruppo presenta proprie liste.

13. Al momento della presentazione della candidatura devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, in collegamento con un gruppo di liste provinciali, o con una pluralità di gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, precisamente individuati. La stessa dichiarazione di accettazione della candidatura deve altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista regionale; conformemente a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 ter, tale atto di accettazione deve contenere l'indicazione di un gruppo di liste collegato con la lista regionale cui il candidato dichiara di aderire, nonché l'indicazione del collegio elettorale provinciale che il candidato medesimo dichiara di assumere come proprio collegio di riferimento. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1

dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

c) certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione Siciliana;

d) modello di contrassegno che serve a distinguere la lista regionale nei manifesti e nelle schede elettorali. Del modello di contrassegno vanno depositati tre esemplari;

e) l'indicazione di due delegati effettivi, e di due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'Ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione, nelle schede di votazione, dei più ampi rettangoli contenenti ciascuno il cognome e nome del capolista di una lista regionale ed il relativo contrassegno della lista.

I predetti delegati sono altresì incaricati di assistere, in rappresentanza della lista regionale e dei suoi candidati ed a tutela dei loro legittimi interessi, a tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale alle quali sono ammessi i delegati delle liste.

14. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, deve rilasciare immediatamente ai presentatori ricevuta delle liste regionali presentate. Nella ricevuta sono indicati la data e l'orario della presentazione ed il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista regionale.

Art. 15 Presentazione delle liste nei collegi provinciali

(modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 9/59, dall'art. 8 della L.R. 87/75, dall'art. 2 della L.R. 44/76, dall'art. 1 della L.R. 56/81 e dall'art. 18 della L.R. 7/2005)

1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la lista. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata. La cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale circoscrizionale accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità previste al presente comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

3. Al momento della presentazione della lista devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali aventi tutte identico contrassegno e presentate nei collegi che si elencano;

b) dichiarazione di collegamento con una lista regionale, corredata di copia della dichiarazione di collegamento con la predetta lista presentata all'Ufficio centrale regionale dal rappresentante del proprio gruppo di liste provinciali, ai sensi dell'articolo 14 bis;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 2;

d) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione Siciliana.

4. Devono altresì essere depositati i documenti inerenti alle sottoscrizioni della lista, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, o deve essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (16) la lista intenda distinguersi.

In tal caso o quando si tratti di contrassegni notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, deve essere allegata l'autorizzazione dei firmatari della dichiarazione del deposito di cui all'art. 12 o quella di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19.

La cancelleria del Tribunale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Note:

(16) L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha sostituito in virtù della L.R. 6/2003 l'Assessorato regionale degli enti locali, per cui la redazione ha ritenuto opportuno modificare la denominazione dell'Assessorato nel testo dell'articolo.

Art. 16

(modificato dall'art. 4, comma 4, della L.R. 9/59, dall'art. 9 della L.R. 87/75, dall'art. 1 della L.R. 42/81 e dall'art. 19 della L.R. 7/2005)

L'ufficio centrale circoscrizionale ha sede presso la stessa sede del Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione ed è composto da tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal Presidente del Tribunale stesso entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

----- (comma abrogato) (17);

----- (comma abrogato) (18);

----- (comma abrogato) (19).

Note:

(17) *Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 7/2005.*

(18) *Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 7/2005.*

(19) *Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 7/2005.*

Art. 16 bis *Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali*

(introdotto dall'art. 20 della L.R. 7/2005)

1. Ogni ufficio centrale circoscrizionale, entro le diciotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, fa pervenire a mezzo di corriere speciale le liste stesse all'Ufficio centrale regionale.

2. L'Ufficio centrale regionale, nelle dodici ore successive, effettua le seguenti operazioni:

a) cancella dalle liste i candidati che risultino presenti in liste recanti diverso contrassegno, nello stesso o in altro collegio provinciale;

b) riduce a tre le candidature dei candidati che risultino presenti in liste recanti lo stesso contrassegno in più di tre collegi, cancellando le loro candidature dalle ulteriori liste eccedenti il predetto limite;

c) dichiara invalide le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno.

3. Le predette operazioni sono comunicate ai delegati delle liste regionali di cui all'articolo 14 bis, comma 13, lettera e), appositamente convocati.

4. Le liste, così modificate, sono quindi rinviate, sempre a mezzo di corriere speciale, dall'Ufficio centrale regionale ai competenti uffici centrali circoscrizionali.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, verifica:

a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15;

b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15;

c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito all'articolo 13, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio;

d) se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12, e sia stato ammesso;

e) se le liste non abbiano un numero di candidati inferiore al minimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter, tenuto anche conto delle eventuali cancellazioni di candidature apportate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2;

f) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento con una lista regionale, conformemente a quanto stabilito alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale ricusa le liste per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 5.

7. L'ufficio centrale circoscrizionale, sempre entro il termine fissato al comma 5, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità rispetto a quanto previsto alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 15, ovvero per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione Siciliana;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

c) verifica che le liste non abbiano un numero di candidati superiore al massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter; ricorrendo tale condizione, riduce le liste al limite prescritto, cancellando i nominativi dei candidati eccedenti che occupano le ultime posizioni nell'ordine di lista;

d) verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14.

8. In tutti i casi in cui l'ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno dopo.

9. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 8, per ammettere nuovi documenti e per udire eventualmente i delegati delle liste e deliberare seduta stante.

Art. 17 Ufficio centrale regionale

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 42/81 e modificato dall'art. 21 della L.R. 7/2005)

----- (comma abrogato) (20)

L'ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'Appello di Palermo ed è composto dal presidente e da quattro consiglieri da lui scelti entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Entro i cinque giorni successivi al termine di cui al primo comma, l'ufficio centrale regionale:

a) decide sui ricorsi pervenutigli;

b) riduce a cinque le candidature di coloro che si siano presentati in più di cinque collegi della Regione. Tale riduzione ha luogo ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data e all'ora di presentazione indicate nelle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

c) comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'elenco definitivo delle candidature ammesse.

Note:

(20) *Comma abrogato dall'art. 21, comma 2, della L.R. 7/2005.*

Art. 17 bis Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati

(introdotto dall'art. 22 della L.R. 7/2005)

1. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 16 bis sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste.

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza, nella cancelleria dello stesso ufficio centrale circoscrizionale contro le cui determinazioni si ricorre.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di appello di Palermo, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale regionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro la giornata del ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Art. 17 ter Esame ed ammissione delle liste regionali

(introdotto dall'art. 23 della L.R. 7/2005)

1. L'Ufficio centrale regionale definito l'esame preliminare delle liste provinciali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 bis, procede all'esame delle liste regionali.

2. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, l'Ufficio centrale regionale verifica:

a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 bis;

b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 bis;

c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'articolo 14 bis, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione Siciliana;

d) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento di ogni lista regionale con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di cinque collegi provinciali, ovvero con più gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, conformemente alle modalità stabilite ai commi 11 o 12 dell'articolo 14 bis;

e) se le liste abbiano il prescritto numero di candidati di cui al comma 7 dell'articolo 1 bis.

3. L'Ufficio centrale regionale ricusa le liste regionali per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 2.

4. L'Ufficio centrale regionale, sempre entro il termine fissato al comma 2, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) verifica che risulti regolarmente presentata, in modo conforme a quanto stabilito alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 14 bis, la dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione; la mancanza della predetta dichiarazione di accettazione è motivo di invalidazione della lista regionale;

b) verifica che sia stato presentato il certificato attestante l'iscrizione del capolista nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità a quanto stabilito alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 14 bis, oppure manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

e) verifica che la composizione delle liste corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14.

5. In tutti i casi in cui l'Ufficio centrale regionale rilevi irregolarità che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno successivo.

6. Qualora un modello di contrassegno di una lista regionale, depositato ai sensi della lettera d) del comma 13 dell'articolo 14 bis, riproduca simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non sono collegate con la predetta lista regionale, ovvero sia identico, o possa essere confuso, con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra lista regionale presentata in precedenza, l'Ufficio centrale regionale lo ricusa e ne dà immediata comunicazione ai delegati delle liste regionali

interessate, invitandoli a presentare un diverso modello di contrassegno entro lo stesso termine breve di cui al comma 5.

7. L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 5, per ammettere nuovi documenti, o nuovi contrassegni e per udire eventualmente i delegati dei candidati e deliberare seduta stante.

8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale di cui al presente articolo sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste regionali.

9. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, adottate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del presente articolo sono ammessi ricorsi allo stesso Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito presso la cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio medesimo. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 17 bis.

10. L'Ufficio centrale regionale, una volta deciso sugli eventuali ricorsi, comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, le liste regionali validamente presentate, con l'indicazione dei relativi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione e dei rispettivi contrassegni. Specifica altresì le dichiarazioni di collegamento di ciascuna lista regionale con uno o più gruppi di liste provinciali, nonché l'ordine di collocazione delle liste regionali nelle schede di votazione, risultante da sorteggio tenutosi alla presenza dei delegati di cui alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 14 bis, appositamente convocati.

Art. 18 Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

(modificato dall'art. 4, commi 5 e 6, della L.R. 9/59, dall'art. 3 della L.R. 42/81 e sostituito dall'art. 24 della L.R. 7/2005)

1. Nel giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, ciascun ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

a) comunica ai delegati delle liste le definitive determinazioni adottate;

b) stabilisce, mediante sorteggio alla presenza dei delegati delle liste provinciali appositamente convocati, la successione in cui nelle parti prima, oppure terza, della scheda elettorale del collegio sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali validamente presentate nel collegio medesimo, in corrispondenza ai più ampi rettangoli, inseriti nelle parti seconda, oppure quarta, della scheda, in cui sono riportati i contrassegni delle collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista;

c) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, secondo la successione delle liste risultata dal sorteggio. Sono altresì indicati i collegamenti fra le predette liste provinciali e le liste regionali, nonché la successione con cui queste ultime devono essere collocate nella scheda di votazione, secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale regionale. Tale trasmissione serve ai fini della stampa delle schede elettorali del collegio;

d) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo di circoscrizione, alla stampa di un unico manifesto, o, secondo le esigenze di spazio, di più manifesti, con le liste presentate nel collegio ed i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). La successione delle liste nei manifesti è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 1, lettera b). Nell'impostazione grafica dei manifesti devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione. Copie dei manifesti sono inviate ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie di ogni manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

e) provvede, per mezzo dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Nella pubblicazione, devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le liste regionali, con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione.

2. A partire dal giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, provvede:

a) per il tramite dell'autorità designata dal Presidente della Regione, alla stampa di un unico manifesto, con le liste regionali ed i relativi contrassegni, e con l'indicazione del cognome e nome dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Accanto al cognome e nome di ogni capolista deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione". La successione delle liste regionali nel manifesto è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Copie del manifesto sono inviate ai sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio della Regione Siciliana, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

b) alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di tutte le liste regionali validamente presentate, con i rispettivi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita) di ciascun candidato di ogni lista. Deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione" accanto al cognome e nome di ogni capolista delle liste regionali. Nella pubblicazione devono risultare i collegamenti fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali ad esse collegati.

3. L'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e le autonomie locali provvede alla pubblicazione di cui alla lettera e) del comma 1, ed a quella di cui alla lettera b) del comma 2, mediante un'unica edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, entro il termine di giorni cinque. Dispone, quindi, l'invio di un congruo numero della predetta edizione straordinaria ai presidenti dell'Ufficio centrale regionale e degli uffici centrali circoscrizionali,

nonché alle autorità designate dal Presidente della Regione in ciascuna provincia affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 19

(integrato dall'art. 3 della L.R. 44/76)

Con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione (21), i delegati di cui all'articolo 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed al Tribunale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della Pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro l'ottavo giorno antecedente a quello delle elezioni o è *presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni alla costituzione del seggio oppure prima dell'inizio della votazione.*

La cancelleria ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso il Tribunale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del Tribunale stesso, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Note:

(21) *Per le autenticazioni in materia elettorale si rimanda all'art. 49 della L.R. 26/93 che ha recepito l'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche.*

Art. 20

(modificato dall'art. 4, comma 7, della L.R. 9/59 e dall'art. 10 della L.R. 87/75)

Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dall'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del Comune nella cui lista sono iscritti, i comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori *dal quarto giorno* antecedente sino a quello dell'elezione compreso, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale, se non lo abbiano ricevuto; della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino a tutto il giorno delle elezioni, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro munito di speciale contrassegno, nel quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, *dal quarto giorno* antecedente le elezioni, nonchè nel giorno stesso di inizio delle elezioni, almeno dalle ore nove alle ore diciannove, e nel giorno successivo almeno fino alle ore undici.

Art. 21

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 22

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per la affissione;
- 3) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 4) copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, di cui all'ultimo comma dell'art. 18;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;

- 6) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dall'autorità designata dal Presidente della Regione di cui all'art. 18 nel Comune capoluogo della circoscrizione con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;
- 7) due urne del tipo descritto dall'art. 24 destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto;
- 8) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 9) congruo numero di matite copiative per il voto.

Art. 23

(modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 87/75)

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi; sono formate a cura dell'*Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali* (22) con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A ed E (23) allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 16, n. 5. (24)
2. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
3. ----- (*comma abrogato*) (25)

Note:

(22) *Le parole "la Presidenza della Regione" sono state sostituite con le parole "l'Assessorato regionale degli enti locali" per effetto dell'art. 8 della L.R. 28/62, che attribuisce la materia per le operazioni elettorali all'Assessorato regionale degli enti locali. Successivamente l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha sostituito in virtù della L.R. 6/2003 l'Assessorato regionale degli enti locali, per cui la redazione ha ritenuto opportuno modificare la denominazione dell'Assessorato nel testo dell'articolo.*

(23) *Per le caratteristiche della scheda vedi l'art. 3 bis della presente introdotto dalla L.R. 7/2005.*

(24) *Numero abrogato dall'art. 1, lett. b) della L.R. 42/81.*

(25) *Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 87/75.*

Art. 24

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella B allegata alla presente legge, sono forniti dall'*Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali* (26).

Le urne, fornite dalla Presidenza stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

Note:

(26) *Le parole "la Presidenza della Regione" sono state sostituite con le parole "l'Assessorato regionale degli enti locali" per effetto dell'art. 8 della L.R. 28/62, che attribuisce la materia per le operazioni elettorali all'Assessorato regionale degli enti locali. Successivamente l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha sostituito in virtù della L.R. 6/2003 l'Assessorato regionale degli enti locali, per cui la redazione ha ritenuto opportuno modificare la denominazione dell'Assessorato nel testo dell'articolo.*

Art. 25

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la Giunta municipale accerta l'esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli, l'integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni.

Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al rappresentante dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo della circoscrizione perchè, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.

Art. 26

(modificato dall'art. 6 della L.R. 9/70 e integrato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 35/97)

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vicepresidente e di un segretario. Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato nell'ambito del distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice-pretori onorari, e quei cittadini che, a giudizio del primo presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dalla Presidenza della Regione; dagli Assessorati e dall'Assemblea regionale siciliana, dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresì gli appartenenti a Forze Armate in servizio.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Presidente della Regione, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

[Per la medesima tornata elettorale non può essere nominato Presidente di seggio più di un componente del medesimo nucleo familiare o suo parente o affine fino al terzo grado.] (27)

In caso di impedimento del presidente dell'ufficio elettorale che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

L'enumerazione delle categorie, di cui al primo comma, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

----- (comma abrogato) (28)

Note:

(27) *Ai sensi dell'art. 56, comma 24, della L.R. 6/2001 è stato abrogato il comma 1 dell'art. 16, della L.R. 35/97, che aveva introdotto il comma annotato, che pertanto deve intendersi abrogato.*

(28) *Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 9/70. Vedi al riguardo la nuova disciplina prevista dall'art. 1 della L.R. 18/89.*

Art. 27

(modificato dall'art. 6 della L.R. 9/70 e sostituito dall'art. 6 della L.R. 18/89)

Tra il ventiquattresimo ed il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale.

Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti debbono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere elettore del comune;

b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a compilare l'elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo.

Nei comuni articolati in quartieri l'elenco è articolato in settori ad essi corrispondenti.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco o, in caso di comuni articolati in quartieri, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente ai quartieri.

Non raggiungendosi il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina residuale degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Ai nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Art. 28

(integrato dall'art. 16, comma 2, della L.R. 35/97)

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori, residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:

- 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;
- 2) notai;
- 3) impiegati o pensionati dello Stato, dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali;
- 4) ufficiali giudiziari.

Al segretario è corrisposto, dal Comune in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 1.800 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quello che spetta ai funzionari di grado VII dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. (29)

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari, e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale è atto pubblico.

Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado.

Note:

(29) Vedi al riguardo la nuova disciplina prevista dall'art. 1 della L.R. 18/89.

Art. 29

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, sono rimborsate dalla Regione.

Art. 30

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vice-presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 31

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se alcuno degli scrutatori [*effettivi*] non sia presente o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama [*gli scrutatori supplenti in ordine di anzianità ed in mancanza anche di questi*] alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati. (30)

Note:

(30) *Le espressioni tra parentesi devono intendersi abrogate in quanto non compatibili con l'art. 27 della presente.*

Titolo IV

Della votazione

Art. 32

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico.

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parte adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 33

Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale. (31)

Note:

(31) *In ordine ai comizi ed alla propaganda elettorale vedi le disposizioni della Legge 04/04/56, n. 212, recepita dall'art. 2 della L.R. 9/59, nonchè quelle contenute nella Legge 24/04/75, n. 130.*

Art. 34

Possono entrare nella sala delle elezioni gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva ed i candidati nella circoscrizione.

E' assolutamente vietato portare armi e strumenti atti ad offendere.

Art. 35

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze Armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza pubblica.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente, può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della elezione anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 36

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore [*scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed*] (32) appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 6 dell'art. 22.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede [numerate e] (33) firmate e dei documenti, alla forza pubblica.

Note:

(32) *L'art. 6 della L.R. 44/76 ha abolito nelle schede di votazione occorrenti per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonchè la gommatura sul lembo di chiusura.*

(33) *L'art. 6 della L.R. 44/76 ha abolito nelle schede di votazione occorrenti per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonchè la gommatura sul lembo di chiusura.*

Art. 37

Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda e ripone tutte le schede nella stessa cassetta.

Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le ore otto antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 38

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 39 e 40. (34)

Un estratto delle liste degli elettori, quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonchè la copia della Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 18, ultimo comma, devono essere visibilmente affissi nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiari elettore della circoscrizione.

Note:

(34) *Alle eccezioni vanno aggiunte quelle previste dall'art. 50 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, recepito dall'art. 2 della L.R. 9/59, dall'art. 13 della L.R. 87/75, dall'art. 7 della L.R. 44/76 e dall'art. 1 della Legge 15 gennaio 1991, n. 15. In ordine alle modalità della votazione dei degenti in ospedali e case di cura vedi le disposizioni contenute nell'art. 34 del D.P. 3/60, nel testo sostituito dall'articolo unico del D.P. 1/70. Vedi altresì, le disposizioni contenute nell'art. 9 della Legge 23*

aprile 1976, n. 136. In ordine alle modalità della votazione dei detenuti vedi le disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 della Legge 23 aprile 1976, n. 136.

Art. 39

Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione nella quale sono iscritti come elettori, presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 40

I militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune.

Essi possono esercitare il voto in soprannumero agli elettori iscritti nella lista della sezione e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

E' vietato ai militari di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 41

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 42

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna d'identificazione.

In casi di dubbi sulla identità degli elettori decide il presidente a norma dell'articolo 48.

Art. 43

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, [*leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.*] (35)

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, vota, tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica i voti di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 44. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla [*inumidendone la parte gommata*] (36). Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando in ogni caso le modalità ed il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, [*e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata*] (37) e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede [*mancanti dell'appendice*] (38) o prive [*di numero*] (39), di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente o da almeno due scrutatori ed allegate al

processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Note:

(35) *Le parole riportate tra parentesi devono intendersi superate per effetto dell'art. 6 della L.R. 44/76.*

(36) *Le parole riportate tra parentesi devono intendersi superate per effetto dell'art. 6 della L.R. 44/76.*

(37) *Le parole riportate tra parentesi devono intendersi superate per effetto dell'art. 6 della L.R. 44/76.*

(38) *Le parole riportate tra parentesi devono intendersi superate per effetto dell'art. 6 della L.R. 44/76.*

(39) *Le parole riportate tra parentesi devono intendersi superate per effetto dell'art. 6 della L.R. 44/76.*

Art. 44

(modificato dall'art. 12 della L.R. 87/75 e sostituito dall'art. 28 della L.R. 7/92)

1. *Una scheda valida rappresenta un voto di lista.*
2. *L'elettore può manifestare un'unica preferenza, esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.*
3. *Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.*
4. *Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.*
5. *Sono vietati altri segni o indicazioni.*
6. *Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.*
7. *E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.*
8. *Il voto di preferenza per candidato compreso in lista di altro collegio è inefficace.*
9. *Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.*

10. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

Art. 45

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 46

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [*con lo stesso numero di quella deteriorata, nonchè*] (40) col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 43, è annotata la consegna della nuova scheda.

Note:

(40) *Le parole riportate tra parentesi devono intendersi superate per effetto dell'art. 6 della L.R. 44/76.*

Art. 47

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Art. 48

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendo risultare la pronunzia dal verbale, salvo il disposto dell'art. 62, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V

Dello scrutinio

Art. 49

(integrato dall'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 31/51 e dall'art. 4 della L.R. 44/76)

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 47, il presidente, dichiara chiusa la votazione e, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all'art. 40 (41) e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè dal presidente e devono essere chiuse in un piego che sarà sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono ed il piego è immediatamente consegnato o trasmesso *tramite il comune [al pretore del mandamento]* (42) il quale ne rilascia ricevuta;

2) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori, che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza *[appendice o senza il numero o il bollo o]* (43) la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 1, consegnate o trasmesse *[al pretore del mandamento]* (44) .

3) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate e alla formazione di un plico racchiudente le carte relative alle operazioni compiute e a quelle da compiere; all'urna e al plico devono apporsi i sigilli col bollo della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori; indi il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonchè delle firme e dei sigilli.

Compiute le suddette operazioni, il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi; si assicura, a tal fine, che tutte le finestre e gli accessi della sala, tranne uno, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni eventuale apertura fraudolenta, chiudendo poi saldamente dall'esterno l'ultimo accesso e applicandovi gli stessi mezzi precauzionali; affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno può avvicinarsi ad eccezione dei rappresentanti di lista.

Alle ore 8 del giorno successivo il presidente ricostituisce l'ufficio e constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonchè l'integrità dei sigilli, del plico e dell'urna di cui al precedente n. 3.

Note:

(41) *Nel computo vanno inserite anche le schede relative ai soggetti che hanno votato in virtù delle disposizioni normative dell'art. 2 della L.R. 9/59, che recepisce l'art. 50 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, dell'art. 13 della L.R. 87/75, dell'art. 7 della L.R. 44/76 e dell'art. 1 della Legge 1 gennaio 1991, n. 15, che consentono di votare in un seggio diverso da quello di appartenenza.*

(42) *Deve intendersi oggi Corte d'Appello di Palermo.*

(43) *Le parole riportate tra parentesi devono intendersi superate per effetto dell'art. 6 della L.R. 44/76.*

(44) *Deve intendersi oggi Corte d'Appello di Palermo.*

Art. 50

(modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 31/51)

Il presidente procede, quindi, alle operazioni di scrutinio nell'ordine seguente:

1) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente, dalla urna ciascuna scheda e la consegna al presidente; questi enuncia ad alta voce il contrassegno, e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il Segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta, dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed, alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza [*appendice o numero o*] (45) bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 37, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'articolo 53, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con la indicazione, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della Pretura a termini dell'art. 53.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 24.

Note:

(45) *Le parole riportate tra parentesi devono intendersi superate per effetto dell'art. 6 della L.R. 44/76.*

Art. 51

Salve le disposizioni degli articoli 43, 44 e 45 sono nulli i voti quando le schede:

- 1) non siano quelle prescritte dall'art. 23 o non portino il bollo e la firma richiesti dagli articoli 36 e 37;
- 2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificialmente;
- 3) non esprimano il voto per alcuna delle liste nè per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

E' valido il voto se il segno è apposto sul contrassegno di lista anzichè nella casella a fianco di esso.

Art. 52

(modificato dall'art. 1, u.c., della L.R. 31/51)

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa procedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite e le schede già spogliate, la urna contenente le schede non spogliate e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna e tutti i documenti relativi alle operazioni elettorali.

Alla chiusura della cassetta, dell'urna ed alla formazione del piego, si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

La cassetta, l'urna e il piego, insieme col verbale e con le altre carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnato al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 53.

Art. 53

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale il quale deve essere redatto in doppio esemplare firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Il verbale è poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. La adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 50 alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro, alla cancelleria del Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, del piego previsto dal comma precedente, nonchè delle cassette, delle urne, dei pieghi e degli altri documenti di cui agli articoli 50 e 52.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente le liste, indicato nell'art. 49, n. 1, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste da lui vistato in ciascun foglio, ed in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione, al sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni, nella segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente del Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.

Art. 54

(modificato dall'art. 1 della L.R. 9/59, dall'art. 1 della L.R. 37/76 e dall'art. 6, comma 2, della L.R. 7/2005)

Il Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, costituito in ufficio centrale circoscrizionale, a termine dell'art. 16, procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

- 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 53;
- 2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti, scelti dal Presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista.

----- (comma abrogato) (46)

----- (comma abrogato) (47)

----- (comma abrogato) (48)

----- (comma abrogato) (49)

----- (comma abrogato) (50)

Note:

(46) *Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 7/2005.*

(47) *Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 7/2005.*

(48) *Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 7/2005.*

(49) *Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 7/2005.*

(50) *Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 7/2005.*

Art. 55

Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale in conformità dei risultati accertati dall'ufficio medesimo, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 56

L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

E' vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste, sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula, dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo; il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 19, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 57

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Assemblea regionale, nonchè alla autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo della circoscrizione, che la porta a conoscenza del pubblico.

Art. 58

(modificato dall'art. 25 della L.R. 7/2005)

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 54.

3. *Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, è inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale alla segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana, la quale ne rilascia ricevuta.*

4. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 60, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

5. *Il secondo esemplare del verbale, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono depositati nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ovvero della Corte d'appello di Palermo in ragione delle rispettive competenze nell'ambito del procedimento elettorale.*

Art. 59

Il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla Presidenza dell'Assemblea regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando la opzione si procede a sorteggio.

Art. 59 bis Casi di elezioni plurime degli stessi candidati

(introdotto dall'art. 26 della L.R. 7/2005)

1. *Quando uno stesso candidato risulti eletto sia in una lista regionale, sia in una lista provinciale, prevale sempre l'elezione nella lista regionale.*

Art. 60 Surrogazioni di deputati

(sostituito dall'art. 27 della L.R. 7/2005)

1. *Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.*

2. *Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 ter. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella graduatoria regionale ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.*

3. *Ogniqualevolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicché la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.*

4. *Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento.*

Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

5. *Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.*

6. *Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.*

Art. 61

All'Assemblea regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla Segreteria dell'Assemblea regionale entro il termine di venti giorni dalla proclamazione. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.
(51)

Note:

(51) *Con sentenza n. 113 del 24/26 marzo 1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato e per essa al giudice amministrativo giudicare sui ricorsi in materia di operazioni*

elettorali per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale Siciliana direttamente proposti avverso l'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Disposizioni finali

Art. 62

(abrogato dall'art. 1, comma 6, lett. a), della L.R. 22/2007)

Art. 63

E' riservata all'Assemblea regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 64

(Dichiarato incostituzionale con decisione dell'Alta Corte del 16 marzo 1951).

Art. 65

(articolo superato) (52)

Note:

(52) In tema di ripartizione dei seggi cfr. artt. 1 bis e 2 della presente legge.

Art. 66

Col decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione designa l'autorità alla quale sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 18, 22, 25, 57.

Art. 67

(sostituito dall'art. 23 della L.R. 41/96)

Per le violazioni della presente legge si osservano le disposizioni di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 68

(Dichiarato incostituzionale con decisione dell'Alta Corte del 16 marzo 1951).

Disposizioni transitorie

Art. 69

Fino a quando non saranno costituite le Sezioni regionali della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto regionale, le attribuzioni devolute dalla presente legge alla Cassazione e al suo presidente, sono esercitate rispettivamente dalla Corte d'appello di Palermo e dal primo presidente della medesima.

Art. 70

(Articolo superato perchè la norma ha cessato di avere vigore)

Art. 71

(Articolo superato perchè la norma ha cessato di avere vigore)

Art. 72

(Articolo superato perchè la norma ha cessato di avere vigore)

Art. 73

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 31/51)

(Articolo superato perchè la norma ha cessato di avere vigore)

Art. 74

(Articolo superato perchè la norma ha cessato di avere vigore)

Art. 75

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 1951.

RESTIVO

TABELLA A - Modello della scheda della Regione Siciliana [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 22 marzo 1951, n. 12] (53) (54)

Note:

(53) *La tabelle A ed E annotate sono state sostituite con le corrispondenti tabelle allegate alla L.R. 87/75, le quali, a loro volta, sono state sostituite con le tabelle allegate L.R. 42/81 ai sensi dell'art. 6 della stessa. Il modello della scheda di votazione è stato successivamente sostituito con il D.A. Enti Locali, 05/10/92.*

(54) *Per le caratteristiche della scheda vedi l'art. 3 bis della presente introdotto dalla L.R. 7/2005.*

TABELLA B - Bollo della sezione [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 22 marzo 1951, n. 12]

TABELLA C - Modello di urna di vecchio tipo [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 22 marzo 1951, n. 12]

TABELLA D - Modello di urna [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 22 marzo 1951, n. 12]

TABELLA E - Regione Siciliana retro della scheda di cui alla tabella A [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 22 marzo 1951, n. 12] (55) (56)

Note:

(55) *La tabelle A ed E annotate sono state sostituite con le corrispondenti tabelle allegate alla L.R. 87/75, le quali, a loro volta, sono state sostituite con le tabelle allegate L.R. 42/81 ai sensi dell'art. 6 della stessa. Il modello della scheda di votazione è stato successivamente sostituito con il D.A. Enti Locali, 05/10/92.*

(56) *Per le caratteristiche della scheda vedi l'art. 3 bis della presente introdotto dalla L.R. 7/2005.*

Articolo 1. – *Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale*

1. *Il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.*

2. *La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda.*

3. *Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.*

4. *Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale."*

Commento all'articolo 1.

Il principio della contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale è affermato direttamente dallo Statuto della Regione, nel testo vigente. Infatti, così recita l'articolo 9, comma 1, dello Statuto (come sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2): "Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale".

Tale contestualità costituisce un dato strutturale della Forma di governo della Regione siciliana, qual è disciplinata dagli articoli 9 e 10 dello Statuto. Come è noto, i reciproci rapporti fra Presidente della Regione ed Assemblea regionale sono al momento disciplinati dalle disposizioni statutarie secondo il criterio del "*simul stabunt, simul cadent*". Criterio già affermato dal Legislatore costituzionale per le Regioni ordinarie, con la nuova formulazione dell'articolo 126 della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2004, n. 2, relativa ad una proposta di modifica dello Statuto della Regione Calabria, si è attestata su un'interpretazione rigida del predetto criterio del "*simul stabunt, simul cadent*", affermando che esso è derogabile "solo se a livello statutario si operi una scelta istituzionale diversa dalla elezione a suffragio universale e diretto" del Presidente della Regione.

In effetti, l'esigenza di fissare regole precise risponde alla preoccupazione di evitare che, nel corso di una legislatura, all'interno di un'Assemblea legislativa possa formarsi una maggioranza avente un indirizzo diverso, e magari opposto, rispetto all'orientamento politico del candidato eletto direttamente dal Corpo elettorale alla carica di Presidente della Regione. Si tratta di non ammettere quelli che nel linguaggio giornalistico vengono chiamati "ribaltoni", cioè cambi di maggioranza. Se si vuole procedere ad un cambio di maggioranza, ossia ad un mutamento di indirizzo politico, occorre ritornare davanti al Corpo elettorale.

A ben vedere, tuttavia, il predetto argomento non è insuperabile. Infatti, contro ogni possibile tentazione di cambio di maggioranza politica, il Presidente della Regione può usare, o anche soltanto ipotizzare di usare, lo strumento delle dimissioni, che determinerebbero comunque nuove e contestuali elezioni per il Presidente della Regione e per l'Assemblea, come prevede l'articolo 10, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana, nel testo vigente.

Possono venire in considerazione, però, le seguenti altre ipotesi: 1) incompatibilità sopravvenuta, nel caso in cui il Presidente venga ad assumere altra carica incompatibile con il suo ufficio di Presidente della Regione; 2) rimozione; 3) impedimento permanente; 4) morte.

Fare discendere anche da queste ipotesi la conseguenza automatica dello scioglimento dell'Assemblea legislativa è una evidente forzatura: l'Assemblea, organo che ha una sua autonoma legittimazione democratica e che ha un proprio ambito di attribuzioni costituzionalmente garantito, non può essere ridotta alla stregua di appendice del Presidente della Regione, cosicché qualunque fatto inerente alla persona fisica del Presidente della Regione possa travolgerla.

Invero, diversa è la fattispecie della rimozione del Presidente della Regione, che potrebbe essere disposta per atti contrari alla Costituzione, o reiterate e gravi violazioni di legge, o per ragioni di sicurezza nazionale (secondo quanto prevede l'articolo 8 dello Statuto vigente, come modificato

dall'articolo 1 della legge costituzionale n. 2/2001). E' evidente che in tali ipotesi la responsabilità del Presidente si estenderebbe all'intera Giunta regionale.

Sulla base delle considerazioni prima esposte, si comprende perché nel complessivo progetto di riforma dello Statuto che l'Assemblea regionale siciliana ha approvato nella seduta n. 281 del 30 marzo 2005, a larghissima maggioranza (67 voti favorevoli), sia stata prevista una sostanziale modifica dell'articolo 10 dello Statuto. Nelle ipotesi sopra considerate di impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta, si prevede che le funzioni del Presidente della Regione possano essere assunte dal Vicepresidente, fino al termine naturale della Legislatura.

Sempre che l'Assemblea, nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dalla carica del Presidente della Regione, approvi con apposita deliberazione la sostituzione da parte del Vicepresidente.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 1 è stata al centro del dibattito politico, sia durante l'iter parlamentare, sia nella successiva campagna referendaria. Si proponeva, in alternativa al testo approvato, di prevedere due distinte schede di votazione, una per l'elezione del Presidente della Regione, l'altra per l'elezione dei deputati dell'Assemblea. Tale soluzione tendeva a riproporre quanto previsto dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, che, prima in Italia, disciplinò l'elezione diretta del sindaco.

Tuttavia, il modello dell'unica scheda di votazione si è affermato in modo costante nelle leggi elettorali, tanto con riferimento all'elezione degli organi delle regioni (Presidente della Regione e Consiglio regionale), quanto con riferimento all'elezione degli organi di comuni e province.

Per essere più precisi, è prevista una sola scheda di votazione:

a) dalla legge statale 23 febbraio 1995, n. 43, legge elettorale di riferimento per le regioni ordinarie; si veda l'articolo 2;

b) da tutte le leggi elettorali finora approvate dalle regioni in attuazione dell'articolo 122, comma 1, della Costituzione. Si richiama, ad esempio, la legge regionale della Toscana 13 maggio 2004, n. 25; si veda l'articolo 13;

c) dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si vedano: l'articolo 72 per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; l'articolo 74 per le province;

d) dalla legge regionale della stessa Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35; si vedano: l'articolo 2 per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti; l'articolo 3 per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; l'articolo 6 per le province regionali.

La scelta generalizzata del modello dell'unica scheda di votazione ha una sua ragion d'essere. Infatti, nel caso dell'elezione del Presidente della Regione (ma lo stesso discorso vale nel caso di elezione diretta di un sindaco, o di un presidente di provincia), non si tratta soltanto di scegliere una persona, cioè di vagliare le qualità personali dei diversi candidati, ma di scegliere contestualmente un orientamento politico, che il dato candidato esprime in quanto leader riconosciuto di una coalizione politica formalizzata, che compete per il governo della Regione.

L'unica scheda di votazione, così come è disciplinata all'articolo 2 della legge statale n. 43/1995, e conformemente all'articolo 9 della legge regionale siciliana n. 7/2005, rende con immediata evidenza grafica i collegamenti fra ogni candidato alla carica di Presidente della Regione e le liste dei partiti che lo sostengono. Di conseguenza, già guardando la scheda elettorale, l'elettore ha contezza delle coalizioni politiche, o comunque delle liste, che sostengono ciascuno dei diversi candidati alla carica di Presidente della Regione.

Articolo 1 bis. – Sistema elettorale –

1. L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente.
3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.
4. Ottanta seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.
5. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.
6. Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale.
7. Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista.
8. Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne.
9. I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.
10. Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
11. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.
12. Sono proclamati eletti deputati tanti candidati della lista regionale risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero di seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di cinquantaquattro, oltre al Presidente della Regione eletto. I seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti, ammessi all'assegnazione di seggi ai sensi del comma 5 ed attribuiti nei collegi elettorali provinciali, secondo le modalità stabilite all'articolo 2 ter."

Commento.

Questo articolo delinea il sistema elettorale regionale nei suoi aspetti essenziali.

Si tratta di un sistema misto in larga parte proporzionale con un correttivo maggioritario, che mira a garantire una maggioranza stabile, una adeguata rappresentanza alle minoranze ed un certo grado di coesione del sistema partitico. Tendenza alla stabilità di governo e rappresentanza delle minoranze sono, d'altronde, due principi fondamentali ai quali devono essere informate le leggi elettorali regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (si veda l'articolo 4), che dà attuazione all'articolo 122, comma 1, della Costituzione.

Le leggi statali nn. 108/1968 e 43/1995.

Tale sistema elettorale ripropone, con qualche significativa variante, il modello delineato dalla leggi nn. 108/1968 e 43/1995 (quest'ultima cosiddetta "Tatarellum", dal nome del suo ideatore, l'onorevole Giuseppe Tatarella) per le Regioni a statuto ordinario.

Le disposizioni della legge n. 43/1995 sono state ampiamente sperimentate, perché furono applicate in tutte le Regioni ordinarie nelle elezioni regionali del 23 aprile 1995 e del 16 aprile 2000. Hanno avuto applicazione in molte Regioni ordinarie anche nelle ultime elezioni regionali del 3-4 aprile 2005, tenuto conto che soltanto poche Regioni disponevano, per quella data, di una propria legge

elettorale, approvata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione (nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1).

Ciò che è più importante, per ben due volte il Legislatore costituzionale ha indicato la disciplina delle leggi nn. 108/1968 e 43/1995 come sistema elettorale di riferimento: a) con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, in occasione della prima elezione a suffragio universale e diretto dei presidenti delle Giunte regionali delle Regioni a statuto ordinario; b) per quanto direttamente riguarda la Regione siciliana, con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, sempre in via transitoria, per consentire l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione. Infatti, le elezioni regionali siciliane del 24 giugno 2001 si tennero applicando appunto la normativa elettorale recata dalle leggi n. 43/1995 e n. 108/1968.

Ricordiamo, inoltre, che l'articolo 5 della citata legge costituzionale n. 1/1999 prevede che l'applicazione transitoria di tale sistema elettorale permanga nelle Regioni a Statuto ordinario, sin quando queste non adotteranno la propria legge elettorale, ai sensi dell'articolo 122, comma 1 della Costituzione.

Invece, per quanto riguarda la Regione siciliana, le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale n. 2/2001, prevedevano espressamente che il sistema elettorale vigente nelle Regioni a statuto ordinario potesse trovare applicazione in via transitoria limitatamente al "primo rinnovo" dell'Assemblea regionale successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

Ci sono ragioni di natura giuridico-costituzionale che impediscono che la normativa recata dalla legge n. 43/1995 possa essere recepita senza modifiche nell'ordinamento regionale siciliano.

Infatti, l'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana fissa in novanta il numero di deputati di cui si compone l'Assemblea regionale siciliana. Di conseguenza, le disposizioni della legge n. 43/1995 che prevedono la possibilità di aumentare il numero dei seggi di un Consiglio regionale per garantire comunque il formarsi di una maggioranza consiliare almeno pari al 55 % dei seggi di cui si compone il Consiglio, non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento, a Statuto invariato.

Nelle elezioni regionali siciliane del 24 giugno 2001 non c'è stato bisogno di procedere all'aumento del numero dei deputati regionali, essendosi già determinata un'ampia maggioranza parlamentare. Comunque, all'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale n. 2/2001 era previsto che si potesse derogare alla disposizione dell'articolo 3 dello Statuto relativa al numero dei deputati.

L'istruttoria del testo ad opera delle competenti Commissioni.

Questo nuovo articolo 1 bis della legge reg. n. 29/1951 è quello rispetto al quale il lavoro di approfondimento, svolto congiuntamente dalla prima Commissione legislativa "Affari istituzionali" e dalla Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale, è stato più intenso ed ha comportato l'introduzione di rilevanti modifiche rispetto all'impostazione originaria del disegno di legge di riferimento (il numero 850, degli onorevoli Infurna e Crisafulli, presentato il 19 aprile 2004).

Tali modifiche riguardano:

a) il comma 4, perché le due Commissioni riunite hanno stabilito di aumentare il numero dei deputati da eleggere in ragione proporzionale nei collegi provinciali, fissandolo in ottanta (nel disegno di legge n. 850 questo numero era invece fissato in settantadue deputati, corrispondenti all'80 % della composizione dell'Assemblea regionale, come stabilito all'articolo 1 della legge n. 43/1995);

b) il comma 8, laddove, nel rispetto della disposizione dell'articolo 3 dello Statuto relativa alla finalità di "conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi", le due Commissioni riunite hanno deciso che tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista "secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne";

c) il comma 9, perché le due Commissioni riunite hanno stabilito la regola che tutti i candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate;

d) il comma 12, in cui viene meglio precisato che gli otto candidati della lista regionale più votata sono proclamati eletti soltanto se la loro elezione è necessaria affinché si formi una maggioranza parlamentare di 54 seggi e, comunque, possono essere eletti in numero variabile, in relazione ai seggi già ottenuti dalle liste aderenti alla coalizione di maggioranza nei collegi provinciali, fino alla concorrenza del predetto limite complessivo di 54 seggi (senza considerare nel computo il seggio attribuito al Presidente della Regione).

Nel disegno di legge n. 850, il comma 9 dell'articolo 2 contemplava il caso in cui, pur attribuendo tutti i seggi da assegnare con sistema maggioritario, non fosse possibile garantire "la formazione di una maggioranza in seno all'Assemblea regionale". In tale ipotesi, era previsto che tutti i seggi da assegnare con sistema maggioritario fossero comunque dati alla coalizione più votata. Il Presidente della Regione eletto, ancorché non sostenuto da una maggioranza predeterminata, avrebbe dovuto provare lo stesso a governare. Questa situazione "anomala", determinata dalla mancanza di un chiaro esito politico delle elezioni, era comunque destinata ad avere termine, con due possibili esiti: l'Assemblea avrebbe potuto approvare una mozione di sfiducia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto; oppure, il Presidente della Regione, constatata l'impossibilità di attuare il proprio programma di governo, avrebbe potuto presentare le dimissioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2, dello Statuto medesimo. Nell'uno e nell'altro caso, si sarebbe arrivati a nuove elezioni. Una conclusione perfettamente logica e conforme alle regole democratiche, tenuto conto che le precedenti elezioni, determinando l'elezione di un Presidente della Regione espressione di una minoranza, non avevano realizzato il loro scopo.

Nella relazione ad disegno di legge n. 850, la necessità di attribuire comunque la quota di seggi da assegnare con sistema maggioritario, era così spiegata: "Ipotizzare soluzioni diverse, che contemplassero un riparto interamente proporzionale dei seggi, farebbe correre il rischio di assecondare tendenze non virtuose. Infatti, alcune forze politiche, consapevoli di non potere ottenere il consenso della maggioranza degli elettori, potrebbero deliberatamente puntare a frammentare il voto, impedendo il coagularsi di coalizioni maggioritarie. Il loro obiettivo potrebbe essere appunto quello di un riparto interamente proporzionale, che garantirebbe loro una quota di seggi, per quanto piccola possa essere. Ciò sarebbe contrario all'interesse generale, che vuole che il sistema regionale sia governato" (si vedano le pagine 5 e 6 della relazione).

Le due Commissioni riunite hanno ritenuto di non prevedere alcuna disposizione espressa per l'ipotesi di impossibilità di pervenire ad una maggioranza numerica in Assemblea (caso che può verificarsi quando i seggi ottenuti dalla coalizione vincente nei collegi provinciali siano in numero inferiore a 37). Tuttavia, dalla formulazione del comma 12, è chiaro che vanno attribuiti gli otto seggi da assegnare con sistema maggioritario ai candidati della lista regionale. Tale conclusione è confermata dalla disposizione del comma 3, lettera a), dell'articolo 2 ter (introdotto dall'articolo 7 della legge reg. n. 7/2005).

Sistema elettorale misto, prevalentemente proporzionale, con correttivo maggioritario.

Come si è già detto, la legge elettorale siciliana combina proporzionale e maggioritario, ma introduce sensibili differenze rispetto alla disciplina della legge n. 43/1995, riguardo: al rapporto tra seggi assegnati con il proporzionale e quelli assegnati con il maggioritario; al modo di funzionamento del premio di maggioranza; al metodo proporzionale adottato; al recupero dei resti; alla soglia di sbarramento.

La parte proporzionale del sistema opera sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi provinciali, con soglia di sbarramento al 5% su base regionale. I seggi assegnati con metodo proporzionale sono 80 sui 90 di cui si compone l'Assemblea, quindi quasi il 90% contro l'80% previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 43/1995. La parte maggioritaria funziona, invece, sulla base di liste regionali composte di nove candidati, incluso il capolista che è il candidato alla Presidenza della Regione (comma 6). I seggi assegnati con il maggioritario sono al massimo 8, sui 90 di cui si compone l'Assemblea, quindi circa il 10% contro il 20% previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995. Due seggi sono, infine, assegnati uno al candidato Presidente eletto, ed un altro a quello che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore al primo.

Le due “parti” (proporzionale e maggioritaria) sono tra di loro strettamente connesse, poiché ciascuna lista regionale deve essere collegata ad almeno un gruppo di liste provinciali (si veda l’articolo 1 ter.); ciò è conforme a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995. Vediamo di approfondire le modalità di ripartizione dei 90 seggi di cui si compone l’Assemblea (art. 3 dello Statuto).

Ottanta seggi sono assegnati con sistema proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali (nove, quante le province regionali – commi 2, 3 e 4). Il metodo adottato è quello del quoziente elettorale puro (per determinare il quoziente elettorale circoscrizionale si divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste che non hanno superato lo sbarramento, per il numero dei seggi spettanti al collegio) e dei più alti resti, con recupero dei resti a livello dei collegi provinciali (si vedano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 bis, introdotto dall’articolo 6 della legge reg. n. 7/2005). Il sistema vigente per le Regioni a statuto ordinario prevede, invece, per l’attribuzione dell’80% dei seggi con metodo proporzionale, la formula del quoziente rettificato + 1, cioè aumentato di una unità (per determinare il quoziente elettorale circoscrizionale si divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali nel collegio per il numero dei seggi spettanti al collegio + 1) con recupero dei resti a livello regionale (si vedano gli articoli 1 e 15 della legge n. 108/1968).

La scelta della formula elettorale non è indifferente, perché ciascuna formula produce effetti diversi sotto il profilo della proporzionalità; in particolare, la formula del quoziente elettorale puro, adottata dalla legge siciliana, è più proporzionale di quella del quoziente rettificato, adottata dalla legge elettorale per le Regioni ordinarie, perché ha una soglia “implicita” (cioè il numero di voti minimo per ottenere un seggio) più bassa.

Requisito minimo di rappresentatività.

E’ prevista una soglia di sbarramento del 5% (comma 5). Non sono, pertanto, ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che hanno ottenuto, a livello regionale, una somma di voti inferiore al 5% del totale regionale dei voti validi espressi. I voti riportati da tali liste non vengono computati ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale (si veda il comma 3 dell’articolo 2 bis.). Si tratta di una soglia “esplicita”, cioè fissata per legge, che rientra tra quella congerie di strumenti (ampiezza delle circoscrizioni, la formula elettorale proporzionale adottata, etc.) utilizzati per correggere il sistema proporzionale allo scopo di ridurre la frammentazione della rappresentanza ed il numero dei partiti rappresentati in Parlamento.

A questo riguardo è opportuno ricordare che pure la legge n. 43/1995 prevede, all’articolo 7, una soglia di sbarramento, fissata al 3 % sul piano regionale, ma che non ha effetto per le liste collegate ad una lista regionale che raggiunga il cinque per cento del totale dei voti validi. La conseguenza pratica è che per tutte le liste aderenti alle maggiori coalizioni è come se non ci fosse alcuna soglia di sbarramento.

Questa caratteristica della normativa statale va esaminata contestualmente alle altre disposizioni tradizionalmente contenute nella legge n. 108/1968 (articolo 15), relative al recupero dei resti in sede di Collegio unico regionale, per l’attribuzione dei seggi che non si sono potuti assegnare nei collegi provinciali per insufficienza di quoziente.

L’effetto combinato della possibilità di eludere la soglia di sbarramento per le liste coalizzate, e del recupero dei resti in sede di Collegio unico regionale, è inevitabilmente quello della frammentazione della rappresentanza parlamentare. Ciò spiega perché il Legislatore regionale siciliano, valutando come arginare il fenomeno della frammentazione della rappresentanza, abbia deciso di applicare una soglia di sbarramento secca.

Seggi attribuiti con sistema maggioritario.

Per tornare alla legge elettorale siciliana, una volta assegnati gli ottanta seggi nei collegi provinciali, restano da attribuire dieci seggi.

Due seggi sono assegnati, rispettivamente: al capolista della lista regionale più votata, cioè quella del Presidente della Regione risultato eletto; e al capolista della lista regionale che ottiene un numero di voti immediatamente inferiore a quelli ottenuti dalla lista regionale più votata. Il primo sarà, di diritto, Presidente della Regione e deputato regionale; il secondo sarà, di diritto, soltanto deputato regionale (commi 10 e 11).

Otto seggi, infine, sono attribuiti con sistema maggioritario. Possono essere assegnati ai candidati della lista regionale più votata, cioè quella il cui capolista è stato eletto Presidente della Regione, ma entro il limite del raggiungimento di 54 seggi a favore della coalizione vincente. Una volta raggiunta tale maggioranza numerica, i seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti tra i gruppi di liste di minoranza (cioè quelle non collegate al Presidente eletto) sulla base del totale dei voti validi conseguito a livello regionale da ciascun gruppo, sempre che abbia superato lo sbarramento del 5% (comma 12; si vedano pure il comma 4 e seguenti dell'articolo 2 ter, introdotto dall'articolo 7 della legge reg. n. 7/2005).

Come nella legge n. 43/1995, anche nella legge elettorale siciliana la quota di seggi da assegnare con sistema maggioritario opera sotto forma di premio di maggioranza a favore della coalizione vincente.

Ci sono però due rilevanti differenze. Nella disciplina prevista dalla legge n. 43/1995 metà dei candidati della lista regionale più votata (in numero corrispondente al 10 % dei seggi spettanti al Consiglio regionale) sono eletti comunque. Nella legge elettorale siciliana, il premio di maggioranza è eventuale: viene dato se e nella misura in cui serve ad integrare la maggioranza di 54 seggi voluta dal Legislatore. Ciò comporta che, eccettuato il capolista che viene eletto alla carica di Presidente della Regione, nessun altro candidato della lista regionale più votata ha garantita l'elezione.

Va chiarito, inoltre, che il limite di 54 seggi vale esclusivamente con riferimento a questa quota di otto seggi da attribuire con sistema maggioritario. Viceversa, non ci sono limiti con riferimento agli ottanta seggi da assegnare con metodo proporzionale nei collegi provinciali. In linea teorica, potrebbero andare pure tutti ad una stessa coalizione se il libero voto degli elettori portasse a questo esito.

La maggioranza parlamentare.

Un'altra differenza riguarda la garanzia del raggiungimento della maggioranza prevista dal Legislatore, che è assicurata dalla legge statutale n. 43/1995, e non anche dalle legge elettorale siciliana.

La legge n. 43/1995 garantisce il raggiungimento di una maggioranza pari al 60 % dei seggi del Consiglio regionale (equivalenti a 54 seggi, per l'ARS), qualora la lista regionale più votata abbia ottenuto una cifra elettorale pari o superiore al 40 % del totale dei voti validi espressi (si veda l'articolo 15 della legge n. 108/1968, come integrato dall'articolo 3 della legge n. 43/1995). Se invece la cifra elettorale della lista regionale più votata sia inferiore al 40 % del totale dei voti validi espressi, viene comunque garantita una maggioranza pari al 55 % dei seggi del Consiglio regionale (equivalenti a 49 seggi, per l'ARS). Per ottenere le maggioranze volute dal Legislatore si procede, nei due casi considerati, non soltanto all'elezione di tutti i restanti candidati della lista regionale più votata, ma anche all'eventuale aumento del numero dei componenti del Consiglio regionale che fosse a tal fine necessario.

Ad esempio, nelle elezioni regionali del 23 aprile 1995, si rese necessario aumentare la composizione del Consiglio delle seguenti Regioni a statuto ordinario: Lombardia (+ 10 seggi); Veneto (+ 4 seggi); Liguria (+5 seggi); Lazio (+ 2 seggi); Puglia (+ 2 seggi); Calabria (+ 2 seggi).

In tutti e sei i casi richiamati di aumento del numero dei consiglieri, si tenga conto che alle coalizioni vincenti era già stata assegnata per intero la quota di seggi da attribuire con sistema maggioritario (che, per la legge n. 43/1995, è pari al 20 % del totale dei seggi di cui si compone il Consiglio regionale).

Nella disciplina elettorale siciliana, invece, l'obiettivo che il premio mira a far raggiungere è sempre il 60% dei seggi (54 su 90); però non c'è la certezza matematica di raggiungerlo, perché, come si è detto, il numero dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana è fisso e soltanto con legge costituzionale, cioè dello stesso rango dello Statuto, potrebbe essere modificato.

Per riassumere, si possono verificare le seguenti ipotesi:

- a) se la coalizione collegata al Presidente eletto ottiene nei collegi provinciali (cioè con il sistema proporzionale) un numero di seggi pari o superiore a 54, non saranno eletti candidati della lista regionale, tranne il capolista che è il Presidente eletto che di diritto è deputato; ma gli otto seggi saranno distribuiti tra le liste di minoranza sulla base del totale dei voti validi conseguiti a livello regionale da ciascun gruppo di liste, sempre che abbia superato lo sbarramento del 5%;
- b) se la coalizione collegata al Presidente eletto ottiene nei collegi provinciali un numero di seggi tra 46 e 53, risulterà eletto un numero di componenti della lista regionale che consente alla maggioranza di ottenere 54 seggi in Assemblea, più il seggio del Presidente eletto deputato di diritto; i seggi eventualmente residui saranno distribuiti alle minoranze;
- c) se la coalizione collegata al Presidente eletto ottiene nei collegi provinciali un numero di seggi tra 37 e 45, risulteranno eletti tutti e otto i componenti della lista regionale, più il seggio del Presidente eletto deputato di diritto, e la coalizione vincente avrà comunque garantita la maggioranza di almeno 46 seggi;
- d) se, infine, la coalizione collegata al Presidente eletto ottiene nei collegi provinciali un numero di seggi inferiore a 37, in considerazione delle disposizioni di cui agli artt.1 bis, c.12 e 2 ter, c.3, lett.a), si ritiene che gli otto seggi della lista regionale debbano essere tutti attribuiti, oltre il seggio spettante al candidato Presidente eletto, anche se ciò non consentirà alla coalizione vincente di disporre di una maggioranza assoluta in Aula (46 seggi). In questo caso, come si è detto, si aprirà la strada o a un governo di minoranza, sempre guidato dal Presidente eletto, o a nuove elezioni, per effetto dell'approvazione di una mozione di sfiducia o delle dimissioni del Presidente della Regione (si veda l'articolo 10, commi 1 e 2, dello Statuto). Anche alla luce dei lavori preparatori, non sembra infatti sostenibile la tesi dell'integrale assegnazione di tutti i seggi, compresi quelli del "listino", con criterio proporzionale, nella considerazione che comunque il premio non assicurerebbe una maggioranza in Aula

Articolo 1 ter. – Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali –

1. La presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali.

2. Più gruppi di liste concorrenti nei collegi provinciali possono coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un candidato comune alla carica di Presidente della Regione, che è il capolista di una comune lista regionale. Il legame che intercorre tra i diversi gruppi di liste provinciali e la comune lista regionale è esplicitato attraverso reciproche dichiarazioni di collegamento, che sono valide soltanto se concordanti.

3. Quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata. "

Commento

Questo articolo ha un'importanza cruciale nella filosofia complessiva della riforma elettorale. Il meccanismo del necessario collegamento tra i gruppi di liste provinciali e le liste regionali è indispensabile per consentire la formazione di una maggioranza nell'Assemblea regionale, che sia numericamente adeguata, e quindi potenzialmente stabile, e, nel contempo, in sintonia politica con il Presidente della Regione eletto direttamente dal Corpo elettorale regionale.

Mentre il comma 2 riguarda le coalizioni, il comma 1 contempla la possibilità che una lista regionale sia espressione di un solo gruppo di liste provinciali. Ipotesi che si può concretamente verificare quando un partito intenda presentarsi nella competizione elettorale in posizione autonoma rispetto alle coalizioni esistenti. In questo caso, però, la legge richiede che tale gruppo comprenda "liste validamente presentate con il medesimo contrassegno" nella maggioranza dei collegi provinciali (almeno cinque, su un totale di nove).

Una lista regionale che venisse presentata senza la prescritta dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali avente i requisiti di cui al comma 1, incorrerebbe nella sanzione della nullità.

Ai fini della legge, per "coalizione" deve intendersi il collegamento formalmente dichiarato fra più gruppi di liste che si presentano separatamente nei collegi provinciali (ciascuno, con un proprio contrassegno), ed un'unica lista regionale, il cui capolista è il candidato alla carica di Presidente della Regione che tutti i predetti gruppi di liste riconoscono come proprio. Nella formulazione del comma 2, viene appunto definito "candidato comune", nel senso che accomuna i diversi gruppi di liste partecipanti alla coalizione.

Si noti che la posizione del capolista, candidato alla carica di Presidente della Regione, è sempre distinta da quella degli altri candidati della lista regionale. Si vedano, ad esempio, i commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 1 bis (introdotto dall'articolo 2 della legge reg. n. 7/2005).

Il Legislatore regionale, per perseguire l'obiettivo della governabilità, ha inteso favorire la formazione di due grandi coalizioni fra loro alternative. Dal punto di vista di un partito, il vantaggio di fare parte della coalizione più votata in ambito regionale consiste, oltre che nell'elezione del proprio candidato alla carica di Presidente della Regione, nel fatto che tutti, o una parte, dei candidati della lista regionale con cui si è collegati possono essere eletti con la quota di seggi da assegnare con sistema maggioritario, entro il limite di 54 seggi di cui al comma 12 dell'articolo 1 bis (introdotto dall'articolo 2 della legge reg. n. 7/2005). Il premio di maggioranza per la coalizione vincente, che può arrivare fino a otto seggi (oltre a quello attribuito al Presidente della Regione), è tutt'altro che trascurabile.

Ma anche la coalizione alternativa, collegata alla seconda lista più votata in ambito regionale, ha avuto un concreto riconoscimento dal Legislatore regionale, con la previsione che il capolista venga comunque eletto deputato (comma 11 dell'articolo 1 bis).

La disposizione del comma 3 dell'articolo 1 ter esplicita gli effetti del collegamento. In linea teorica, considerato che ogni elettore dispone di due voti, uno per la scelta di un candidato alla carica di Presidente della Regione (che è capolista di una lista regionale), ed un altro voto per la scelta di una lista provinciale fra quelle concorrenti nel collegio, si potrebbe pensare che il collegamento rilevi soltanto per quanto riguarda il primo voto, relativo al candidato Presidente con la sua lista regionale.

Invece, il collegamento può avere rilevanza pure con riferimento all'altro voto, quello per la scelta di una lista provinciale. Così, infatti, recita il comma 3: “quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata”.

Tale disposizione ripropone, con mere varianti lessicali, la disposizione dell'articolo 2, ultimo comma, ultimo periodo, della legge statutale n. 43/1995.

Articolo 1 quater. – *Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione –*

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente della Regione gli elettori che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di deputato regionale. L'atto di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni."

Commento

L'articolo 1 quater richiede per i candidati alla carica di Presidente della Regione la sussistenza degli stessi requisiti che sono necessari per essere eletti alla carica di deputato regionale.

Al riguardo viene in considerazione, in primo luogo, l'articolo 7 della legge reg. n. 29/1951, come modificato dall'articolo 2 della legge reg. 29 dicembre 1975, n. 87. I requisiti richiesti sono: a) avere la cittadinanza italiana; b) avere compiuto ventuno anni di età nel giorno fissato per la votazione; c) essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione. Per quanto riguarda il requisito sub c), l'espressione "elettori" che figura nel testo dell'articolo 7 della legge reg. n. 29/1951 non potrebbe intendersi altrimenti. A conferma si può comunque richiamare la disposizione del comma 13, lettera c), dell'articolo 14 bis (introdotto dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005), che, fra i documenti richiesti per la presentazione delle liste regionali, prevede i "certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana".

La nuova legge elettorale ha previsto che, tanto i candidati alla carica di Presidente della Regione, quanto i candidati alla carica di deputato regionale, siano tenuti a dichiarare, nel medesimo atto in cui accettano la candidatura, di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità "previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni".

Oltre all'articolo 1 quater, si vedano al riguardo le disposizioni:

- a) del comma 13, lettere a) e b), dell'articolo 14 bis, con riferimento alla presentazione delle liste regionali;
- b) del comma 3, lettera c), dell'articolo 15, con riferimento alla presentazione delle liste provinciali;
- c) del comma 7, lettere a) e b), dell'articolo 16 bis, per quanto riguarda l'esame delle liste provinciali da parte dei competenti uffici centrali circoscrizionali;
- d) del comma 4, lettere a), c) e d), dell'articolo 17 ter, per quanto riguarda l'esame delle liste regionali da parte dell'Ufficio centrale regionale.

L'istituto della "non candidabilità" fu introdotto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale".

Per comprenderne la natura è opportuno un rapido confronto con i tradizionali istituti della ineleggibilità e della incompatibilità, che vengono in considerazione in materia di disciplina dell'elettorato passivo (cioè del diritto di accedere alle cariche elettive).

Le cause di ineleggibilità sono stabilite dal Legislatore per tutelare la libertà del voto. Si vuole evitare che una persona, che è già titolare di determinate cariche o uffici, possa godere di una posizione di indebito vantaggio nella competizione elettorale. Le cause di ineleggibilità, pertanto, hanno rilevanza fin dal momento della presentazione della candidatura. Se rilevate in un momento successivo determinano la nullità dell'elezione.

Tuttavia, le stesse cause di ineleggibilità possono essere rimosse se, a seguito di dimissioni, o altra causa, la persona che intende candidarsi cessa per tempo dalla titolarità della carica o dell'ufficio che costituisce motivo della ineleggibilità medesima.

Le cause di incompatibilità, invece, sono stabilite dal Legislatore per affermare esigenze di buon andamento dell'amministrazione e di buon governo. I valori costituzionali di riferimento sono quelli richiamati all'articolo 97, comma 1, della Costituzione: "il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione". In concreto, il problema della eventuale incompatibilità si pone quando una stessa persona cumuli più funzioni (titolarità di più cariche elettive, a diversi livelli di

rappresentanza, o di cariche elettive e di funzioni di governo). Si tratta allora di valutare se l'esercizio di più funzioni da parte di una stessa persona non vada a detrimento dell'esigenza che ciascuna funzione, in relazione alla sua rilevanza ed alle responsabilità che comporta, venga assolta al meglio. Tale valutazione è rimessa esclusivamente al Legislatore. Tra le cause di incompatibilità codificate ricordiamo, ad esempio, quelle stabilite direttamente dallo Statuto della Regione siciliana: "l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle due Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo" (si veda l'articolo 3 dello Statuto, come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2).

Quando si verifica una situazione di incompatibilità, perché il titolare di una carica elettiva o di governo viene ad assumere, in successione di tempo, un'altra carica che la legge prevede espressamente come incompatibile con quella in precedenza ricoperta, si lascia all'interessato un breve lasso di tempo per dichiarare per quale fra le due cariche intenda optare.

Ad esempio, per quanto riguarda la Camera dei deputati, il procedimento per la valutazione delle incompatibilità è precisamente regolamentato. Spetta ad un apposito organo, la Giunta per le elezioni della Camera, una volta conclusa la fase istruttoria, comunicare al Presidente della Camera le "delibere di incompatibilità". Il Presidente "invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili". Trascorso inutilmente tale termine, "il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza" (si veda l'articolo 17, comma 2, del Regolamento interno della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati). Quando il deputato renda la dichiarazione nei termini, "l'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile" (si veda l'articolo 17, comma 3, del predetto Regolamento interno).

Per quanto riguarda l'Assemblea regionale siciliana, l'organo interno cui compete la fase istruttoria è la Commissione per la verifica dei poteri. Tuttavia, la posizione dei deputati dell'A.R.S. per questo aspetto non è assimilabile a quella dei parlamentari nazionali, in quanto, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, è riservato alle Camere il giudizio "dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità". Invece, con riferimento alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità riguardanti deputati dell'A.R.S., chiunque ne abbia titolo può adire l'Autorità giudiziaria competente e può accedere alla giurisdizione direttamente, senza attendere il previo pronunciamento dell'Assemblea regionale siciliana. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, il principio della tutela giurisdizionale in materia di ineleggibilità e di incompatibilità si applica in tutte le Regioni, a prescindere dal fatto che si tratta di regioni a statuto speciale o di regioni ordinarie.

Fatti questi cenni ai tradizionali istituti della ineleggibilità e della incompatibilità, si può comprendere come il relativamente nuovo istituto della "incandidabilità" riguardi una fattispecie diversa.

Si tratta di una "forma di incapacità elettorale passiva" stabilita per le persone che hanno riportato condanne definitive per determinate tipologie di reato (precisamente individuate), o nei confronti delle quali il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (si veda l'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, "Disposizioni contro la mafia", come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646).

Oltre alle fattispecie più gravi di reato indicate all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, l'incandidabilità discende da una condanna definitiva per uno dei seguenti delitti contro la pubblica amministrazione: peculato (art. 314 Codice penale); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C. p.); malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis C. p.); corruzione per un atto di ufficio (art. 318 C. p.); corruzione per un atto contrario ai doveri

d'ufficio (art. 319 C. p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C. p.); corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 C. p.). Per i predetti delitti contro la pubblica amministrazione, la non candidabilità consegue alla condanna definitiva, a prescindere dall'entità della pena alla quale la persona è stata condannata.

Invece, in linea generale, "non possono essere candidati" coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (si veda l'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge n. 55/1990 e successive modificazioni).

Per tutti gli effetti dell'articolo 15 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale, cioè l'applicazione della pena su richiesta, a seguito del cosiddetto "patteggiamento", è equiparata a condanna (si veda l'articolo 15, comma 1-bis, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni).

Quando, ad elezione avvenuta, si accerti che per l'eletto sussisteva una condizione di non candidabilità, le conseguenze sono disciplinate nello stesso modo della fattispecie della ineleggibilità. L'eventuale elezione o nomina di chi versa in condizioni di incandidabilità è nulla (efficacia ex tunc, cioè come se l'elezione o la nomina non fossero mai avvenute). Si veda il comma 4 del citato articolo 15 della legge n. 55 del 1990 e successive modifiche.

Durante l'esame del disegno di legge di riforma elettorale fu posta una questione di grande rilevanza nella prima Commissione legislativa "Affari istituzionali". Fu chiesto se la normativa di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 potesse considerarsi ancora vigente e non fosse stata, invece, abrogata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

In effetti, il predetto Testo Unico reca una nuova disciplina della materia, recando, all'articolo 58, disposizioni sulle "cause ostative alla candidatura", e all'articolo 59, disposizioni sulla "sospensione e decadenza di diritto". Inoltre, all'articolo 274, comma 1, lettera p), prevede l'abrogazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Dopo attenta disamina, è prevalsa la tesi secondo cui le disposizioni dell'articolo 15 della legge n. 55/1990 devono considerarsi tuttora vigenti per i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, così come per i consiglieri regionali, di tutte le Regioni in genere.

Tale conclusione si basa sulle seguenti considerazioni di diritto.

1) l'articolo 58 del Testo unico degli Enti locali riguarda le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale (si veda il comma 1);

2) la stessa disposizione dell'articolo 274, comma 1, lettera p), del predetto Testo Unico, invero formulata in modo non felice, reca la dicitura "salvo ... i consiglieri regionali";

3) sono state sistematicamente applicate, pure nel corso della corrente tredicesima legislatura dell'Assemblea regionale siciliana, le disposizioni sulla sospensione di diritto dalla carica dei deputati per i quali sussistono le condizioni previste al comma 4-bis, della legge n. 55/1990, introdotto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, con il conseguente ricorso a deputati supplenti per mantenere integra la composizione dell'Assemblea;

4) l'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, che, come si è detto, reca disposizioni di principio in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione, ribadisce che sono "fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità".

(Nel senso della perdurante vigenza di tale norma per i consiglieri e gli amministratori regionali, vedi anche Corte di cassazione, I sez.civile, sent. n. 17020/2003)

Secondo la nuova legge elettorale siciliana, l'eventuale sussistenza di condizioni ostative alla candidabilità può essere rilevata pure d'ufficio, rispettivamente dai singoli Uffici centrali circoscrizionali (che – come è noto – sono costituiti presso le sedi dei Tribunali dei comuni capoluogo di circoscrizione) per quanto riguarda i candidati delle liste presentate nei collegi provinciali, e dall'Ufficio centrale regionale (costituito presso la sede della Corte d'Appello di Palermo) per quanto riguarda i candidati delle liste regionali.

Articolo 2. – *Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione –*

1. Il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio elettorale provinciale viene calcolato dividendo per ottanta la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

2. Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai collegi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai collegi relativi alle province con maggiore cifra di popolazione legale residente."

2. In sede di prima applicazione della presente legge, tenuto conto dei dati del censimento del 21 ottobre 2001, la ripartizione dei seggi fra i collegi elettorali provinciali è quella risultante dalla allegata Tabella, che costituisce parte integrante della presente legge.

Commento

L'articolo 2 si occupa della distribuzione dei seggi fra i diversi collegi provinciali. L'individuazione del numero delle circoscrizioni è, infatti, effettuata all'articolo 1 bis, commi 2 e 3; qui viene stabilito che le circoscrizioni, e quindi i collegi elettorali, coincidono con le province regionali. I collegi sono, pertanto, soggetti alle stesse variazioni (in aumento o in diminuzione) cui possono essere soggette queste ultime.

Notiamo al riguardo una differenza sostanziale, frutto dell'evoluzione storico - politica, rispetto alla vecchia legge elettorale; quest'ultima, all'articolo 2, commi 1 e 2, stabiliva in nove le circoscrizioni, e quindi i collegi elettorali, e per individuarle faceva riferimento ai Comuni capoluogo di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani. Mancava, cioè, ogni riferimento alle province; uno dei temi dominanti della politica di quei tempi era, infatti, proprio quello della soppressione delle province e degli organi ed enti pubblici che ne derivavano, cioè i Prefetti, visti come una delle espressioni del centralismo statale che tendeva a comprimere l'autonomia regionale. Lo stesso articolo 15 dello Statuto siciliano, d'altronde, al comma 1 prevede espressamente la soppressione delle "circoscrizioni provinciali e degli organi ed enti pubblici che ne derivano". L'attuazione di questa norma con un apposito disegno di legge, che cancellava le province e dunque i Prefetti, approvato dall'Assemblea regionale il 24 febbraio 1951, fu occasione di dure battaglie politiche e giuridico - legislative. La disposizione, impugnata dal Commissario dello Stato e annullata dall'Alta Corte con sentenza del 31 aprile 1951, diede luogo ad un aspro conflitto tra Governo nazionale ed Assemblea regionale.

Negli anni successivi la questione si è fortemente ridimensionata, perdendo quel ruolo centrale che aveva avuto nei primi anni dell'autonomia, sino ad essere del tutto superata. Ciò è oggi testimoniato anche dal fatto che il progetto del nuovo Statuto siciliano all'esame del Parlamento nazionale, all'articolo 15 delinea un articolazione amministrativo - territoriale, secondo principi di sussidiarietà e decentramento, di cui le province sono parte integrante.

La disposizione del comma 1 dell'articolo 2 disciplina ora le modalità di riparto degli 80 seggi assegnati con metodo proporzionale fra i 9 collegi elettorali provinciali, in proporzione alla popolazione legale residente. Il metodo adottato è quello dei quozienti interi e dei più alti resti; si divide per 80 la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento, e il quoziente così ottenuto, trascurando la parte frazionaria, indica il numero minimo di popolazione residente che fa assegnare un seggio in prima battuta; a ciascun collegio sono, infatti, assegnati (comma 2) tanti seggi quante volte il quoziente suddetto è ricompreso nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. I seggi eventualmente rimanenti saranno assegnati ai collegi per i quali quest'ultima divisione ha dato i più alti resti, e in caso di parità, a quelli che hanno la maggiore cifra di popolazione legale residente.

Ricordiamo che il criterio del riparto dei seggi fra i collegi in proporzione alla popolazione residente, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, è espressamente affermato in due

articoli della Costituzione (articolo 56, per le circoscrizioni della Camera, e articolo 57, per la ripartizione dei seggi del Senato tra le Regioni, da ultimo modificati dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, per tenere conto della circoscrizione elettorale estero).

Il comma 3, infine, si preoccupa di garantire l'immediata applicazione della legge e, per la sua prima applicazione, provvede a ripartire gli 80 seggi tra i diversi collegi provinciali, sulla base dei dati del censimento della popolazione del 21 ottobre 2001. I risultati di tale operazione sono riportati in una tabella allegata alla legge, di seguito riportata.

Assemblea Regionale Siciliana: Riparto di 80 seggi.

4.968.991 : 80 = 62.112 (quoziente)

Provincia	Popolazione	Quoziente	Resto	Seggi
Agrigento	448.053	7	13.269	7
Caltanissetta	274.035	4	25.587	4
Catania	1.054.778	16	60.986	17
Enna	177.200	2	52.976	3
Messina	662.450	10	41.330	11
Palermo	1.235.923	19	55.795	20
Ragusa	295.264	4	46.816	5
Siracusa	396.167	6	23.495	6
Trapani	425.121	6	52.449	7
<i>Totale</i>	4.968.991	74		80

I dati adottati per effettuare questa ripartizione sono quelli risultanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, recante "Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 aprile 2003, n. 81. Il regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione era stato emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276. A tal proposito ricordiamo che il censimento ufficiale della popolazione avviene con cadenza decennale per espressa previsione normativa.

Articolo 2 bis. – Elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale –

1. Definiti gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 54, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, un estratto di verbale attestante:

a) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista regionale nell'ambito del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima nelle singole sezioni del collegio.

In attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1 ter, si includono nel computo i voti validamente espressi per liste provinciali collegate a quella lista regionale in tutti i casi in cui le schede di votazione non rechino espressa indicazione di voto per alcuna lista regionale;

b) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista provinciale concorrente nel collegio;

c) il totale dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali concorrenti nel collegio.

2. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra regionale dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali e, quindi, la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste. Effettuate le predette operazioni, verifica se vi siano gruppi di liste da escludere dal riparto dei seggi ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 bis. Comunica, quindi, agli uffici centrali circoscrizionali le liste provinciali non ammesse al riparto.

3. Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio medesimo ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista.

5. Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio. A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste con la maggiore cifra elettorale. Qualora anche le cifre elettorali siano identiche, il seggio viene attribuito per sorteggio.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all'assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

7. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati.

8. Un estratto del verbale attestante tutte le operazioni effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale viene trasmesso a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale.

Seguono quindi gli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 57 e 58."

Commento

L'articolo 2 bis ha particolare rilevanza, perché disciplina le modalità di elezione di ben ottanta deputati, cioè quasi il novanta per cento della composizione dell'Assemblea regionale. A differenza di quanto previsto dall'articolo 54 prima della riforma, gli uffici centrali circoscrizionali non possono procedere immediatamente all'attribuzione dei seggi dei collegi provinciali di rispettiva competenza. Occorre, infatti, un momento di verifica, in sede regionale, per accertare quali gruppi di liste sono ammessi all'assegnazione dei seggi perché la loro cifra elettorale regionale integra il requisito di rappresentatività stabilito al comma 5 dell'articolo 1 bis, e quali gruppi di liste vanno invece esclusi in quanto privi di tale requisito. Di conseguenza, definiti gli adempimenti di

competenza, ogni ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere all'Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte d'Appello di Palermo, un estratto di verbale contenente i dati necessari affinché l'Ufficio centrale regionale medesimo possa effettuare la verifica di cui al comma 2 del presente articolo.

Viene precisato che l'estratto di verbale va trasmesso "a mezzo di corriere speciale"; ciò denota la volontà del Legislatore regionale di ridurre quanto più è possibile i tempi occorrenti per il materiale trasferimento dei documenti da un ufficio all'altro. Si intende che nulla vieta che, per accelerare i tempi, i medesimi dati vengano pure trasmessi tramite tecnologie informatiche e telematiche. Ma soltanto il testo cartaceo dell'estratto di verbale, redatto a termini di legge e debitamente sottoscritto, fa fede.

Per quanto riguarda i contenuti dell'estratto di verbale, i dati da riportare ai sensi, rispettivamente, delle lettere a), b) e c), del comma 1, servono per finalità diverse.

I voti espressi per le liste regionali, presi in considerazione alla lettera a), sono tutti rilevanti ai fini della individuazione della lista regionale più votata e quindi dell'elezione del suo capolista alla carica di Presidente della Regione. Con riferimento a questa fattispecie, la soglia di sbarramento è ininfluenza.

I voti espressi per le liste provinciali, presi in considerazione alla lettera b), sono invece quelli che devono essere oggetto di immediata verifica da parte dell'Ufficio centrale regionale, perché a questi si applica la disposizione sulla soglia di sbarramento.

I dati di cui alla lettera c) servono soltanto per agevolare le operazioni dell'Ufficio centrale regionale; infatti, sommando la cifra dei voti validi espressi nei nove collegi provinciali, si ottiene rapidamente "la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste". La percentuale del cinque per cento va calcolata rispetto a tale somma regionale. Viene così quantificato l'ammontare di voti che costituisce il requisito minimo di rappresentatività per essere ammessi all'assegnazione dei seggi (si veda il combinato disposto del comma 5 dell'articolo 1 bis e del comma 2 dell'articolo 2 bis).

Per maggiore chiarezza, valga il seguente esempio matematico. Ipotizziamo che il totale regionale dei voti validi espressi sia 2.500.000. Questo totale si determina con riferimento ai voti dati alle liste provinciali, secondo quanto attestato dagli estratti dei verbali dei nove uffici centrali circoscrizionali, per la parte di cui alla lettera c).

Il 5 % di 2.500.000 è 125.000. Ciò comporta che sono esclusi dall'assegnazione di seggi tutti i gruppi di liste con una cifra elettorale regionale inferiore a 125.000 voti.

Nell'ultimo periodo del comma 2 è previsto che l'Ufficio centrale regionale "comunica, quindi, agli uffici centrali circoscrizionali le liste provinciali non ammesse al riparto". In questo caso l'espressione "comunica" è volutamente vaga, nel senso che può essere intesa come comprensiva sia di una prima comunicazione immediata resa in modo informale, sia di una successiva comunicazione ufficiale, espressa nelle debite forme. E' evidente l'esigenza di attivare immediatamente le modalità di comunicazione più veloci, onde consentire agli uffici centrali circoscrizionali di proseguire nei loro adempimenti.

Nella disposizione del comma 3 si precisa che i voti delle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi non rilevano ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale.

Ciò è pacifico. Comunque, in senso conforme, si richiama una pronuncia del Consiglio di Stato, resa in Adunanza Plenaria, relativa all'articolo 7 della legge statutale n. 43/1995.

Con sentenza n. 13 del 10 luglio 1997, il Consiglio di Stato ha precisato che: "l'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, con l'istituzione dello sbarramento del 3 per cento per le liste minori, ha tolto ogni possibilità che le stesse siano assegnatarie di seggi, sia nella sede circoscrizionale, sia nel collegio unico regionale; pertanto i voti riportati dalle liste che non hanno superato lo sbarramento del 3 per cento non vanno computati ai fini della determinazione del quoziente elettorale regionale per l'assegnazione, in sede di collegio unico regionale, dei voti residuati non assegnati in sede circoscrizionale".

Si tenga conto che l'irrelevanza dei voti delle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale, è l'unico criterio che, da un punto di vista logico-matematico, è coerente con il sistema di utilizzazione dei resti adottato.

Infatti, una volta stabilito che i seggi che non si possono attribuire per insufficienza di quoziente sono assegnati alle liste che, nello stesso collegio provinciale considerato, hanno i resti più alti (comma 5), non si può prescindere dal fatto che ad ogni resto non può corrispondere mai più di un seggio.

Qualora, per determinare il quoziente elettorale circoscrizionale, si tenesse conto di tutti i voti validi espressi, e non già soltanto dei voti delle liste che hanno superato la soglia di sbarramento regionale, l'effetto sarebbe quello di rendere più alto il quoziente elettorale e pertanto più seggi finirebbero per essere attribuiti sulla base dei più alti resti. Ma, tenuto conto che viene in considerazione un solo resto per ogni lista che partecipa al riparto di seggi, i resti potrebbero essere in numero inferiore rispetto ai seggi che restano da assegnare.

La regola della irrilevanza dei voti delle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale, è tanto più necessaria perché altrimenti ci si potrebbe trovare nell'impossibilità di assegnare alcuni seggi.

La disposizione del comma 4 dell'articolo 2 bis dimostra che il metodo di riparto adottato è quello del quoziente elettorale puro. Al riguardo si rinvia a quanto detto in precedenza, quando si sono descritte le caratteristiche del sistema elettorale.

Per quanto concerne l'utilizzo dei resti, la legge statutale 17 febbraio 1968, n. 108, prevede, all'articolo 15, che tutti i seggi che non si possono assegnare nei collegi provinciali, per insufficienza di quoziente o di candidati, vengano attribuiti in un collegio unico regionale, in proporzione alle cifre regionali dei voti residuati.

L'esperienza dimostra che, quando il sistema elettorale prevede il recupero dei resti in ambito regionale, gli esiti dell'attribuzione dei seggi nel collegio unico regionale sono del tutto casuali e possono portare a sovrastimare la rappresentanza di una provincia, a danno di altre. I collegi provinciali di minori dimensioni demografiche sono quelli più a rischio di vedere ridotta la propria rappresentanza.

Consapevole di questo problema, evidenziato già nella relazione al disegno di legge n. 850, il Legislatore regionale siciliano ha espresso la chiara volontà di garantire l'esatta corrispondenza fra rappresentanza e popolazione residente in ciascuna provincia. Pertanto, ha ripristinato il criterio dell'utilizzo dei resti in ambito provinciale: ai sensi della disposizione del comma 5 del presente articolo 2 bis, i seggi che non si possono attribuire per insufficienza di quoziente vanno alle liste che, negli stessi collegi provinciali, hanno i più alti resti. Per questo aspetto, viene riproposta la normativa dell'articolo 54 della legge reg. n. 29/1951, come si è già detto sempre applicata alle elezioni regionali in Sicilia, con la sola eccezione delle elezioni regionali del 2001 in cui si applicò il sistema elettorale delle Regioni a statuto ordinario.

Il comma 6 contiene una innovazione significativa rispetto alla normativa precedente alla riforma: ai fini della determinazione della graduatoria dei candidati di ciascuna lista, viene ora stabilito che "a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista".

L'articolo 54, ultimo comma, della legge reg. n. 29/1951 prevedeva, invece, che, a parità di cifre individuali, prevalesse il candidato più anziano di età.

La disposizione del comma 7 dell'articolo 2 bis, nella sostanza, è una riscrittura dell'articolo 55 della legge reg. n. 29/1951.

Nel successivo comma 8 sono richiamati gli articoli 57 e 58 della legge reg. n. 29/1951. Il primo riguarda la comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati. L'articolo 58 prevede che un esemplare del verbale di ogni ufficio centrale circoscrizionale venga trasmesso alla segreteria dell'Assemblea regionale siciliana, per i successivi adempimenti della Commissione per la verifica dei poteri.

Articolo 2 ter. – Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale –

1. L'Ufficio centrale regionale, definiti gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 2 bis, determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. In caso di parità di cifre elettorali, prevale la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi.

2. Proclama, quindi, eletti:

a) alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della predetta lista regionale risultata più votata;

b) alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

3. L'Ufficio centrale regionale, una volta ricevuti gli estratti dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali trasmessi ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 bis, verifica quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata, sommando i seggi ottenuti dai predetti gruppi nei collegi elettorali provinciali. Procedo poi nel modo seguente:

a) se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a cinquantaquattro, proclama eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere cinquantaquattro seggi. Gli eventuali seggi che residuano sono attribuiti con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo;

b) se il numero complessivo dei predetti seggi è già pari o superiore a cinquantaquattro, attribuisce tutti i seggi che residuano con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo.

4. I seggi che non vengono attribuiti a candidati dalla lista regionale più votata sono ripartiti fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali.

5. A tal fine l'Ufficio centrale regionale procede alla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale risultata più votata, con esclusione di 47 dei gruppi non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. Per cifra elettorale regionale di un gruppo si intende la somma regionale dei voti validi ottenuti dalle liste di quel gruppo, presenti con identico contrassegno nei singoli collegi provinciali. Divide poi il totale per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce ad ogni gruppo di liste partecipante al riparto tanti seggi quante volte il predetto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale del gruppo medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi con la maggiore cifra elettorale regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si procede a sorteggio.

6. Nel limite di seggi cui ciascun gruppo di liste ha diritto ai sensi delle disposizioni del comma 5, l'Ufficio centrale regionale individua in quali collegi elettorali provinciali i seggi vanno assegnati. A tal fine si determina preliminarmente la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste ammesso al riparto. Tale graduatoria si basa sui voti residuati. Per voti residuati si intendono:

a) i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente nei collegi elettorali provinciali in cui concorrevano;

b) i voti che rimangono ad una lista, detratti quelli necessari per integrare uno o più quozienti nel collegio elettorale provinciale in cui concorreva.

7. La predetta graduatoria regionale si ottiene, per ciascun collegio elettorale provinciale, moltiplicando per cento la cifra dei voti residuati ottenuti dalla lista del gruppo in quel collegio e dividendo il prodotto per il relativo quoziente elettorale circoscrizionale. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola. I seggi sono attribuiti seguendo tale graduatoria, in ordine decrescente.

8. *Qualora vengano in considerazione liste provinciali che non hanno voti residuati, perché sono serviti ad ottenere un seggio con i maggiori resti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 bis, tali liste sono poste alla fine della graduatoria regionale del gruppo di appartenenza. Per determinare l'ordine di collocazione di queste liste provinciali nella graduatoria, si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista provinciale considerata e si divide il prodotto per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste concorrenti nel collegio provinciale di riferimento, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria regionale del gruppo di appartenenza in ordine decrescente, tenendo conto anche dei primi due numeri risultati dopo la virgola.*

9. *Ogniquale volta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio, la graduatoria regionale del gruppo scorre e si passa al collegio che nell'ordine della graduatoria segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.*

10. *L'Ufficio centrale regionale procede poi all'assegnazione dei seggi nel modo seguente:*

a) si considera la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste cui spettano seggi, determinata ai sensi delle disposizioni dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo;

b) si attribuiscono i seggi ad un gruppo per volta, a partire da quello che ha la maggiore cifra elettorale regionale e si prosegue in ordine decrescente di cifra elettorale. A parità di cifre elettorali regionali, l'ordine di precedenza è determinato per sorteggio;

c) entro il limite di seggi che devono essere assegnati a ciascun gruppo, si individua un numero corrispondente di liste provinciali appartenenti al gruppo medesimo, secondo l'ordine risultante dalla rispettiva graduatoria regionale;

d) ad ogni lista provinciale così individuata si assegna un seggio;

e) qualora in un collegio in cui dovrebbe essere assegnato un seggio, la lista del gruppo considerato abbia esaurito i candidati disponibili, il seggio viene attribuito ad altra lista provinciale nel collegio che, secondo la graduatoria regionale del gruppo, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio con le modalità di cui al presente comma.

11. *Esaurite le operazioni di cui al comma 10, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto un candidato per ciascuna lista provinciale cui sono stati assegnati seggi. I candidati di cui viene proclamata l'elezione sono individuati secondo la graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.*

12. *Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 2 bis, si deve redigere il processo verbale in duplice esemplare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 58. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 57, relativamente alla comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati."*

Commento

La denominazione della rubrica, "Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale", adotta la stessa formulazione che si rinviene nell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di principio in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione.

Al comma 1 viene precisata la successione temporale degli adempimenti di competenza dell'Ufficio centrale regionale: l'Ufficio determina "quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale", dopo che ha definito gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 2 bis, cioè dopo che ha verificato quali gruppi di liste provinciali raggiungono il requisito minimo di rappresentatività stabilito al comma 5 dell'articolo 1 bis e pertanto sono ammessi all'attribuzione di seggi nei collegi.

Come si è già detto, la disposizione del comma 5 dell'articolo 1 bis riguarda esclusivamente i voti espressi per liste provinciali. Invece, i voti espressi per i candidati alla carica di Presidente della Regione (il cui cognome e nome è riportato a caratteri di stampa nelle scheda di votazione), e quindi

per le liste regionali di cui sono capilista, sono tutti rilevanti. Nessun voto dato ad un candidato alla carica di Presidente della Regione viene escluso dal computo. Anzi, per effetto della disposizione del comma 3 dell'articolo 1 ter, possono venire computati – come voti espressi per candidati presidenti – pure voti dati dagli elettori a liste provinciali che poi vengono escluse dal riparto di seggi nel collegio, perché il loro gruppo non supera la soglia di sbarramento regionale. Si veda, in questo senso, il comma 1, lettera a), dell'articolo 2 bis.

Viene proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione, nonché di deputato regionale, il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi. Vale la regola della maggioranza relativa, nel senso che prevale la lista regionale che ottenga anche soltanto un voto in più di ogni altra lista regionale concorrente. Si tratta infatti di un meccanismo maggioritario a turno unico: “*first pass the post*”, come si è soliti dire negli Stati Uniti.

In linea teorica, potrebbe determinarsi il caso che le due liste regionali più votate abbiano lo stesso numero di voti (parità di cifra elettorale). In tale ipotesi si considera la somma dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste provinciali rispettivamente collegati con ciascuna lista regionale. Ciò significa che si misura il consenso ottenuto dalle coalizioni politiche che esprimono le due liste regionali più votate. Si noti che questa verifica va fatta con riferimento ai voti espressi per le liste provinciali e, per questo limitato effetto, vanno conteggiati pure i voti conseguiti da eventuali liste provinciali non ammesse al riparto dei seggi nei collegi, ma pur sempre collegate con una delle due liste regionali risultate più votate. Pertanto per questa particolare fattispecie la soglia di sbarramento regionale non opera e ciò è logico perché qui non rileva il fine di contenere la frammentazione della rappresentanza.

Nell'ipotesi teorica di “parità di cifre elettorali”, prevale dunque “la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi” (comma 1).

Viene proclamato eletto alla carica di deputato pure il capolista della seconda lista regionale più votata (si veda il comma 2, lettera b). Si tratta di una disposizione che dimostra il favore del Legislatore regionale nei confronti di un sistema tendenzialmente bipolare, in cui due coalizioni politiche, fra loro alternative, si misurano per il governo della Regione.

Il comma 3 disciplina le modalità di attribuzione dei restanti otto seggi.

Il Legislatore regionale ha quantificato in cinquantaquattro (60 % del totale) la quota di seggi che occorre raggiungere perché si presuma realizzato l'obiettivo della formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale. Come si è già detto, il predetto limite di 54 seggi opera soltanto agli effetti dell'attribuzione degli otto seggi da assegnare con sistema maggioritario. Non opera, invece, con riferimento ai seggi che la coalizione collegata con la lista regionale più votata abbia conseguito nei nove collegi provinciali: questi, secondo le libere determinazioni degli elettori, potrebbero essere già in numero maggiore di 54.

Di conseguenza, la prima verifica che l'Ufficio centrale regionale compie è quella di determinare “quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata” (comma 3).

Qualora il numero complessivo dei predetti seggi sia pari, o superiore, a cinquantaquattro (comma 3, lettera b), non viene attribuito alcun seggio a candidati della lista regionale, ma tutta la quota di otto seggi da assegnare con sistema maggioritario va ai “gruppi di liste non collegati” alla lista regionale più votata (si veda il comma 4), ai fini di un riequilibrio della composizione dell'Assemblea regionale che assicuri adeguata rappresentanza pure alle forze politiche di minoranza.

Si noti che l'emendamento del Governo denominato “3 R”, approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004, recava, al comma 9, una disposizione transitoria che prevedeva “l'attribuzione integrale ed automatica di tutti i seggi della lista regionale del Presidente della Regione eletto”.

Tale disposizione, divenuta l'articolo 35 del testo della riforma elettorale, fu impugnata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con la seguente motivazione: “Invero il ricorso

alla lista regionale non può che essere eventuale, al solo fine di consentire al Presidente una stabile maggioranza nell'organo legislativo. La norma appare snaturare la funzione e la *ratio* stessa della lista regionale trasformandola in un ulteriore premio ad una maggioranza già esistente e consolidata dai risultati conseguiti nelle liste provinciali” (si veda il ricorso per questione di legittimità costituzionale, iscritto al numero 84 del Registro dei ricorsi per l'anno 2004).

L'omessa pubblicazione dell'articolo 35 conferma, quindi, che il sistema elettorale disciplinato dalla legge regionale n. 7/2005 non contempla un premio di maggioranza che scatta sempre e comunque, ma si limita a destinare una limitata quota di seggi (otto) per perseguire l'obiettivo della formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale. La lista regionale è lo strumento tecnico per tale finalità.

La formulazione del comma 3, lettera a), potrebbe ingenerare equivoci in chi non tenesse conto che questa disposizione riguarda esclusivamente le modalità di attribuzione degli otto seggi da assegnare con sistema maggioritario, mentre non ha alcun effetto sugli ottanta seggi assegnati con metodo proporzionale nei nove collegi provinciali, per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 2 bis.

Come si è già rilevato in sede di commento dell' 1 bis della legge reg. n.29/1951, può accadere che l'obiettivo di una maggioranza di 54 seggi non venga raggiunto.

Dovrebbe essere pacifico che vanno proclamati eletti tutti gli otto candidati della lista regionale più votata in tutti i casi in cui la coalizione collegata al Presidente eletto ottenga nei collegi provinciali un numero di seggi inferiore, o pari, a 46.

Infatti, il mancato raggiungimento dell'obiettivo massimo (la stabile maggioranza, nei termini numerici quantificati dal Legislatore), non può revocare in dubbio che la governabilità è assunta come un valore dall'ordinamento e pertanto vanno privilegiate le interpretazioni tendenti a dare comunque più forza ad una maggioranza sprovvista di adeguata base parlamentare.

La disposizione del comma 5 disciplina le modalità di riparto dei seggi del listino eventualmente non utilizzati spettanti alle minoranze (“gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale risultata più votata”). Viene precisato che restano esclusi i gruppi non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis.

I commi 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo 2 ter sono stati così riformulati da un emendamento tecnico, denominato 7.1 R, presentato dalla Commissione ed approvato nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004.

Nei commi 6 e 7 viene stabilito che la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste provinciali deve basarsi in primo luogo sui voti residuati: si assume come criterio per valutare la cifra dei voti residuati di una lista, l'incidenza percentuale che questa cifra ha rispetto al quoziente elettorale circoscrizionale del collegio provinciale in cui la lista concorreva. In altri termini, il meccanismo risponde alla domanda: quanto mancava perché il resto considerato integrasse il quoziente?

Il criterio dei voti residuati, tuttavia, nel caso della legge elettorale regionale siciliana si può usare fino ad un certo punto. Infatti, tenuto conto che si prevede uno sbarramento regionale commisurato al 5 % del totale regionale dei voti validi e quindi si riduce il numero dei gruppi di liste che possono accedere alla rappresentanza, e considerato altresì che i resti vengono utilizzati negli stessi collegi provinciali (ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 bis), potrebbe verificarsi il caso che in molti collegi provinciali le liste non abbiano più voti residuati, perché questi sono già stati utilizzati per ottenere un seggio con i più alti resti.

Di conseguenza, il meccanismo dei voti residuati non può essere l'unico criterio considerato. Va applicato soltanto laddove ci sono liste provinciali che hanno ancora resti inutilizzati.

Il comma 8 introduce un ulteriore criterio, che vale in tutti i casi in cui “vengano in considerazione liste provinciali che non hanno voti residuati, perché sono serviti ad ottenere un seggio con i maggiori resti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 bis”.

Questo secondo criterio, già previsto nel testo del disegno di legge esitato per l'Aula dalle competenti Commissioni, serve per individuare il collegio provinciale in cui le liste del gruppo

considerato hanno ottenuto il miglior risultato, rispetto al totale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse al riparto dei seggi nel medesimo collegio di riferimento.

A questo scopo si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista provinciale considerata e si divide il prodotto per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste concorrenti nel collegio provinciale di riferimento, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

Per riassumere, la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste provinciali va determinata inserendo prima le liste dei collegi provinciali che hanno ancora resti inutilizzati (in applicazione dei commi 6 e 7), e poi le liste dei collegi provinciali prive di resti (in applicazione del comma 8).

Una volta definite le predette graduatorie regionali, è possibile assegnare ai gruppi di liste di minoranza gli eventuali seggi residui loro spettanti, ai sensi delle disposizioni dei commi 4 e 5.

Si veda, al riguardo, il comma 10.

Al comma 9 viene precisato che ogni qualvolta si attinga alla graduatoria regionale, questa scorre, in modo che, se devono essere attribuite più seggi con il medesimo meccanismo, questi siano assegnati ciascuno in un diverso collegio provinciale (la stessa regola è affermata al comma 3 dell'articolo 60, per le surrogazioni di deputati).

E' opportuno evidenziare che le graduatorie regionali così formulate non sono previste esclusivamente nel contesto della normativa dell'articolo 2 ter, per quanto concerne l'eventuale attribuzione ai gruppi di minoranza di quei seggi che non vengono assegnati ai candidati della lista regionale perché la maggioranza ha già raggiunto la quota di 54 seggi.

Le predette graduatorie regionali hanno una rilevanza generale: infatti, possono essere utilizzate durante il corso della Legislatura per tutti i gruppi di liste, senza distinzioni fra maggioranza e minoranza, nei casi previsti dall'articolo 60 (come sostituito dall'articolo 27 della legge reg. n. 7/2005), quando occorra assegnare un seggio resosi vacante, a seguito delle dimissioni di un deputato, o altra causa che lo riguardi.

Per quanto attiene al richiamo degli articoli 57 e 58 della legge reg. n. 29/1951, contenuto nel comma 12, si rinvia a quanto detto a proposito del comma 8 dell'articolo 2 bis.

Articolo 3. – *Modalità di esercizio del diritto di voto* –

1. *L'esercizio del voto è un dovere civico.*

2. *L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale.*

3. *Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, a questo scopo riportata nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima.*

4. *Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Qualora l'elettore segni sia il cognome e nome del capolista, sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si intende validamente espresso.*

5. *L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. In questo caso entrambi i voti si intendono validamente espressi.*

6. *Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore.*

7. *Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto."*

Commento.

Il comma 1 si limita ad affermare che l'esercizio del voto è un dovere civico. In questo contesto è stato omesso il riferimento agli altri principi costituzionali in materia (universalità, personalità, segretezza e libertà del voto) affermati dall'articolo 48 della Costituzione. Al riguardo vengono in considerazione altri articoli della legge: si vedano le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, per quanto concerne l'elezione del Presidente della Regione, e dell'articolo 1 bis, comma 1, per quanto concerne l'elezione dell'Assemblea regionale.

Al comma 2 si coglie, invece, una sensibile differenza rispetto alla previgente normativa; quest'ultima, infatti, si occupava soltanto dell'elezione dell'Assemblea regionale e dunque prevedeva un voto di lista, con facoltà di attribuire preferenze nell'ambito della lista votata. Il comma 2 dell'articolo 3 come oggi modificato tiene conto del fatto che, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana, si deve eleggere, a suffragio universale e diretto, anche il Presidente della Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 dello Statuto. Per tale motivo la norma prevede che l'elettore dispone di due voti, uno per la scelta della lista regionale, e dunque del candidato Presidente della Regione che di quella lista è il capolista, ed un altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nei collegi provinciali, ai fini dell'elezione dell'Assemblea.

I voti sono, dunque, due, ma la scheda elettorale è unica, come è previsto anche per le Regioni a Statuto ordinario dalla legge n. 43 del 1995, all'articolo 2. In proposito si rinvia a quanto detto in sede di commento dell'articolo 1, comma 2.

Durante il dibattito che accompagnò l'iter parlamentare di approvazione della legge si discusse sull'opportunità di prevedere due schede distinte, una per l'elezione del Presidente della Regione ed un'altra per l'elezione dell'Assemblea. Gli assertori della soluzione delle due schede sostenevano che in tal modo si sarebbe maggiormente rispettata la libertà dell'elettore, al quale sarebbe stata lasciata la scelta se votare per tutti e due gli organi da eleggere (Presidente della Regione ed Assemblea regionale) o invece per uno solo di essi.

Per essere più precisi, la normativa approvata consente agli elettori di votare soltanto per un candidato alla carica di Presidente della Regione e di non esprimere il voto per alcuna lista provinciale. Non consente, invece, di votare esclusivamente per una lista che concorre nel collegio provinciale e di non esprimere il voto per alcun candidato alla carica di Presidente della Regione.

La soluzione adottata dal Legislatore regionale, la scheda unica e i due voti, è funzionale all'obiettivo che la legge persegue: far sì che il Presidente della Regione eletto abbia una

maggioranza parlamentare in Aula. A tal fine, come si è visto, l'articolo 1 ter (introdotto dall'articolo 3 della legge reg n. 7/2005), prevede l'obbligo di collegamento tra una lista regionale ed almeno un gruppo di liste provinciali, e, all'ultimo comma, stabilisce la regola che, in caso di mancato voto per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si estende alla lista regionale collegata. Ricordiamo che, ai sensi del comma 1, lettera "a" dell'articolo 2 bis, (introdotto dall'articolo 6 della legge reg n. 7/2005), questo meccanismo di estensione ad una lista regionale dei voti espressi soltanto per liste provinciali collegate con la lista regionale medesima, riguarda anche i voti eventualmente dati a liste provinciali escluse dall'attribuzione di seggi perché il loro gruppo non ha superato la soglia di sbarramento regionale. Pertanto, in considerazione di queste norme, la scelta della scheda unica è apparsa quasi obbligata, perché quella che meglio consentiva di rendere, anche visivamente, il collegamento tra liste regionali e provinciali.

La libertà dell'elettore è garantita dalla disposizione del comma 5 che prevede la possibilità del cosiddetto "voto disgiunto", nel senso che l'elettore può anche votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro, ed in questo caso entrambe i voti s'intendono validamente espressi.

L'elettore, inoltre, ai sensi del comma 3, nell'ambito della lista provinciale prescelta, ha la facoltà di esprimere una preferenza scrivendo nella scheda di votazione il cognome, ed eventualmente anche il nome, di uno dei candidati ricompresi nella lista.

Il comma 4 disciplina le modalità di voto per la lista regionale, precisando che si può validamente votare segnando il nome del capolista, o il simbolo della lista, ovvero sia l'uno che l'altro.

I commi 6 e 7 si occupano, rispettivamente, della chiarezza e certezza nonché della libertà e segretezza del voto.

Il comma 6 prevede, infatti, l'annullamento delle schede che comunque non consentano di individuare con certezza la scelta dell'elettore; è questo il caso in cui l'elettore voti più liste regionali, cioè più candidati alla carica di Presidente della Regione, fra loro alternativi.

Il comma 7 dispone, invece, la nullità dei voti contenuti in schede che contengano segni che facciano ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Rammentiamo che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, la giurisdizione in materia di elezioni regionali è ripartita tra giudice amministrativo (T.A.R. e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), che ha competenza per le controversie in materia di operazioni elettorali, attinenti cioè alla regolarità del procedimento elettorale (dal momento immediatamente successivo alla convocazione dei comizi, sino alla proclamazione degli eletti), e giudice ordinario, al quale spetta di conoscere e giudicare delle questioni attinenti a "eleggibilità e decadenza"; cioè di tutto quanto attiene alla disciplina del diritto di elettorato passivo e quindi delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità.

Tale riparto di giurisdizione in materia elettorale è rimasto confermato nel tempo. Sotto questo profilo, non ha recato sostanziali novità la legge 21 luglio 2000, n. 205, recante "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

Articolo 3 bis. – Caratteristiche della scheda di votazione –

1. La scheda di votazione è suddivisa in quattro parti:

a) la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato;

b) la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale. Quando la lista regionale è espressione di una coalizione fra più gruppi di liste provinciali il contrassegno può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta.

Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il predetto gruppo di liste provinciali;

c) la terza e la quarta parte della scheda elettorale hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda.

2. In caso di necessità, la scheda elettorale può essere ampliata, introducendo le parti quinta e sesta, ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

3. Quando più gruppi di liste provinciali risultino collegati con una stessa lista regionale, tutti i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali coalizzate sono riportati nella prima, ovvero nella terza parte della scheda, verticalmente uno di seguito all'altro, mentre nella seconda ovvero nella quarta parte della scheda, sono affiancati da un unico più ampio rettangolo in cui sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale.

4. La collocazione progressiva nella scheda di votazione dei più ampi rettangoli riferiti ai capolista delle liste regionali con i relativi contrassegni, viene definita dall'Ufficio centrale regionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste. Parimenti, la successione in cui nelle corrispondenti prima, ovvero terza parte della scheda elettorale sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i contrassegni delle liste provinciali collegate alle predette liste regionali, viene definita, per ciascun collegio, dal competente Ufficio centrale circoscrizionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste."

Commento .

L'articolo 3 bis stabilisce le caratteristiche della scheda di votazione.

Per la disciplina di questa fattispecie, viene in considerazione pure il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 268 del 24 ottobre 2005, con cui è stato approvato il modello della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale; in particolare, la Tabella A, allegata al predetto decreto presidenziale, contiene il modello della parte interna della scheda di votazione. Il decreto presidenziale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana del 18 novembre 2005, n. 49.

Al comma 1 dell'articolo 3 bis viene stabilito che "la scheda di votazione è suddivisa in quattro parti".

Iniziando da sinistra, nella prima parte della scheda sono riprodotti "verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale" (comma 1, lettera "a"). All'interno del rettangolo che lo contiene, il contrassegno di ogni lista provinciale è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato della lista.

In corrispondenza ai contrassegni delle liste provinciali che figurano nella prima parte della scheda, sono riportati – nella seconda parte della scheda – in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e

nome dei capilista delle liste regionali collegate (comma 1, lettera “b”). Anche il cognome e nome di ciascun capolista di lista regionale sono contenuti in un rettangolo, al cui interno, a destra del nome del capolista è inserito il contrassegno della medesima lista regionale.

La terza e la quarta parte della scheda hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda (comma 1, lettera “c”).

Se una lista regionale è collegata ad una sola lista provinciale, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere la predetta lista (comma 1, lettera “b”, ultimo periodo).

Il comma 3 si riferisce alle coalizioni, cioè al caso in cui più liste provinciali che concorrono nel collegio risultino collegate ad una stessa lista regionale. In tale ipotesi la scheda deve rendere visivamente il dato del collegamento, in modo che gli elettori ne abbiano contezza. A tal fine, tutti i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali che fanno parte di una stessa coalizione sono riportati nella prima, oppure nella terza parte della scheda, “verticalmente uno di seguito all’altro”, mentre nella seconda, oppure nella quarta parte della scheda, sono affiancati da un unico più ampio rettangolo in cui sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale.

Nel caso di coalizioni, il contrassegno della lista regionale “può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta” (comma 1, lettera “b”).

Va evidenziato che il Legislatore regionale siciliano prevedendo come unica soluzione alternativa per il contrassegno quella dell’insieme grafico “contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta”, ha implicitamente escluso che la lista regionale, invece di essere contrassegnata da un simbolo unico (con le caratteristiche prima descritte), possa essere affiancata dai simboli di tutte le liste provinciali collegate.

La legge non fissa un numero massimo di liste provinciali che possono collegarsi ad una stessa lista regionale. Sotto il profilo strettamente tecnico, il modello di scheda di votazione per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario prevede che la scheda possa contenere, “verticalmente uno di seguito all’altro”, fino ad un massimo di nove contrassegni.

Tale limite di nove contrassegni è stato mantenuto nel decreto del Presidente della Regione siciliana n. 268/2005 prima citato. Nella descrizione della “Tabella A” è chiaramente indicato che: “I contrassegni riprodotti in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove”. Se, quindi, una coalizione comprendesse più di nove gruppi di liste provinciali, si renderebbe necessario aumentare le dimensioni della scheda (allungandola verso il basso), in quei collegi in cui tutte le liste provinciali aderenti alla coalizione fossero regolarmente presentate. Al riguardo, così si legge nella descrizione della predetta “Tabella A”: “Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove gruppi di liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l’altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale”, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate.

Ai sensi del comma 4, l’ordine di collocazione nella scheda dei cognomi e nomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione e dei contrassegni delle liste regionali di cui sono rispettivamente capilista, viene deciso con un sorteggio effettuato dall’Ufficio centrale regionale e che ha efficacia per l’intero territorio regionale; si veda al riguardo il comma 10 dell’articolo 17 ter.

Sempre ai sensi del comma 4 del presente articolo, ciascun ufficio elettorale circoscrizionale effettua, per il collegio di competenza, un ulteriore sorteggio. Si veda la disposizione del comma 1, lettera b), dell’articolo 18, come sostituito dall’articolo 24 della legge reg. n. 7/2005.

Questo secondo sorteggio definisce l’ordine di collocazione nella scheda delle liste provinciali collegate con una medesima lista regionale. Ad esempio, se ad una lista regionale sono collegati i gruppi di liste provinciali denominati “A”, “B”, e “C”, per effetto dei sorteggi effettuati dagli uffici centrali circoscrizionali, in un collegio quelle liste potrebbero essere riportate nella scheda nella sequenza C-B-A; in un altro collegio provinciale, nella sequenza A-C-B, eccetera. In alcuni collegi potrebbe mancare del tutto una lista provinciale di un gruppo collegato, che ha proprie liste presenti

in altri collegi. Ciò significa che le schede di votazione saranno diverse da collegio a collegio, almeno per la parte relativa all'ordine delle liste provinciali.

Resta da aggiungere che l'articolo 23 della legge reg. n. 29/1951 – sul quale la legge reg. n. 7/2005 non è intervenuta – è da considerarsi vigente per quanto attiene alla parte iniziale del comma 1, che qui si riporta: “1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi; sono fornite a cura dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali”.

E' ovviamente vigente anche il secondo ed ultimo comma dell'articolo 23, che così recita: “2. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate”.

Articolo 3 ter. – *Composizione delle liste provinciali e regionali* –

1. Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Tutti i candidati della lista regionale, ad esclusione del capolista, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale."

Commento

L'articolo 3 ter, reca al comma 1 una nuova disciplina della composizione delle liste provinciali. Viene confermata la regola secondo cui una lista non può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio, ma nel contempo – e qui sta la novità – viene richiesto anche un numero minimo di candidati. Questo numero minimo è quantificato nella metà dei deputati da eleggere nel collegio, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario.

Si tratta di una quantificazione elevata, superiore a quanto richiesto dall'articolo 9 della legge statutale n. 108/1968, secondo cui: "Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato all'unità superiore".

La scelta del Legislatore regionale siciliano di fissare il numero minimo di candidati nella metà, invece che in un terzo, dei deputati da eleggere nel collegio, si spiega in funzione delle caratteristiche del sistema elettorale adottato. Un sistema che, come si è visto, prevede l'attribuzione di ben ottanta seggi (quasi il 90 per cento del totale) nei collegi provinciali e che, soprattutto, stabilisce che i seggi che non possono essere assegnati per insufficienza di quoziente siano attribuiti – negli stessi collegi provinciali – alle liste che hanno i più alti resti.

Si aggiunga la previsione di una soglia di sbarramento regionale che consente di ottenere seggi nei collegi soltanto ai gruppi di liste che raccolgono un consenso almeno pari al cinque per cento del totale dei voti validi espressi in ambito regionale. Tale disposizione ha l'effetto di ridurre il numero delle liste che ottengono rappresentanza, ma, nel contempo, fa ottenere a queste ultime più seggi di quanti ne avrebbero se altre liste concorrenti non venissero escluse dal riparto perché il loro gruppo non raggiunge la soglia di sbarramento regionale.

Si consideri infine la disposizione dell'articolo 59 bis (introdotto dall'articolo 26 della legge reg. n. 7/2005), in base alla quale quando un candidato venga eletto sia nella lista regionale, sia in una lista provinciale, prevale sempre l'elezione nella lista regionale. Con l'effetto che, nella lista provinciale, gli subentra il candidato primo dei non eletti, secondo il meccanismo stabilito all'articolo 60, comma 1 (come sostituito dall'articolo 27 della legge reg. n. 7/2005).

Come conseguenza logica delle predette caratteristiche del sistema elettorale, c'è la necessità che le liste provinciali siano quanto più possibile capienti, cioè che ci sia disponibilità di candidati.

Tenuto conto dei seggi spettanti a ciascun collegio provinciale in proporzione alla popolazione legale residente, quali risultano dalla tabella allegata alla legge reg. n. 7/2005, il numero minimo di candidati delle liste provinciali resta così quantificato:

collegio di Agrigento: 4 candidati;

collegio di Caltanissetta: 2 candidati;

collegio di Catania: 9 candidati;

collegio di Enna: 2 candidati;

collegio di Messina: 6 candidati;

collegio di Palermo: 10 candidati;

collegio di Ragusa: 3 candidati;

collegio di Siracusa: 3 candidati;

collegio di Trapani: 4 candidati.

E' importante far rilevare che gli uffici centrali circoscrizionali, in sede di esame delle liste presentate, sono tenuti a verificare che le liste rispettino nella loro composizione la disposizione del comma 1 del presente articolo 3 ter. Qualora una lista abbia un numero di candidati "inferiore al minimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter", l'ufficio centrale circoscrizionale la ricusa, cioè la esclude. Si veda il combinato disposto del comma 5, lettera e), e del comma 6 dell'articolo 16 bis.

Come misura di prudenza è dunque consigliabile che le liste siano composte in modo da prevedere un numero di candidati superiore al minimo stabilito dalla legge; onde evitare che eventuali cancellazioni di candidature riducano il numero di candidati al di sotto del minimo stabilito.

Anche l'articolo 10 della legge statutale n. 108/1968 prevede che l'ufficio centrale circoscrizionale dichiarare "non valide" le liste che comprendono "un numero di candidati inferiore al minimo prescritto".

Il comma 2 del presente articolo 3 ter riguarda invece le liste regionali. Questa disposizione si collega logicamente con quella del comma 9 dell'articolo 1 bis, secondo cui: "I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate".

Nello stesso atto di accettazione della candidatura, i candidati di una lista regionale sono tenuti a dichiarare a quale gruppo di liste collegato aderiscono e ad indicare un collegio provinciale di riferimento (soltanto uno). Tale indicazione è rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina delle surrogazioni dei deputati, contenuta all'articolo 60.

Come si vedrà, il comma 4 dell'articolo 60 (come sostituito dall'articolo 27 della legge reg. n. 7/2005) stabilisce che quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, "il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento".

In sostanza, se una lista regionale è espressione di una coalizione, diverse sono le forze politiche che vi sono rappresentate per il tramite di propri candidati. Il Legislatore regionale, con la normativa dell'articolo 60, ha voluto evitare che, attraverso sostituzioni di deputati eletti nella lista regionale, che potrebbero determinarsi nel corso della Legislatura, vengano alterati i rapporti di forza tra i gruppi parlamentari. Per questo motivo, la legge attribuisce rilevanza esclusivamente a quanto dichiarato dal candidato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter nell'atto di accettazione della candidatura, mentre non attribuisce alcuna rilevanza alla circostanza che la lista regionale sia ancora capiente.

Articolo 10 bis. – *Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura –*

1. In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali."

Commento.

Il nuovo articolo 10 bis della legge reg. n. 29/1951 stabilisce al comma 1 che, in caso di conclusione anticipata della legislatura, si abbreviano i termini per la rimozione delle cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione.

Questo articolo è stato inserito nel testo per effetto dell'approvazione della disposizione del comma 2 dell'emendamento del Governo "3 R", come modificata dal sub-emendamento denominato "3 B". Emendamento e relativo sub-emendamento vennero approvati dall'Assemblea regionale nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004.

Altre due disposizioni della legge di riforma contemplano il caso della conclusione anticipata della legislatura: il comma 02 premesso all'articolo 13 (come modificato dall'articolo 14 della legge reg. n. 7/2005), ed il comma 5 dell'articolo 14 bis (introdotto dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005). Riguardano tuttavia una fattispecie diversa, disciplinando le conseguenze che l'anticipo della data delle elezioni determina sulla quantificazione del numero delle firme richiesto per la sottoscrizione delle liste. Tali disposizioni considerano esclusivamente il caso in cui "la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale". Soltanto se il termine delle elezioni viene anticipato di "oltre 120 giorni" si determina la conseguenza giuridica della "riduzione della metà" del numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione, rispettivamente, delle liste provinciali (comma 02 dell'articolo 13) e delle liste regionali (comma 5 dell'articolo 14 bis).

Viceversa, il presente articolo 10 bis si applica per qualunque ipotesi di conclusione anticipata della legislatura.

In considerazione del fatto che le precedenti elezioni regionali siciliane si tennero il 28 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dello Statuto della Regione, le prossime elezioni si sarebbero considerate effettuate nel termine di scadenza naturale se avessero avuto luogo in una data compresa tra domenica 1 maggio 2011 (quarta domenica precedente rispetto al compimento del quinquennio) e domenica 5 giugno 2011 (seconda domenica successiva al compimento del quinquennio).

Invece, in seguito alle dimissioni del Presidente della Regione rese in data ...gennaio 2008, si è determinato, ai sensi dell'art.10, c.2, dello Statuto lo scioglimento anticipato dell'Ars e dunque le conseguenze stabilite all'articolo 10 bis per quanto attiene ai tempi entro cui possono essere legittimamente rimosse le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale. Inoltre essendo la legislatura cessata oltre 120 giorni prima della sua scadenza naturale (maggio 2011), si determina anche l'effetto sopra analizzato del dimezzamento del numero di firme necessarie per la presentazione delle liste.

Al comma 1 sono considerate tutte le fattispecie contemplate dal vigente Statuto della Regione che possono determinare la conclusione anticipata della legislatura:

- a) il caso previsto dall'articolo 8-bis dello Statuto della Regione (nel testo introdotto dalla legge costituzionale del 31 gennaio 2001, n. 2): cioè auto-scioglimento dell'Assemblea regionale, a seguito delle contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati regionali;
- b) il caso previsto dall'articolo 8 dello Statuto: cosiddetto "scioglimento-sanzione", disposto con decreto del Presidente della Repubblica, secondo la procedura fissata allo stesso articolo 8;

c) uno dei casi previsti all'articolo 10 dello Statuto (come sostituito dalla legge costituzionale n. 2/2001): quando l'Assemblea approvi una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione (articolo 10, comma 1, dello Statuto); oppure quando il Presidente della Regione cessi dalla sua carica per dimissioni volontarie, o per un evento non dipendente dalla sua volontà (rimozione, impedimento permanente, morte), secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, dello Statuto.

In tutte e tre le fattispecie richiamate di conclusione anticipata della Legislatura, le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione “non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali”.

Articolo 12

"1. A partire dalle ore 09,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, i partiti o formazioni politiche variamente denominati che intendano presentare proprie liste nelle elezioni della Assemblea regionale siciliana devono depositare presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il contrassegno con cui dichiarano di voler distinguere le proprie liste nei collegi provinciali. All'atto del deposito deve essere indicata la denominazione del gruppo di liste identificato dal contrassegno.

2. Il deposito del contrassegno deve essere fatto da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre la carica di presidente o segretario o coordinatore in ambito regionale del partito, ovvero della formazione politica. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata.

I contrassegni di cui al primo comma devono essere presentati in tanti esemplari quanti sono i collegi elettorali, oltre a due esemplari per l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (6) ed uno per l'ufficio elettorale centrale regionale costituito presso la Sezione regionale civile della Corte di cassazione (7) ai sensi dell'art. 17 e sottoscritti dai rappresentanti del partito o gruppo, mediante firma autenticata. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

I contrassegni nei due giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al primo comma del presente articolo, sono ostensibili, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (8), a tutti i rappresentanti di partiti e gruppi politici, i quali possono entro il termine medesimo, segnalare all'Assessorato predetto eventuali identità o confondibilità dei contrassegni medesimi.

L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente, invita i depositanti dei contrassegni, che risultino identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici o già legittimamente depositati, a sostituirli entro quarantotto ore.

Decorso tale termine l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali provvede nel giorno successivo a rendere pubblici i contrassegni definitivamente ammessi, mediante affissione degli stessi in apposito quadro in un locale dell'Assessorato stesso, all'uopo destinato.

Entro ventiquattro ore da tale affissione i rappresentanti di partiti o gruppi politici interessati possono proporre reclamo avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione dei contrassegni mediante ricorso depositato alla Segreteria dell'ufficio elettorale centrale regionale, il quale pronunzia su tali reclami in via definitiva e con unica decisione entro un giorno, dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il trentaduesimo giorno precedente l'inizio della votazione, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con l'attestazione della definitiva ammissione, trasmette gli esemplari dei contrassegni a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'ufficio centrale regionale e provvede alla immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Commento all'articolo 12.

Al comma 1 si prevedono un termine iniziale ed un termine finale per il deposito dei contrassegni di lista: "a partire dalle ore 09,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione". Vista la disposizione di cui all'art.14 bis, c.13, lett.d, che prevede che per le liste regionali il modello di contrassegno va depositato al momento della presentazione della lista, si ritiene che il termine fissato al comma 1 dell'articolo 12 riguarda esclusivamente i contrassegni delle liste per i collegi provinciali, mentre non si applica alla fattispecie delle liste regionali.

Come vedremo, anche con riferimento ad altri adempimenti inerenti al procedimento elettorale, la legge reg. n. 7/2005 introduce la previsione di un termine iniziale, oltre al termine di scadenza: si veda, ad esempio, il nuovo comma 1 dell'articolo 15 della legge reg. n. 29/1951 (come sostituito dall'articolo 18 della legge reg. n. 7/2005), relativamente alla presentazione delle liste di candidati nei collegi provinciali; si veda altresì il comma 1 dell'articolo 14 bis (nel testo introdotto dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005), relativamente alla presentazione delle liste regionali, i cui capolista sono i candidati alla carica di Presidente della Regione.

Lo scopo è quello di rendere più ordinata l'effettuazione dei vari adempimenti, evitando la ressa a ridosso del termine di scadenza. Ciò è conforme alle disposizioni sul procedimento elettorale recate dalle leggi statuali.

Nella nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 12, è pure richiesto che all'atto del deposito venga espressamente indicata "la denominazione del gruppo di liste identificato dal contrassegno". Tale precisazione si rende necessaria perché la soglia di sbarramento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1 bis rende probabile la formazione di alleanze o cartelli elettorali fra più partiti politici preesistenti e dunque, oltre al contrassegno che serve a distinguere le liste, va esattamente indicata la denominazione del gruppo.

Al comma 2 viene chiarito chi ha titolo per conferire il mandato per la presentazione del contrassegno: deve trattarsi di persona che legittimamente rappresenta il partito, o formazione politica comunque denominata, "in ambito regionale". In questo senso l'elencazione delle possibili cariche ricoperte, "presidente, o segretario, o coordinatore", è meramente indicativa. I partiti politici, nella loro autonomia statutaria, possono utilizzare le più varie denominazioni per le proprie cariche di vertice.

Si noti che il riferimento al trentaduesimo giorno, contenuto nel comma 8 dell'articolo 12, deve considerarsi tassativo, perché questo termine va logicamente coordinato con la disposizione del successivo articolo 15, comma 1, secondo cui: "Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate ... a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione". Quando si presentano le liste deve esservi certezza riguardo al contrassegno. Infatti, ciascun ufficio centrale circoscrizionale, in sede di esame delle liste presentate, è tenuto a verificare, tra l'altro: "se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12, e sia stato ammesso" (si veda l'articolo 16 bis, comma 5, lettera "d", nel testo introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005).

Articolo 13: "Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali."

"01. Le liste di candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte, pena la loro invalidità:

a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 500.000 abitanti e fino 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 600 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 1.000.000 di abitanti.

02. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1 è ridotto alla metà.

03. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

04. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

a) il contrassegno della lista;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

05. Nei moduli di cui al comma 4 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto.

06. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni.

07. I moduli attestanti le sottoscrizioni della lista devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli.

In tali casi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate. La firma del delegante dovrà essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Commento all'articolo 13.

L'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, nel testo originario, constava di quattro commi. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1976, n. 44, al primo comma furono aggiunte le seguenti disposizioni:

“Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli.

In tali casi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate. La firma del delegante dovrà essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura”.

Le predette disposizioni, introdotte dalla legge reg. n. 44/1976, sono le uniche mantenute in vigore dall’articolo 14 della legge regionale n. 7/2005.

Tutte le altre disposizioni dell’originario articolo 13 della legge regionale n. 29/1951 sono state espressamente abrogate. L’ultimo comma, relativo alla composizione delle liste, è stato abrogato dal comma 2 dell’articolo 10 della legge reg. n. 7/2005, in considerazione del fatto che il medesimo articolo 10 contiene una nuova disciplina della fattispecie.

Per il resto, si vedano le abrogazioni espresse di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo 14.

La novella legislativa tiene conto delle disposizioni in materia di modalità di sottoscrizione delle liste introdotte nella legislazione statutale con legge 11 agosto 1991, n. 271, recante “Modifiche ai procedimenti elettorali”. In particolare, relativamente al fatto che le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte in appositi moduli, recanti in ciascun foglio quanto specificato al comma 04.

Mentre l’originario articolo 13 fissava un tetto molto basso di sottoscrizioni (non meno di 150 e non più di 300) e non faceva distinzioni fra i collegi provinciali, prescindendo dal dato della popolazione legale residente, la novella legislativa reca una disciplina diversificata richiedendo più sottoscrittori nelle province con maggiore popolazione.

E’ opportuno evidenziare che le disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste sono tassative; infatti, al comma 01, è prevista la sanzione dell’invalidità della lista in caso di inosservanza. Fermo restando quanto previsto per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare presso l’Assemblea regionale, o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, i quali – come si è detto – non sono tenuti a raccogliere sottoscrizioni.

Per quanto attiene al richiamo alla legislazione statutale operato al comma 06, va precisato che la legge 28 aprile 1998, n. 130 reca "Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori" (si veda la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 7 maggio 1998).

Ferma restando la competenza dei notai, sono competenti ad eseguire le autenticazioni “che non siano attribuite esclusivamente ai notai” i seguenti soggetti: “i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia”.

Secondo quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 14 della legge n. 53/1990, nel testo vigente:

“Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature”.

Si ricorda, infine, che la parola “preture” deve intendersi sempre sostituita con “tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali”, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (“Norme in materia di istituzione del Giudice unico di primo grado”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 48 alla GURI del 20 marzo 1998, n. 66), e successive modificazioni.

Articolo 13 bis. – Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali –

1. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste provinciali e regionali, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di ottenere la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali e di sottoscrivere celermente le liste provinciali e regionali, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra."

Commento all'articolo 13 bis.

Il testo dell'articolo 13 bis, riproduce, con modifiche, la disposizione dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, disposizione che, come è noto, trovò già applicazione nel territorio della Regione siciliana in occasione delle elezioni regionali del 24 giugno 2001.

Il termine di presentazione delle liste provinciali è così fissato al comma 1 dell'articolo 15 della legge reg. n. 29/1951 (come modificato dall'articolo 18 della legge reg. n. 7/2005): "a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione". Lo stesso termine vale per la presentazione delle liste regionali; si veda l'articolo 14 bis della legge reg. n. 29/1951.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello Statuto della Regione, il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, i Comuni dovrebbero organizzarsi affinché gli adempimenti previsti all'articolo 13 bis possano realizzarsi immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Articolo. 14. – Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature –

1. Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni:

a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne;

b) una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo

2. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. Nessun candidato di una lista regionale può essere incluso in liste provinciali non collegate con la predetta lista regionale, pena la nullità dell'elezione.

5. Nessun candidato di una lista provinciale può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione.

6. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali."

Commento all'articolo 14.

L'articolo 14 comprende sia disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in materia di accesso alle cariche elettive, sia disposizioni per la disciplina delle candidature.

Il comma 1 dà attuazione alla disposizione dell'articolo 3, comma 1, dello Statuto della Regione (come modificato dalla legge costituzionale n. 2/2001), secondo cui la legge elettorale "promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali", "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi".

Alla lettera a) si ribadisce quanto stabilito al comma 8 dell'articolo 1 bis (introdotto dall'articolo 2 della legge reg. n. 7/2005), e cioè che nella lista regionale, dopo il capolista, tutti i candidati devono essere inseriti secondo il criterio dell'alternanza uomo donna.

Alla lettera b), si stabilisce, invece, che nelle liste provinciali nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei seggi assegnati al collegio. Segue una disciplina circostanziata di come si debba fare l'arrotondamento, se per eccesso, o per difetto, quando il quoziente non è numero intero.

Nella seguente tabella sono applicati i criteri stabiliti all'articolo 14, comma 1, lettera b), per quanto riguarda la presenza di candidati dei due sessi nella composizione delle liste provinciali:

Collegio provinciale	Sesso più rappresentato (massimo)	Altro sesso (minimo)	Totale seggi (del Collegio)
Agrigento	5	2	7
Caltanissetta	3	1	4
Catania	11	6	17
Enna	2	1	3
Messina	7	4	11

Palermo	13	7	20
Ragusa	3	2	5
Siracusa	4	2	6
Trapani	5	2	7
Totale candidati	53	27	80

Se in ipotesi, un gruppo di liste provinciali fosse presente con proprie liste di candidati in tutti e nove i collegi provinciali, e ovunque le donne fossero il sesso meno rappresentato nella composizione delle liste, in applicazione dei criteri stabiliti all'articolo 14, comma 1, lettera b), quel gruppo dovrebbe comunque esprimere almeno 27 candidate donne (numero minimo), su un totale di 80 candidati. La presenza minima nelle liste dei diversi collegi è quantificata nella precedente tabella.

Alle disposizioni dell'articolo 14, comma 1, si ricollegano quelle contenute:

- 1) nel comma 7, lettera d), dell'articolo 16 bis, secondo cui l'Ufficio centrale circoscrizionale deve verificare che ciascuna lista provinciale rispetti le norme volte a garantire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi;
- 2) nel comma 4, lettera e), dell'articolo 17 ter, che prevede che analogo verifica debba essere fatta dall'Ufficio centrale regionale riguardo alle liste regionali.

Circa il tipo di sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni volte a garantire pari opportunità tra i sessi, ricordiamo che le norme contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 14 prevedevano una sanzione di tipo pecuniario, sotto forma di riduzione del rimborso delle spese elettorali spettante alla lista che avesse violato tali disposizioni. Queste ultime due norme sono state impugnate dal Commissario dello Stato e, in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea di un ordine del giorno di autorizzazione alla pubblicazione della legge senza le parti impuginate, sono state sostanzialmente espunte dal testo legislativo. Per ulteriori considerazioni in merito, si rinvia al commento agli articoli 20 e 23 della legge reg. n. 7/2005.

Ricordiamo che le altre Regioni che hanno adottato una propria legge elettorale, hanno tutte previsto il limite massimo di due terzi di candidati di uno stesso sesso nella composizione delle liste circoscrizionali. Diversificato è invece il regime sanzionatorio in caso di inosservanza delle disposizioni a tutela delle pari opportunità.

Per quanto riguarda le disposizioni di disciplina delle candidature contenute nel nuovo testo dell'articolo 14 della legge reg. n. 29/1951, queste servono a garantire:

- a) l'univocità del collegamento politico fra lista regionale e gruppi di liste provinciali collegate, nel senso che, a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato inserito in una lista regionale può essere incluso in una lista provinciale non collegata (comma 4);
- b) l'univocità della rappresentanza politica, nel senso che nessun candidato può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione (comma 5);
- c) il limite delle candidature (comma 3).

Per quanto riguarda, in particolare, il comma 4, mentre all'elettore è consentito il "voto disgiunto", cioè il voto per una lista provinciale e per un candidato alla carica di Presidente della Regione a questa non collegato (si veda il comma 5 dell'articolo 3, deve essere chiara la coalizione politica per la quale ciascun candidato concorre. Il candidato inserito nella lista regionale concorrerà a costituire la maggioranza a sostegno del capolista eletto Presidente della Regione e, dunque, non può candidarsi in una lista provinciale non collegata, cioè in una lista che si caratterizza per una diversa (e magari contrapposta) linea politica e programmatica.

Il comma 6, infine, stabilisce che nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali. Nell'ordinamento precedente alla riforma, il limite era di cinque candidature (articolo 13, ultimo comma, della legge reg. n. 29/1951, ora abrogato).

Spetta all'Ufficio centrale regionale garantire l'osservanza del predetto limite di candidature; si veda il comma 2, lettera b), dell'articolo 16 bis (introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005).

Ai fini della cancellazione delle candidature eccedenti, può essere mantenuto il criterio stabilito all'articolo 17, ultimo comma, lettera b), della legge reg. n. 29/1951: "Tale riduzione ha luogo ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data e all'ora di presentazione indicate nelle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali".

Riguardo all'obbligo previsto per i candidati compresi nel "listino", di candidarsi anche in una lista provinciale, si precisa che essi dovranno, e potranno, dichiarare un solo collegio provinciale di riferimento (art.3 ter, c.2).

Articolo 14 bis. – *Presentazione delle liste regionali* –

1. *Le liste regionali devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Palermo, presso cui ha sede l'Ufficio centrale regionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.*

2. *La presentazione della lista regionale ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la predetta lista regionale, in collegamento con un gruppo di liste espressione del medesimo partito o formazione politica, presentate in almeno cinque collegi provinciali. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata.*

3. *Nel caso in cui la lista regionale sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione della lista medesima ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da un rappresentante, munito di mandato conferito secondo le modalità di cui al comma 2, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la predetta lista regionale.*

4. *La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità di cui ai commi 2 o 3, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.*

5. *La presentazione di una lista regionale deve essere corredata, pena la sua invalidità, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.*

6. *Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista regionale.*

7. *Sono valide le sottoscrizioni di elettori che hanno sottoscritto anche la presentazione di una lista di candidati in un collegio provinciale, a condizione che la predetta lista faccia parte di un gruppo di liste collegato con la lista regionale.*

8. *Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:*

a) *il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del capolista della lista regionale, con la specificazione che è candidato alla carica di Presidente della Regione;*

b) *il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista regionale; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.*

9. *Nei moduli di cui al comma 8 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.*

10. *I moduli attestanti le sottoscrizioni delle candidature devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.*

11. *Quando più gruppi di liste provinciali presentano una lista regionale comune, il cui capolista è il comune candidato alla carica di Presidente della Regione, per ogni gruppo di liste collegato deve risultare la dichiarazione di collegamento con la predetta lista regionale, resa in forma scritta da persona che ha titolo per rappresentare il gruppo, con la sottoscrizione debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9. Ciascuna dichiarazione deve fare espresso riferimento a tutti gli altri gruppi di liste provinciali che si collegano con quella stessa lista regionale. Le dichiarazioni si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro. I rappresentanti di diversi gruppi di liste provinciali possono produrre un unico atto da cui risultino le reciproche*

dichiarazioni di collegamento; in tal caso l'atto va firmato per accettazione da tanti rappresentanti quanti sono i gruppi di liste che dichiarano di collegarsi e le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati al comma 9.

12. Quando la lista regionale è presentata da un solo gruppo di liste, va comunque prodotta la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, nella quale deve essere specificato in quali collegi provinciali il gruppo presenta proprie liste.

13. Al momento della presentazione della candidatura devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, in collegamento con un gruppo di liste provinciali, o con una pluralità di gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, precisamente individuati. La stessa dichiarazione di accettazione della candidatura deve altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista regionale; conformemente a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 ter, tale atto di accettazione deve contenere l'indicazione di un gruppo di liste collegato con la lista regionale cui il candidato dichiara di aderire, nonché l'indicazione del collegio elettorale provinciale che il candidato medesimo dichiara di assumere come proprio collegio di riferimento. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

c) certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;

d) modello di contrassegno che serve a distinguere la lista regionale nei manifesti e nelle schede elettorali. Del modello di contrassegno vanno depositati tre esemplari;

e) l'indicazione di due delegati effettivi, e di due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'Ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione, nelle schede di votazione, dei più ampi rettangoli contenenti ciascuno il cognome e nome del capolista di una lista regionale ed il relativo contrassegno della lista.

I predetti delegati sono altresì incaricati di assistere, in rappresentanza della lista regionale e dei suoi candidati ed a tutela dei loro legittimi interessi, a tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale alle quali sono ammessi i delegati delle liste.

14. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, deve rilasciare immediatamente ai presentatori ricevuta delle liste regionali presentate. Nella ricevuta sono indicati la data e l'orario della presentazione ed il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista regionale.".

Commento all'articolo 14 bis.

L'articolo 14 bis disciplina una fattispecie nuova, perché il sistema elettorale della Regione siciliana precedente alla riforma non prevedeva liste regionali.

Le liste regionali ed i relativi documenti vanno presentati alla cancelleria della Corte di Appello di Palermo, presso cui ha sede l'Ufficio centrale regionale. Anche per questo adempimento sono previsti un termine iniziale ed un termine finale: "a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione" (comma 1). Quest'ultimo termine è perentorio; infatti, la prima verifica che l'Ufficio centrale regionale compie, in sede di esame delle liste, è quella di riscontrare "se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 bis" (si veda il comma 2, lettera "a", dell'articolo 17 ter, introdotto dall'articolo 23 della legge reg. n. 7/2005).

E' opportuno richiamare l'attenzione sulla disposizione del comma 2 che stabilisce chi abbia titolo per presentare una lista regionale ed i relativi documenti. Deve trattarsi di persona munita di mandato, conferito da parte di chi legittimamente rappresenta il partito, o formazione politica comunque denominata, "in ambito regionale". A questo proposito vale quanto già detto con riferimento al comma 2 dell'articolo 12: l'elencazione delle possibili cariche ricoperte da chi può conferire il mandato, "presidente, o segretario, o coordinatore", è meramente indicativa. I partiti politici, nella loro autonomia statutaria, possono utilizzare le più varie denominazioni per le proprie cariche di vertice.

La firma di chi conferisce il mandato "deve essere autenticata": si ritiene che questa disposizione vada interpretata nel senso che in questo caso la competenza ad eseguire l'autenticazione è soltanto del notaio. Invece, nel caso degli atti che vengono firmati dai mandatari, le firme possono essere autenticate da uno qualunque dei soggetti a ciò abilitati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni: "i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia". Si veda il combinato disposto dei commi 11 e 9, per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni di collegamento.

Quando la lista regionale è espressione di un solo partito, o formazione politica, deve essere collegata con un gruppo di liste provinciali (aventi il medesimo contrassegno), presentate in "almeno cinque collegi provinciali" (comma 2). In tale ipotesi, la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, deve specificare "in quali collegi provinciali" il gruppo di liste provinciali collegato alla lista regionale presenta le proprie liste (comma 12). Ciò al fine di agevolare la verifica della sussistenza del requisito della presentazione in almeno cinque collegi. La mancanza di tale requisito comporta la riconsiderazione della lista regionale da parte dell'Ufficio centrale regionale (si veda il combinato disposto del comma 2, lettera "d", e del comma 3, dell'articolo 17 ter, introdotto dall'articolo 23 della legge reg. n. 7/2005).

Diversa la disciplina prevista per le liste regionali quando siano espressione di coalizioni, cioè quando risultino collegate con più gruppi di liste provinciali, ciascuno dei quali è presente con proprie liste nei collegi provinciali. Viene richiesto che ogni gruppo di liste provinciali collegato sia rappresentato, da persona munita di mandato, al momento della presentazione della lista regionale e dei relativi documenti (comma 3). Si noti che la presenza fisica di un rappresentante di ciascun gruppo di liste che aderisce alla coalizione è stata prevista nell'interesse dei gruppi stessi, affinché tramite persone di loro fiducia abbiano contezza delle operazioni inerenti alla presentazione della lista regionale.

La sussistenza di un mandato conferito nelle forme previste dalla legge viene controllata dalla cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, nel momento in cui accerta l'identità personale dei presentatori delle liste regionali (comma 4).

Per semplificare gli adempimenti, i rappresentanti dei diversi gruppi di liste provinciali possono produrre "un unico atto" da cui risultino le reciproche dichiarazioni di collegamento (comma 11). In tale ipotesi non c'è bisogno della contemporanea presenza fisica di un rappresentante di ogni

gruppo di liste provinciali che rende la dichiarazione di collegamento; è sufficiente che l'atto risulti firmato per accettazione da tanti rappresentanti quanti sono i gruppi di liste che dichiarano di collegarsi, e che le firme dei sottoscrittori siano state autenticate con le modalità di cui al comma 9. Le dichiarazioni di collegamento possono essere rese pure in tempi diversi; ma allora "si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro" (comma 11).

Occorre prestare attenzione alla disposizione del comma 5, secondo cui: "la presentazione di una lista regionale deve essere corredata, pena la sua invalidità, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana".

Non si prevedono possibili deroghe all'obbligo di corredata la presentazione di una lista regionale delle sottoscrizioni del prescritto numero di elettori. In ciò si coglie una diversità di disciplina rispetto a quanto previsto con riferimento alla presentazione delle liste provinciali.

Infatti, come si è visto, l'articolo 14 della legge reg. n. 7/2005 ha mantenuto in vigore quelle disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo 13 della legge reg. n. 29/1951 che si riferiscono ai partiti che abbiano un gruppo parlamentare costituito nell'Assemblea regionale siciliana, o che comunque nelle precedenti elezioni regionali abbiano ottenuto almeno un seggio.

Per tali partiti non è necessario dimostrare la loro capacità rappresentativa, che si presume già attestata dal fatto di avere espresso uno o più deputati regionali nell'ultima legislatura dell'ARS.

Di conseguenza, per questi partiti nessuna sottoscrizione è richiesta ai fini della presentazione delle liste nei collegi provinciali.

La fattispecie della presentazione di una lista regionale è oggettivamente diversa, perché questa, o è espressione di una coalizione (cioè è collegata a più gruppi di liste provinciali), oppure deve essere comunque collegata ad almeno un gruppo di liste "validamente presentate" con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi provinciali, come recita il comma 1 dell'articolo 1 ter, introdotto dall'articolo 3 della legge reg. n. 7/1995. Inoltre, il capolista di una lista regionale è candidato alla carica di Presidente della Regione, con tutti i rilevanti effetti che ciò comporta per il funzionamento del sistema elettorale.

Per la presentazione delle liste regionali, quindi, il Legislatore regionale siciliano richiede la dimostrazione di una capacità rappresentativa che non può essere presunta, ma va comprovata dalle sottoscrizioni del prescritto numero di elettori.

Come previsto pure dalla legislazione statutale, nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista regionale (comma 6).

Le disposizioni dei commi 8, 9 e 10 tengono conto di quanto previsto dalla legge statutale in materia di modalità di sottoscrizione delle liste, con particolare riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 271, recante "Modifiche ai procedimenti elettorali". In particolare, le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte in appositi moduli, recanti in ciascun foglio quanto specificato al comma 8. I predetti moduli vanno corredatai dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune (comma 10). L'Ufficio centrale regionale è tenuto a verificare "se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'articolo 14 bis, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana" (si veda il comma 2, lettera "c", dell'articolo 17 ter). Se tale verifica desse esito negativo, la conseguenza sarebbe quella della riconsiderazione della lista regionale (comma 3 dell'articolo 17 bis).

Al comma 13 sono elencati i documenti che devono essere prodotti per il capolista, candidato alla carica di Presidente della Regione, e per tutti gli altri candidati della lista regionale. Importanza fondamentale riveste, come è ovvio, la dichiarazione di accettazione della candidatura. Senza questa espressa manifestazione di volontà del candidato, la candidatura sarebbe nulla. Infatti è stabilito che, in sede di esame delle liste regionali, l'Ufficio centrale regionale cancelli dalle liste i nomi dei

candidati “per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura” (si veda il comma 4, lettera “c”, dell’articolo 17 ter). Nel medesimo atto di accettazione della candidatura deve essere contenuta la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. In proposito si rinvia a quanto detto in sede di commento dell’articolo 1 quater (introdotto dall’articolo 4 della legge reg. n. 7/2005).

Le candidate, nell’atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell’eventuale coniuge.

Il modello di contrassegno va depositato al momento della presentazione della lista regionale (comma 13, lettera “d”). Ciò significa che il termine fissato al comma 1 dell’articolo 12 riguarda esclusivamente i contrassegni delle liste per i collegi provinciali, mentre non si applica alla fattispecie delle liste regionali.

Per ciascuna lista regionale, infine, devono essere indicati due delegati effettivi e due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l’Ufficio centrale regionale definisce l’ordine di collocazione dei cognomi e nomi dei capilista delle liste regionali (candidati alla carica di Presidente della Regione), e dei relativi contrassegni, nelle schede di votazione (si veda il comma 13, lettera “e”).

La disposizione del comma 14, relativa alla ricevuta che deve essere rilasciata dalla cancelleria della Corte d’Appello di Palermo, costituisce una garanzia per i presentatori della lista regionale che possono così dimostrare la data e l’ora di presentazione della lista medesima.

Articolo 15 "Presentazione delle liste nei collegi provinciali."

"1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la lista. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata. La cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale circoscrizionale accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità previste al presente comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

3. Al momento della presentazione della lista devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali aventi tutte identico contrassegno e presentate nei collegi che si elencano;

b) dichiarazione di collegamento con una lista regionale, corredata di copia della dichiarazione di collegamento con la predetta lista presentata all'Ufficio centrale regionale dal rappresentante del proprio gruppo di liste provinciali, ai sensi dell'articolo 14 bis;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 2;

d) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione Siciliana.

4. Devono altresì essere depositati i documenti inerenti alle sottoscrizioni della lista, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, o deve essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (16) la lista intenda distinguersi.

In tal caso o quando si tratti di contrassegni notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, deve essere allegata l'autorizzazione dei firmatari della dichiarazione del deposito di cui all'art. 12 o quella di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19.

La cancelleria del Tribunale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Commento all'articolo 15.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 15 stabilisce che le liste dei candidati vanno presentate separatamente per ciascun collegio provinciale. Competente a riceverle è la cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale. Questo adempimento deve essere effettuato "a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione".

Per ciascun collegio, la persona che presenta la lista dei candidati ed i relativi documenti deve essere munita di mandato, conferito da parte di chi legittimamente rappresenta il partito, o formazione politica comunque denominata, "in ambito regionale" (comma 2). In proposito, vale quanto detto in sede di commento al comma 2 dell'articolo 14 bis. In particolare, si faccia attenzione al fatto che soltanto i notai sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di chi conferisce il mandato.

I documenti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 servono a comprovare che la lista fa parte di un gruppo che si presenta in altri collegi provinciali, e che detto gruppo di liste è collegato ad una lista regionale.

E' opportuno chiarire che la legge non richiede il requisito della presentazione in almeno cinque collegi per tutti i gruppi di liste provinciali che risultano collegati ad una stessa lista regionale. In altre parole, possono legittimamente fare parte di una coalizione anche gruppi di liste che sono presenti in un numero inferiore di collegi. E' sufficiente che ci siano liste presentate con identico contrassegno in due diversi collegi provinciali; tale conclusione si desume dalla disposizione del comma 2, lettera c), dell'articolo 16 bis (introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005), secondo cui l'Ufficio centrale regionale "dichiara invalide le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno".

Al comma 3, lettera c), si rileva un'incongruenza nell'ultimo periodo. Sembra, infatti, che le firme dei candidati, nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura, debbano necessariamente essere autenticate da un notaio, perché così lascerebbe intendere il richiamo al comma 2. In realtà il comma 2, prima di essere modificato dall'emendamento 14.3, approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004, prevedeva che fossero competenti, per le autenticazioni delle firme, "i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successive modificazioni". L'emendamento era opportuno per la fattispecie presa in considerazione al comma 2, cioè l'autenticazione della firma di chi conferisce il mandato a presentare la lista; tuttavia ha finito per determinare effetti non voluti per quanto riguarda la disposizione del comma 3, lettera c).

Non c'è motivo di non ritenere competenti, per gli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c), quegli stessi soggetti che la legge ritiene competenti per le autenticazioni delle firme nel caso delle dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, e nel caso delle dichiarazioni di accettazione della candidatura di ogni altro candidato in liste regionali. Si vedano le disposizioni dell'articolo 14 bis, comma 13, lettere a) e b), che espressamente richiamano i soggetti indicati al comma 9 del medesimo articolo 14 bis. Tuttavia, visto l'art.16 bis, c.7, lett.a, ragioni di prudenza consigliano, per evitare rischi di cancellazione dalle liste, l'autentica della firma da parte del notaio.

Per gli altri aspetti inerenti alla dichiarazione di accettazione della candidatura si rinvia a quanto detto in sede di commento del comma 13 dell'articolo 14 bis (introdotto dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005).

Il comma 4 richiama le disposizioni dell'articolo 13, per quanto riguarda le sottoscrizioni delle liste. In particolare, si ricorda che “nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli”. Tale circostanza, tuttavia, deve essere attestata con le modalità previste da quello che ora è l'ultimo comma dell'articolo 13.

Articolo 16 bis. – *Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali –*

1. *Ogni ufficio centrale circoscrizionale, entro le diciotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, fa pervenire a mezzo di corriere speciale le liste stesse all'Ufficio centrale regionale.*

2. *L'Ufficio centrale regionale, nelle dodici ore successive, effettua le seguenti operazioni:*

a) *cancella dalle liste i candidati che risultino presenti in liste recanti diverso contrassegno, nello stesso o in altro collegio provinciale;*

b) *riduce a tre le candidature dei candidati che risultino presenti in liste recanti lo stesso contrassegno in più di tre collegi, cancellando le loro candidature dalle ulteriori liste eccedenti il predetto limite;*

c) *dichiara invalide le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno.*

3. *Le predette operazioni sono comunicate ai delegati delle liste regionali di cui all'articolo 14 bis, comma 13, lettera e), appositamente convocati.*

4. *Le liste, così modificate, sono quindi rinviate, sempre a mezzo di corriere speciale, dall'Ufficio centrale regionale ai competenti uffici centrali circoscrizionali.*

5. *L'ufficio centrale circoscrizionale, entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, verifica:*

a) *se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15;*

b) *se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15;*

c) *se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito all'articolo 13, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio;*

d) *se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12, e sia stato ammesso;*

e) *se le liste non abbiano un numero di candidati inferiore al minimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter, tenuto anche conto delle eventuali cancellazioni di candidature apportate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2;*

f) *se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento con una lista regionale, conformemente a quanto stabilito alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15.*

6. *L'ufficio centrale circoscrizionale ricusa le liste per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 5.*

7. *L'ufficio centrale circoscrizionale, sempre entro il termine fissato al comma 5, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:*

a) *cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità rispetto a quanto previsto alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 15, ovvero per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;*

b) *cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;*

c) *verifica che le liste non abbiano un numero di candidati superiore al massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter; ricorrendo tale condizione, riduce le liste al limite prescritto, cancellando i nominativi dei candidati eccedenti che occupano le ultime posizioni nell'ordine di lista;*

d) *verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14.*

8. *In tutti i casi in cui l'ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione*

della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno dopo.

9. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 8, per ammettere nuovi documenti e per udire eventualmente i delegati delle liste e deliberare seduta stante."

Commento all'articolo 16 bis.

L'articolo 16 bis, prevede al comma 2 un controllo sull'insieme delle liste presentate nei collegi provinciali da parte dell'Ufficio centrale regionale. Infatti, soltanto considerando la complessiva situazione regionale, è possibile verificare se siano state rispettate le disposizioni in materia di disciplina delle candidature stabilite ai commi 5 e 6 dell'articolo 14 (nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 16 della legge reg. n. n. 7/2005). Si tratta di verificare: quanto alla lettera a), che uno stesso candidato non abbia presentato la candidatura in liste recanti diverso contrassegno, nello stesso o in altro collegio provinciale; quanto alla lettera b), che sia stato rispettato il limite della candidatura in non più di tre collegi. La sanzione più grave della cancellazione del candidato dalle liste riguarda soltanto il caso di cui alla lettera a), perché non ci si può candidare per rappresentare, contemporaneamente, forze politiche che presentano liste concorrenti fra loro.

Nella fattispecie di cui alla lettera b), l'Ufficio centrale regionale si limita a ridurre il numero delle ulteriori candidature, eccedenti il limite stabilito.

Merita di essere evidenziata la disposizione del comma 2, lettera c), secondo cui l'Ufficio centrale regionale dichiara invalide "le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno".

Prima della riforma introdotta dalla legge reg. n. 7/2005, come si è già detto, ogni collegio provinciale faceva storia a sè e dunque era possibile che una lista presente soltanto in quella dimensione provinciale ottenesse rappresentanza. Con il nuovo sistema elettorale, invece, non si può più ammettere che ci siano liste che nascono e muoiono al solo fine di ottenere un seggio in una data provincia. Ogni deputato, sia che faccia parte della maggioranza parlamentare, sia che stia all'opposizione, è rilevante ai fini della realizzazione dell'obiettivo della "formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea", voluto dal Legislatore.

Da qui il necessario collegamento fra liste regionali e gruppi di liste provinciali, stabilito all'articolo 1 ter (introdotta dall'articolo 3 della legge reg. n. 7/2005). Da qui la disposizione del comma 12 dell'articolo 14 bis (introdotta dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005), secondo cui quando una lista regionale è presentata da un solo gruppo di liste va comunque prodotta la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, "nella quale deve essere specificato in quali collegi provinciali il gruppo presenta proprie liste".

In conclusione, il nuovo sistema elettorale regionale attribuisce rilevanza soltanto ai gruppi di liste, presenti con identico contrassegno in più collegi provinciali, mentre non ammette liste meramente provinciali.

L'intervento dell'Ufficio centrale regionale, in questa fase, è strettamente limitato alle operazioni descritte al comma 2 dell'articolo 16 bis; dunque, deve realizzarsi in tempi necessariamente contenuti, per non ritardare i successivi adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali in sede di esame delle liste presentate nei collegi provinciali. E' opportuno ripercorrere la scansione temporale degli adempimenti, così come è stabilita ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 16 bis.

Ai sensi del comma 1, gli uffici centrali circoscrizionali devono "far pervenire" all'Ufficio centrale regionale "le liste dei candidati" presentate nei collegi elettorali di rispettiva competenza, entro le ore 10,00 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.

Devono trasmettere soltanto "le liste", e non gli altri documenti, perché il controllo di competenza dell'Ufficio centrale regionale attiene esclusivamente alle disposizioni in materia di disciplina delle candidature stabilite ai commi 5 e 6 dell'articolo 14. Bastano quindi gli stessi dati che, ai sensi del

comma 04 dell'articolo 13, sono richiesti per contraddistinguere i fogli utilizzati per le sottoscrizioni delle liste da parte degli elettori:

“a) il contrassegno della lista;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione”.

La trasmissione delle “liste dei candidati”, nel senso prima chiarito, va fatta utilizzando corrieri speciali; questa precisazione serve ad evidenziare l'esigenza di abbreviare quanto più è possibile i tempi.

Ai sensi del comma 2, l'Ufficio centrale regionale deve effettuare le operazioni di propria competenza “nelle dodici ore successive”, cioè entro la stessa giornata del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.

Ai sensi del comma 4, l'Ufficio centrale regionale invia le liste, eventualmente modificate, ai competenti uffici centrali circoscrizionali. Questo adempimento va ricondotto logicamente nella prima parte della mattina del ventottesimo giorno antecedente quello di votazione. Anche in questo caso, è precisato che la trasmissione va fatta utilizzando corrieri speciali.

Il comma 3 prevede che l'Ufficio centrale regionale comunichi le operazioni effettuate ai delegati delle liste regionali (di cui all'articolo 14 bis, comma 13, lettera “e”), appositamente convocati. Infatti i delegati delle liste regionali hanno interesse a conoscere eventuali modifiche riguardanti liste provinciali collegate. Si tratta di una mera comunicazione di decisioni adottate in applicazione di disposizioni di legge. In questa fase non sono ammessi ricorsi, che invece potranno essere presentati dopo le decisioni degli uffici centrali circoscrizionali, con le modalità stabilite all'articolo 17 bis (introdotto dall'articolo 22 della legge reg. n. 7/2005). Di conseguenza, questa comunicazione non deve in alcun modo ritardare la restituzione delle liste agli uffici centrali circoscrizionali, con le modalità di trasmissione veloce di cui al comma 4.

Potrebbe anche avvenire in un momento immediatamente successivo, perché in questo caso la successione dei commi non coincide necessariamente con l'ordine di effettuazione degli adempimenti.

A partire dal comma 5 sono elencati i controlli sulla regolarità delle liste, di competenza degli uffici centrali circoscrizionali. Quasi tutti questi controlli, e segnatamente quelli previsti al comma 5, lettere a), b), c), d) ed f), possono essere effettuati da ogni ufficio centrale circoscrizionale senza attendere l'esito della verifica di competenza dell'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2.

Soltanto ai fini di quanto previsto al comma 5, lettera e), le decisioni eventualmente adottate dall'Ufficio centrale regionale hanno immediata rilevanza per gli adempimenti dell'ufficio centrale circoscrizionale.

Ciò spiega perché al comma 5 è previsto che gli uffici centrali circoscrizionali debbano esaurire tutti gli adempimenti di loro spettanza, ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 16 bis, entro quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, cioè entro il ventottesimo giorno antecedente quello di votazione.

Le verifiche di cui al comma 5 attengono alle liste, complessivamente intese; la mancanza di uno dei requisiti elencati comporta la riconsiderazione della lista (comma 6). Invece, le verifiche di cui al comma 7 attengono ai singoli candidati; l'ufficio centrale circoscrizionale può decidere la cancellazione di candidati dalle liste, nei casi previsti alle lettere a), b) e c).

Al comma 7, lettera d), si legge che l'ufficio centrale circoscrizionale “verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14”.

Al momento c'è incertezza circa il modo di intendere i possibili effetti di questa verifica. Nel disegno di legge nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779/A, come esitato dalle competenti Commissioni per l'Aula, era espressamente previsto che l'inosservanza delle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi costituisse “motivo di invalidità della lista provinciale” (si veda l'articolo 14, comma 2, nella formulazione dell'articolo 11 del disegno di legge). E' un dato di fatto che l'Assemblea regionale non abbia voluto accogliere

questa impostazione, approvando, con il comma 5 dell'emendamento denominato "3 R", una sostanziale riscrittura dell'articolo 14.

Il predetto emendamento approvato nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004, invece della sanzione della invalidità della lista, prevedeva una sanzione amministrativa, di carattere pecuniario. Così, infatti, recitava la normativa risultante dall'approvazione dell'emendamento e di due sub-emendamenti: "L'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 determina per i movimenti ed i partiti politici presentatori delle liste che non abbiano rispettato la proporzione ivi prevista, la riduzione dell'importo per il rimborso delle spese elettorali a loro erogato ai sensi della vigente legislazione in materia.

Il Presidente della Regione, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, nei limiti segnati dai precedenti commi, le sanzioni da infliggere ai partiti ed ai movimenti che contravvengono alle disposizioni ivi contenute in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito".

Nel ricorso per questione di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, i commi 2 e 3 dell'articolo 14 (come sostituito dall'articolo 16 del testo della delibera legislativa) furono impugnati perché il sistema sanzionatorio previsto dal Legislatore regionale non teneva conto che i "rimborsi sono definiti dal Presidente della Camera dei deputati sulla base di una procedura e di criteri di riparto puntualmente stabilita dalla legislazione statale, in nessuna parte suscettibile di interventi di competenza degli organi regionali".

Infatti, in materia viene in considerazione la legge 3 giugno 1999, n. 157 che, all'articolo 2, stabilisce che, per quanto riguarda il rinnovo dei Consigli regionali (e dell'Assemblea regionale siciliana), l'erogazione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici sia disposta "con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati", secondo le norme della medesima legge n. 157/1999.

Con riferimento alle elezioni regionali siciliane del 24 giugno 2001, si veda pure l'articolo 1 della legge 26 luglio 2002, n. 156.

Sicché, secondo il Commissario dello Stato, il meccanismo contemplato risultava "privo di alcuna efficacia". Si assumeva quindi violato il principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, affermato dall'articolo 97 della Costituzione, oltre che il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost.

La decisione dell'Assemblea regionale di autorizzare il Presidente della Regione alla pubblicazione parziale della delibera legislativa, senza le disposizioni impuginate dal Commissario dello Stato (si vedano più avanti le informazioni sugli articoli omessi, riportate con riferimento all'articolo 35), ha comportato, per la fattispecie che qui interessa, che le norme dell'articolo 14 sono sprovviste di sanzione.

Non c'è più la sanzione originariamente prevista nel testo del disegno di legge esitato per l'Aula; ma non c'è più nemmeno il meccanismo sanzionatorio sostitutivo approvato con l'emendamento "3 R".

Come è noto, la prima regola in materia di interpretazione è che "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale). L'altro criterio che, in via residuale, può soccorrere è quello di appurare l'intenzione del Legislatore.

Un giudice che in futuro fosse chiamato a pronunciarsi su questa fattispecie, si troverebbe di fronte a due disposizioni formulate in modo chiaro, che non richiedono alcuna interpretazione:

- articolo 14, comma 1, lettera b), della legge reg. n. 29/1951 (come sostituito dall'articolo 16 della legge reg. n. 7/2005): "una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio"; segue una disciplina circostanziata di come si debba fare l'arrotondamento, se per eccesso, o per difetto, quando il quoziente non è un numero intero;

- articolo 16 bis, comma 7, lettera d), della legge reg. n. 29/1951 (introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005): l'ufficio centrale circoscrizionale "verifica che la composizione della lista

corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14”.

Quel giudice potrebbe quindi concludere che le liste che non rispettano precise disposizioni di legge volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, non sono presentate in modo regolare e dunque vanno anch'esse “ricusate”, come è previsto, al comma 6 dell'articolo 16 bis, per le liste che non “realizzino tutte le condizioni indicate” al precedente comma 5.

Oppure quel giudice potrebbe tenere conto dell'iter di approvazione della legge, appurare che l'intenzione espressa in modo chiaro dal Legislatore è stata quella di non accogliere la sanzione dell'invalidità della lista, e pertanto concludere che si tratta di disposizione al momento priva di sanzione, che quindi è rimessa alla spontanea osservanza dei partiti che presentano le liste. In questo ultimo caso, la predetta disposizione dell'articolo 16 bis, comma 7, lettera d), andrebbe interpretata nel senso che l'ufficio centrale circoscrizionale deve verbalizzare che la data lista non ha rispettato le disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, senza che a ciò seguano ulteriori effetti giuridici.

Entrambe le interpretazioni sono possibili. Di conseguenza, nel dubbio, è preferibile attestarsi su una linea di prudenza, prevenendo eventuali successivi contenziosi dall'esito incerto. Chi applica alla lettera quanto previsto all'articolo 14 si garantisce e non corre alcun rischio.

Ai commi 8 e 9 è contemplata la possibilità di sanare “irregolarità meramente formali”, che “si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta”. Per questa via potrebbero essere salvate candidature, altrimenti destinate ad essere cancellate dalle liste. Si pensi al caso della mancanza del certificato elettorale di un candidato (comma 7, lettera “a”); oppure al caso in cui un candidato non abbia reso in forma adeguata la dichiarazione circa l'insussistenza di cause ostative alla candidabilità, ad esempio omettendo di fare espresso riferimento all'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. E' auspicabile che gli uffici centrali circoscrizionali, nei limiti del possibile, facciano prevalere sempre le interpretazioni più favorevoli ai candidati.

Articolo 17"Ufficio centrale regionale".

----- (comma abrogato)

L'ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'Appello di Palermo ed è composto dal presidente e da quattro consiglieri da lui scelti entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Entro i cinque giorni successivi al termine di cui al primo comma, l'ufficio centrale regionale:

- a) decide sui ricorsi pervenutigli;
- b) riduce a cinque le candidature di coloro che si siano presentati in più di cinque collegi della Regione. Tale riduzione ha luogo ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data e all'ora di presentazione indicate nelle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;
- c) comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'elenco definitivo delle candidature ammesse.

Commento all'articolo 17.

L'atr.21 della l.r.7/2005 abrogò espressamente solo il comma 1 di tale articolo 17

Si ritiene che per un mero errore materiale non sia stata disposta, invece, l'abrogazione espressa del seguente ulteriore comma:

“Entro i cinque giorni successivi al termine di cui al primo comma, l'Ufficio centrale regionale:

- a) decide sui ricorsi pervenutigli;
- b) riduce a cinque le candidature di coloro che si siano presentati in più di cinque collegi della Regione. Tale riduzione ha luogo ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data e all'ora di presentazione indicate nelle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;
- c) comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'elenco definitivo delle candidature ammesse”.

Che anche il predetto comma debba considerarsi tacitamente abrogato, lo si desume, in via interpretativa, dai seguenti elementi:

- quanto alla lettera a), la fattispecie dei ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati è stata interamente ridisciplinata dall'articolo 17 bis (introdotto dall'articolo 22 della legge reg. n. 7/2005) ed anche i termini entro cui l'Ufficio centrale regionale deve assumere le proprie decisioni sono stati diversamente disciplinati;
- quanto alla lettera b), il limite di candidature è stato ora ridotto a tre; si veda l'articolo 14, comma 6 (come sostituito dall'articolo 16 della legge reg. n. 7/2005). Si veda pure la disposizione dell'articolo 16 bis, comma 2, lettera “b” (nel testo introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005), secondo cui l'Ufficio centrale regionale “riduce a tre le candidature dei candidati che risultino presenti in liste recanti lo stesso contrassegno in più di tre collegi, cancellando le loro candidature dalle ulteriori liste eccedenti il predetto limite”;
- quanto alla lettera c), perché ora la fattispecie è disciplinata dal comma 7 dell'articolo 17 bis, che così recita: “Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro la giornata del ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali”.

Potrebbe invero continuare ad essere applicato il seguente criterio stabilito all'articolo 17, ultimo comma, lettera b), della legge reg. n. 29/1951, ai fini della cancellazione delle candidature eccedenti il limite dei tre collegi: "Tale riduzione ha luogo ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data e all'ora di presentazione indicate nelle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali".

Art. 17 bis. –Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati –

1. *Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 16 bis sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste.*
2. *Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.*
3. *Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza, nella cancelleria dello stesso ufficio centrale circoscrizionale contro le cui determinazioni si ricorre.*
4. *L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.*
5. *Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di appello di Palermo, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale regionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.*
6. *L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.*
7. *Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro la giornata del ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali."*

Commento all'articolo 17 bis.

L'articolo 17 bis della legge reg. n. 29/1951, reca una disciplina sostanzialmente identica a quella dettata dall'articolo 10, commi da 4 a 9, della legge statutale 17 febbraio 1968, n. 108.

Prima della riforma introdotta dalla legge reg. n. 7/2005, l'articolo 17 della legge reg. n. 29/1951 prevedeva l'intervento dell'Ufficio centrale regionale, sia per decidere i ricorsi presentati avverso le decisioni degli uffici centrali circoscrizionali, sia per un controllo generale delle liste, con particolare riferimento alla riduzione delle candidature di una stessa persona al limite massimo stabilito dalla legge.

La normativa recata dalla legge reg. n. 7/2005 ha invece distinto, anche nella successione temporale, le due fasi. In un primo momento, l'Ufficio centrale regionale è chiamato a svolgere le operazioni descritte all'articolo 16 bis, comma 2, che, per alcuni limitati profili, integrano, da un punto di vista allargato all'intero territorio regionale, le verifiche della regolarità delle liste e delle candidature di competenza degli uffici centrali circoscrizionali. In secondo momento l'Ufficio centrale regionale funge invece da collegio giudicante dei ricorsi inerenti alle decisioni adottate dagli uffici centrali circoscrizionali. Questo è appunto la fattispecie considerata dall'articolo 17 bis. Come vedremo nel successivo articolo 17 ter (introdotta dall'articolo 23 della legge reg. n. 7/2005), l'Ufficio centrale regionale ha ulteriori competenze per quanto attiene all'esame ed ammissione delle liste regionali, e quindi delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

Art. 17 ter. – *Esame ed ammissione delle liste regionali* –

1. *L'Ufficio centrale regionale definito l'esame preliminare delle liste provinciali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 bis, procede all'esame delle liste regionali.*

2. *Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, l'Ufficio centrale regionale verifica:*

a) *se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 bis;*

b) *se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 bis;*

c) *se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'articolo 14 bis, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana;*

d) *se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento di ogni lista regionale con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di cinque collegi provinciali, ovvero con più gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, conformemente alle modalità stabilite ai commi 11 o 12 dell'articolo 14 bis;*

e) *se le liste abbiano il prescritto numero di candidati di cui al comma 7 dell'articolo 1 bis.*

3. *L'Ufficio centrale regionale ricusa le liste regionali per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 2.*

4. *L'Ufficio centrale regionale, sempre entro il termine fissato al comma 2, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:*

a) *verifica che risulti regolarmente presentata, in modo conforme a quanto stabilito alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 14 bis, la dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione; la mancanza della predetta dichiarazione di accettazione è motivo di invalidazione della lista regionale;*

b) *verifica che sia stato presentato il certificato attestante l'iscrizione del capolista nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;*

c) *cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità a quanto stabilito alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 14 bis, oppure manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;*

d) *cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;*

e) *verifica che la composizione delle liste corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14.*

5. *In tutti i casi in cui l'Ufficio centrale regionale rilevi irregolarità che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno successivo.*

6. *Qualora un modello di contrassegno di una lista regionale, depositato ai sensi della lettera d) del comma 13 dell'articolo 14 bis, riproduca simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non sono collegate con la predetta lista regionale, ovvero sia identico, o possa essere confuso, con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra lista regionale presentata in precedenza, l'Ufficio centrale regionale lo ricusa e ne dà immediata comunicazione ai delegati delle liste regionali interessate, invitandoli a presentare un diverso modello di contrassegno entro lo stesso termine breve di cui al comma 5.*

7. *L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 5, per ammettere nuovi documenti, o nuovi contrassegni e per udire eventualmente i delegati dei candidati e deliberare seduta stante.*

8. *Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale di cui al presente articolo sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste regionali.*

9. *Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, adottate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del presente articolo sono ammessi ricorsi allo stesso Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito presso la cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio medesimo. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 17 bis.*

10. *L'Ufficio centrale regionale, una volta deciso sugli eventuali ricorsi, comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, le liste regionali validamente presentate, con l'indicazione dei relativi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione e dei rispettivi contrassegni. Specifica altresì le dichiarazioni di collegamento di ciascuna lista regionale con uno o più gruppi di liste provinciali, nonché l'ordine di collocazione delle liste regionali nelle schede di votazione, risultante da sorteggio tenutosi alla presenza dei delegati di cui alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 14 bis, appositamente convocati."*

Commento all'articolo 17 ter.

L'articolo 17 ter disciplina gli adempimenti inerenti all'esame della regolarità delle liste regionali. Al comma 2 è precisato che tutte le verifiche che l'Ufficio centrale regionale compie al riguardo devono essere ultimate entro "quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste", cioè entro il ventottesimo giorno antecedente quello della votazione.

In precedenza, l'Ufficio centrale regionale è chiamato a svolgere alcuni limitati adempimenti concernenti le liste presentate nei collegi provinciali, elencati al comma 2 dell'articolo 16 bis (si veda il comma 1 del presente articolo 17 ter).

Si deve ricordare che il numero di candidati della lista regionale è stabilito dal comma 7 dell'articolo 1 bis, che definisce le caratteristiche del sistema elettorale. Così recita la disposizione del predetto comma. "Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista".

Ai fini del funzionamento del sistema elettorale è di fondamentale importanza che la lista regionale che risulterà più votata disponga effettivamente di otto candidati, oltre al capolista che viene proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione. Infatti, in relazione al numero di seggi ottenuti nei collegi provinciali dai gruppi di liste provinciali collegati con la lista regionale più votata, potrebbe essere assegnata alla lista regionale l'intera quota di otto seggi che vengono attribuiti con sistema maggioritario. Occorre, quindi, che vi siano otto candidati che possono essere proclamati eletti.

Di conseguenza è opportuno che i presentatori delle liste regionali, soprattutto di quelle che hanno effettive possibilità di vincere le elezioni, prestino la massima attenzione, sia nella scelta dei candidati (evitando, ad esempio, di inserire candidati per i quali potrebbero sussistere condizioni ostative alla candidabilità), sia per quanto attiene al puntuale rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la regolarità delle liste e delle singole candidature.

Tutti i requisiti richiesti al comma 2 riguardano la regolarità delle liste regionali, nel loro complesso. Queste, devono: a) essere state presentate in termine; b) da persone fornite di regolare mandato; c) essere corredate delle sottoscrizioni del numero prescritto di elettori, con allegati i certificati elettorali dei sottoscrittori; d) essere corredate della dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste provinciali; e) avere l'esatto numero di candidati fissato dalla legge. La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporta la riconsiderazione della lista regionale (comma 3).

In particolare, si ricorda che sono invalide le liste regionali non corredate delle firme del prescritto numero di sottoscrittori. Al riguardo, si rinvia a quanto detto in sede di commento del comma 5 dell'articolo 14 bis (introdotto dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005).

Tutti i requisiti richiesti al comma 4 riguardano la regolarità delle candidature. E' di fondamentale importanza la dichiarazione di accettazione della candidatura, senza la quale la candidatura sarebbe nulla.

Per quanto riguarda la dichiarazione di non sussistenza di condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, si ricorda che questa deve essere resa nello stesso atto di accettazione della candidatura (si veda il comma 13, lettere "a" e "b", dell'articolo 14 bis). Sull'istituto della incandidabilità, si rinvia a quanto detto in sede di commento dell'articolo 1 quater (introdotto dall'articolo 4 della legge reg. n. 7/2005).

Con riferimento alla disposizione del comma 4, lettera e), del presente articolo 17 ter si ripropone lo stesso problema interpretativo affrontato, per le liste provinciali, in sede di commento del comma 7, lettera d), dell'articolo 16 bis (introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005). La fattispecie delle liste regionali, tuttavia, è diversa, perché nel loro caso non vengono in considerazione soltanto le disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi dettate all'articolo 14. E' lo stesso articolo 1 bis, sul sistema elettorale, che al comma 8 così stabilisce: "Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne".

Se, quindi, nel caso delle liste provinciali, il rispetto della disposizione dell'articolo 14, comma 1, lettera b), era raccomandato come misura di prudenza, nel caso delle liste regionali non ci sono molti margini di interpretazione. La medesima disposizione figura in due articoli diversi della legge (1 bis e 14), è inserita nell'articolo descrittivo delle caratteristiche del sistema elettorale, è inequivoca dal punto di vista della formulazione letterale, perché in tutti e due casi il Legislatore ha usato l'espressione "tutti i candidati ...devono".

Al comma 5 del presente articolo 17 ter è contemplata la possibilità di sanare vizi meramente formali, cioè "irregolarità" che "si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta". Per questa via potrebbero essere salvate candidature, altrimenti destinate ad essere cancellate dalle liste. Si pensi, ad esempio, al caso della mancanza del certificato elettorale di un candidato (comma 4, lettera "c"). Il comma 6 ha una finalità diversa: offre la possibilità di porre rimedio nell'ipotesi in cui il contrassegno presentato per contraddistinguere una lista regionale riproduca "simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non sono collegate con la predetta lista regionale, ovvero sia identico, o possa essere confuso, con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra lista regionale presentata in precedenza".

Trascorso l'ulteriore termine breve assegnato per ammettere nuovi documenti, o nuovi contrassegni (comma 7), l'Ufficio centrale regionale comunica le proprie decisioni ai delegati delle liste regionali. Tale comunicazione deve essere resa entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione (comma 8).

Anche avverso le decisioni di eliminazione di liste regionali, o di cancellazione di candidati, è possibile presentare eventuali ricorsi allo stesso Ufficio centrale regionale (comma 9).

Le comunicazioni che l'Ufficio centrale regionale rende ai sensi del comma 10, rispettivamente, a ciascun ufficio centrale circoscrizionale, e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, servono per consentire gli ulteriori adempimenti disciplinati all'articolo 18 (come sostituito dall'articolo 24 della legge reg. n. 7/2005).

In particolare, dal sorteggio che viene effettuato dall'Ufficio centrale regionale alla presenza dei delegati delle liste regionali, appositamente convocati, discende "l'ordine di collocazione delle liste regionali nelle schede di votazione" (si veda il comma 10).

Art. 18. – *Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali –*

1. Nel giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, ciascun ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni: a) comunica ai delegati delle liste le definitive determinazioni adottate;

b) stabilisce, mediante sorteggio alla presenza dei delegati delle liste provinciali appositamente convocati, la successione in cui nelle parti prima, oppure terza, della scheda elettorale del collegio sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali validamente presentate nel collegio medesimo, in corrispondenza ai più ampi rettangoli, inseriti nelle parti seconda, oppure quarta, della scheda, in cui sono riportati i contrassegni delle collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista;

c) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, secondo la successione delle liste risultata dal sorteggio. Sono altresì indicati i collegamenti fra le predette liste provinciali e le liste regionali, nonché la successione con cui queste ultime devono essere collocate nella scheda di votazione, secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale regionale. Tale trasmissione serve ai fini della stampa delle schede elettorali del collegio;

d) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo di circoscrizione, alla stampa di un unico manifesto, o, secondo le esigenze di spazio, di più manifesti, con le liste presentate nel collegio ed i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). La successione delle liste nei manifesti è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 1, lettera b). Nell'impostazione grafica dei manifesti devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione. Copie dei manifesti sono inviate ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie di ogni manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

e) provvede, per mezzo dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Nella pubblicazione, devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le liste regionali, con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione.

2. A partire dal giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, provvede:

a) per il tramite dell'autorità designata dal Presidente della Regione, alla stampa di un unico manifesto, con le liste regionali ed i relativi contrassegni, e con l'indicazione del cognome e nome dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Accanto al cognome e nome di ogni capolista deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione". La successione delle liste regionali nel manifesto è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Copie del manifesto sono inviate ai sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie del

manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;
b) alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana di tutte le liste regionali validamente presentate, con i rispettivi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita) di ciascun candidato di ogni lista. Deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione" accanto al cognome e nome di ogni capolista delle liste regionali. Nella pubblicazione devono risultare i collegamenti fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali ad esse collegati.

3. L'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e le autonomie locali provvede alla pubblicazione di cui alla lettera e) del comma 1, ed a quella di cui alla lettera b) del comma 2, mediante un'unica edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro il termine di giorni cinque. Dispone, quindi, l'invio di un congruo numero della predetta edizione straordinaria ai presidenti dell'Ufficio centrale regionale e degli uffici centrali circoscrizionali, nonché alle autorità designate dal Presidente della Regione in ciascuna provincia affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana."

Commento all'articolo 18

Gli adempimenti previsti all'articolo 18 della legge reg. n. 29/1951, lungi dal risolversi in passaggi meramente tecnici, sono indispensabili per l'organizzazione della consultazione elettorale. Se non venissero effettuati, le elezioni non potrebbero regolarmente tenersi nel giorno di convocazione dei comizi elettorali.

Il comma 1 disciplina gli ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali. In particolare, quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 serve ai fini della definizione, e poi della stampa, delle schede di votazione per ciascun collegio.

Come si è già detto, l'ordine di collocazione nella scheda dei cognomi e nomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione e dei contrassegni delle liste regionali di cui sono rispettivamente capilista, viene deciso con un sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale e che ha efficacia per l'intero territorio regionale (si veda l'articolo 17 ter, comma 10).

Il sorteggio disciplinato all'articolo 18, comma 1, lettera b), definisce invece l'ordine di collocazione nella scheda delle liste provinciali collegate con una medesima lista regionale. In proposito si rinvia a quanto detto in sede di commento del comma 4 dell'articolo 3 bis (introdotto dall'articolo 9 della legge reg. n. 7/2005).

Con la locuzione "l'autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo", che ricorre alle lettere c) e d) del comma 1, ed alla lettera a) del comma 2, si intende la Prefettura competente per territorio.

Alla lettera d) del comma 1, viene disposta la stampa di un manifesto (o, secondo le esigenze di spazio, di più manifesti), con le liste validamente presentate nel collegio provinciale ed i relativi contrassegni, e "l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti". Per ciascun candidato vanno riportati pure i dati anagrafici (data e luogo di nascita).

Vengono fissate due regole da osservarsi nella stampa del predetto manifesto:

- 1) la successione delle liste nel manifesto deve essere la stessa risultante dal sorteggio effettuato dall'ufficio centrale circoscrizionale (si veda il comma 1, lettera "b");
- 2) nell'impostazione grafica del manifesto devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione.

Sono fissate precise regole anche in ordine alle modalità di distribuzione, ai tempi e luoghi di affissione e, indirettamente, anche alla quantità necessaria dei manifesti. Mentre il testo dell'articolo 18, prima della riforma introdotta dal presente articolo, prevedeva che venissero inviate "cinque

copie di ciascun manifesto” per ogni ufficio elettorale di sezione, il testo ora vigente riduce sensibilmente il numero. Viene stabilito, infatti, che “due copie di ogni manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione”.

Ulteriori copie del manifesto vanno inviate ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio, i quali “ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici”. Al comma 2 dell'articolo 18 sono previsti adempimenti di competenza dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, ricondotti alla diretta responsabilità dell'Assessore: “l'Assessore ... provvede”, recita il testo.

Alla lettera a) del comma 2 si prevede la stampa di un manifesto, uniforme per tutto il territorio regionale, con le liste regionali validamente presentate ed i relativi contrassegni, e con l'indicazione del cognome e nome dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti. Per ciascun candidato vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita). Anche con riferimento alla predisposizione di questo secondo manifesto, sono state fissate regole precise:

a) accanto al cognome e nome di ogni capolista deve essere riportata in modo evidente la dicitura “candidato alla carica di Presidente della Regione”;

b) la successione delle liste regionali nel manifesto deve essere quella risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter. Anche di questo manifesto devono essere fornite due copie per ciascun ufficio elettorale di sezione. Ulteriori copie sono inviate ai sindaci di tutti i Comuni della Sicilia, per “l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici”.

Tanto le liste validamente presentate nei collegi provinciali, quanto le liste regionali validamente presentate, vanno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana. Si vedano le disposizioni del comma 1, lettera e), e del comma 2, lettera b). A questo fine è prevista un'unica edizione straordinaria della *Gazzetta ufficiale* della Regione (comma 3). Un congruo numero di copie della predetta edizione straordinaria vanno inviate “ai presidenti dell'Ufficio centrale regionale e degli uffici centrali circoscrizionali, nonché alle autorità designate dal Presidente della Regione in ciascuna provincia affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana”.

Art. 58

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 54.

3. *Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, è inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale alla segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana, la quale ne rilascia ricevuta.*

4. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 60, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

5. *Il secondo esemplare del verbale, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono depositati nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ovvero della Corte d'appello di Palermo in ragione delle rispettive competenze nell'ambito del procedimento elettorale.*

Commento all'articolo 58.

Il presente articolo, va logicamente coordinato con le seguenti altre disposizioni recate dalla legge elettorale:

a) comma 8 dell'articolo 2 bis (come introdotto dall'articolo 6 della legge reg. n. 7/2005), relativamente alle operazioni effettuate da ciascun ufficio centrale circoscrizionale;

b) comma 12 dell'articolo 2 ter (come introdotto dall'articolo 7 della legge reg. n. 7/2005), che così recita: "Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 2 bis, si deve redigere il processo verbale in duplice esemplare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 58. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 57, relativamente alla comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati".

Nella sostanza, la modifica introdotta dalla L.r.7/2005 al comma 3 dell'articolo 58 comporta che ciascun ufficio centrale circoscrizionale deve inviare alla segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana soltanto un esemplare del verbale di cui all'articolo 2 bis, con i documenti annessi. Invece, non vanno più trasmessi "tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati". Questi atti restano depositati presso le strutture degli uffici giudiziari presso cui hanno sede i competenti uffici centrali circoscrizionali (si veda la nuova formulazione del comma 5).

Laddove al comma 2 dell'articolo 58, nel testo risultante, si legge il richiamo all'articolo 54, il riferimento va fatto invece alla graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

Art. 59 bis. – *Casi di elezioni plurime degli stessi candidati –*

1. Quando uno stesso candidato risulti eletto sia in una lista regionale, sia in una lista provinciale, prevale sempre l'elezione nella lista regionale."

Commento all'articolo 59 bis.

La legge statutale 23 febbraio 1995, n. 43, non ha disciplinato questa fattispecie, lasciando così ai candidati eventualmente eletti sia nella lista regionale, sia in una lista provinciale, la decisione se optare per l'elezione nel collegio regionale, oppure nel collegio provinciale.

Il Legislatore regionale siciliano, invece, ha affermato espressamente la regola della prevalenza della elezione nella lista regionale. Di conseguenza, nella lista provinciale subentra il primo dei non eletti, secondo le disposizioni dell'articolo 60 (come sostituito dall'articolo 27 della legge reg. n. 7/2005).

Art. 60. – *Surrogazioni di deputati* –

1. *Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis.*

2. *Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2ter. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella graduatoria regionale ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis.*

3. *Ogniquale volta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicché la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.*

4. *Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento. Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.*

5. *Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.*

6. *Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni."*

Commento all'articolo 60.

Si tratta di una normativa assai importante in quanto serve a garantire l'integrità numerica dell'Assemblea, consentendo di procedere alla sostituzione di tutti quei deputati che, nel corso della Legislatura, dovessero concludere anticipatamente il loro mandato, per dimissioni o altra causa (incompatibilità sopravvenuta, impedimento permanente, morte, eccetera).

I commi da 1 a 3 disciplinano il caso in cui restino vacanti seggi attribuiti nei collegi provinciali. Si tratta dell'ipotesi che è più probabile si verifichi, tenuto conto che nei collegi sono eletti ben ottanta deputati, dei complessivi novanta di cui si compone l'Assemblea regionale. Alla stessa disciplina è ricondotta la fattispecie dei seggi che rimangono solo "temporaneamente vacanti", che poi è quella presa in considerazione al comma 6: "quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55", e successive modificazioni.

Quando si renda necessario sostituire un deputato, la regola fondamentale è che il seggio va assegnato nel suo collegio di elezione al primo dei non eletti della lista provinciale in cui il deputato medesimo era stato candidato (si veda il comma 1). In questo modo si rispetta sia il criterio della rappresentanza territoriale (stesso collegio provinciale), sia il criterio della rappresentanza politica (medesima lista).

La disposizione del comma 2 contempla l'ipotesi che non sia possibile applicare la regola predetta, perché la lista provinciale non è più capiente, in quanto si sono esauriti i suoi candidati. E' necessario allora sacrificare il criterio della rappresentanza territoriale, mentre viene confermato

quello della rappresentanza politica: il seggio resta comunque allo stesso gruppo di liste che comprendeva la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante (si veda il comma 2). A questo fine si utilizza la graduatoria regionale di tale gruppo di liste, determinata secondo le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 ter. Ogni qualvolta si attinga alla predetta graduatoria regionale, questa scorre, in modo che, se in prosieguo di tempo ci sia necessità di attribuire altri seggi con il medesimo meccanismo, questi vengano assegnati ciascuno in un diverso collegio provinciale (si veda il comma 3).

I commi 4 e 5 disciplinano invece il caso in cui restino vacanti seggi di deputati eletti nella lista regionale. E' opportuno ricordare che il disegno di legge esitato per l'Aula dalle competenti Commissioni (prima Commissione legislativa "Affari istituzionali" e Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale) prevedeva al riguardo che si dovesse in primo luogo verificare se la lista regionale fosse ancora capiente; se lo era, il seggio andava assegnato "al primo dei candidati non eletti incluso nella lista regionale, secondo l'ordine di presentazione nella lista" (si veda l'articolo 13, comma 4, del disegno di legge nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779/A).

Tale criterio era conforme a quanto previsto all'articolo 16, comma 3, della legge statutale 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. L'emendamento del Governo denominato "3 R", approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004, concernente varie fattispecie, recava al comma 7 una integrale riscrittura dell'articolo 60 della legge reg. n. 29/1951. Nell'ambito di questa riscrittura, con riferimento all'ipotesi di surrogazione di deputati eletti nella lista regionale, veniva confermato implicitamente il predetto criterio di attingere in via prioritaria alla medesima lista regionale, se ancora capiente; infatti la disposizione del comma 4 recava questa premessa: "qualora la lista regionale abbia esaurito i propri candidati ...", eccetera.

Lo stesso comma 7 dell'emendamento 3 R fu però modificato da un sub-emendamento denominato 13.3 (perché originariamente riferito all'articolo 13 del disegno di legge), fatto proprio dal Governo ed approvato dall'Assemblea regionale sempre nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004. La formulazione recata dal sub-emendamento è quella che ora si legge al comma 4 dell'articolo 60. Non è più contemplata la possibilità che il seggio venga assegnato ad altro candidato della lista regionale, se ancora capiente.

Questa significativa modifica discende dalla volontà di evitare che, attraverso sostituzioni di deputati che potrebbero determinarsi nel corso della Legislatura, vengano alterati i rapporti di forza tra i gruppi parlamentari. Infatti ogni candidato nella lista regionale è espressione di una forza politica precisamente individuata: perché deve essere contestualmente candidato in una delle liste provinciali collegate con la lista regionale (si veda l'articolo 1 bis, comma 8); e perché nell'atto di accettazione della candidatura nella lista regionale deve dichiarare a quale gruppo di liste provinciali, collegato con la lista regionale medesima, aderisce, ed indicare il collegio provinciale di riferimento (si veda l'articolo 3 ter, comma 2).

E' chiarissimo, quindi, cosa il Legislatore regionale abbia inteso con la disposizione del comma 4 dell'articolo 60: "quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento".

L'inciso "ivi compresa la nomina ad assessore regionale" è stato previsto perché logicamente collegato a quello che, nelle intenzioni del Legislatore regionale, avrebbe dovuto essere l'articolo 36 della legge di riforma elettorale, relativo alla "supplenza" dei deputati nominati alla carica di assessore regionale. Tuttavia, l'articolo 36 è stato omissso dal testo della legge di riforma elettorale, in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione (si veda il ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato nella cancelleria

della Corte Costituzionale il 20 agosto 2004, iscritto al numero 84 del Registro dei ricorsi per l'anno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, prima serie speciale, del 6 ottobre 2004, n. 39, pagine 47-50).

Venuto meno l'articolo 36, l'inciso è al momento ininfluenza.

La formulazione del comma 4 dell'articolo 60, risultato dell'iter parlamentare che si è ricostruito, pone però problemi nell'ipotesi in cui si trattasse di sostituire il deputato eletto di diritto ai sensi della disposizione dell'articolo 1 bis, comma 11, in quanto capolista della seconda lista regionale più votata. Proprio nel caso del capolista, infatti, non sono previste candidature in liste provinciali collegate con la lista regionale, né dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 2. La posizione del capolista è stata disciplinata attribuendogli un ruolo *super partes* rispetto alle singole forze politiche coalizzate che esprimono la sua candidatura alla carica di Presidente della Regione.

Qualora si rendesse necessario provvedere alla sostituzione del deputato cui è stato attribuito il seggio ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 11, e la lista regionale di cui il predetto deputato era capolista fosse espressione di una coalizione, l'interprete riscontrerebbe l'esistenza di una lacuna, da colmare nelle forme previste dall'ordinamento (articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, cosiddette "preleggi").

Invece, nel caso in cui la seconda lista regionale più votata fosse collegata ad un unico gruppo di liste provinciali, e non già ad una coalizione fra diversi gruppi di liste, la soluzione sarebbe molto più semplice. Infatti sarebbe evidente il gruppo cui spetta il seggio resosi vacante; per individuare il collegio si potrebbe allora fare ricorso alla graduatoria regionale del gruppo medesimo, con un'interpretazione estensiva della disposizione del comma 5 dell'articolo 60. Finché resta invariata la formulazione dell'articolo 10 dello Statuto vigente, non può porsi un problema di sostituzione del seggio spettante al Presidente della Regione.